



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione

718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

*Leone XIII, ‘sovrano senza regno’, nell’Italia alle prese con l’esperienza coloniale, e l’esercizio dell’attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896**

Leo XIII, ‘sovereign without kingdom’, in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896

CRISTIANA MARIA PETTINATO

RIASSUNTO

La vicenda dell’intercessione di Papa Leone XIII con il Negus d’Etiopia, Menelik II, per la liberazione dei prigionieri caduti ad Adua nel 1896 diventa occasione per una riflessione sul contributo della diplomazia vaticana, e del magistero papale in particolare, nel contesto della nascita del diritto internazionale come scienza autonoma. Lo sguardo al pontificato di Leone XIII, pontefice a cavallo tra la Restaurazione e la modernità, alla sua complessa personalità, si estende anche alla situazione peculiare del Regno d’Italia di fine ottocento, impegnato. Sul fronte interno si deve gestire lo strappo con la Chiesa cattolica e, su quello esterno, invece, regolamentare l’inizio incerto dell’esperienza coloniale. In questo quadro storico, in cui si mescolano aspirazioni, delusioni, timori, conflitti, incomprensioni e speranze della giovane Italia unita si erge la figura di papa Pecci, il cui contributo alla causa ecumenica e a quella della pace tra i popoli è trasversalmente riconosciuto anche dai suoi avversari politici. Il piccolo cameo che lo vede protagonista dell’intercessione all’imperatore d’Etiopia per la liberazione dei prigionieri italiani, sconfitti ad Adua, in nome della sua autorità morale, come padre dei Cristiani, consente di valutare il contributo positivo dell’attività diplomatica della Santa Sede, così come dei

*Il presente articolo è stato redatto nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) dal titolo Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII) e del programma di ricerca *Droit international et relations interconfessionnelles: étude d’une dynamique historique* (CNRS – Centre d’histoire judiciaire, Université de Lille-Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania) e verrà successivamente pubblicato negli Atti del Convegno svoltosi a Lille 10-11 giugno 2024.

principi della Dottrina Sociale della Chiesa di cui il pontificato leonino è stato propulsore, nel dialogo tra le Nazioni a cavallo tra il XIX e l XX secolo.

PAROLE CHIAVE

Nascita diritto internazionale moderno; diplomazia; questione romana; l'attività diplomatica di Leone XIII; colonialismo; la prospettiva storica delle relazioni Chiesa-mondo come fondamento del diritto inter gentes; dottrina sociale della Chiesa

ABSTRACT

The story of the intercession of Pope Leo XIII with the Negus of Ethiopia, Menelik II, for the liberation of the prisoners who fell in Adua in 1896 becomes an opportunity for a reflection on the contribution of Vatican diplomacy, and of the papal magisterium in particular, in context of the birth of international law as an autonomous science. The look at the pontificate of Leo XIII, a pontiff between the Restoration and modernity, at his complex personality, also extends to the peculiar situation of the busy Kingdom of Italy at the end of the nineteenth century. On the internal front, the rift with the Catholic Church must be managed and, on the external front, the uncertain beginning of the colonial experience must be regulated. In this historical framework in which aspirations, disappointments, fears, conflicts, misunderstandings and hopes of the young united Italy are mixed, the figure of Pope Pecci stands out, whose contribution to the ecumenical cause and that of peace between peoples is also transversally recognized by his political opponents. The small cameo that sees him as the protagonist of the intercession to the emperor of Ethiopia for the freedom of the Italian prisoners, defeated in Adua, in the name only of his moral, as the father of Christians, is reason to evaluate the positive contribution of the diplomatic activity of the Saint Seat, as well as of the principles of the Social Doctrine of the Church of which the Leonine pontificate was the driving force, in the dialogue between the Nations between the 19th and 20th centuries.

KEYWORDS

Birth of modern international law; diplomacy; Roman question; the diplomatic activity of Leo XIII; colonialism; Roman question; the historical perspective of Church-world relations as the foundation of inter gentes law; Social Doctrine of Catholic Church

SOMMARIO: *1. Il contributo della cristianità alla nascita del diritto internazionale – 2. Leone XIII: “sovrano senza regno” in epoca liberale tra tradizione e modernità – 3. Il manifesto politico del magistero leonino nella Praeclara gratulationis – 4. Uno sguardo al contesto internazionale: il contributo di Papa Pecci – 5. La politica coloniale italiana durante il pontificato leonino: dalle missioni alle colonie 6. Breve parentesi sulla storia singolare dell'Abissinia divenuta colonia Eritrea – 7. Il negus Menelik II: Ambessà Jehudà, il “Leone di Giuda” – 8. Leone XIII, la predilezione per le Chiese orientali e i buoni uffici per i prigionieri di Adua nel 1896 – 9. La prospettiva storico-giuridica della relazione Chiesa mondo come fondamento del diritto da inter nationes a inter gentes*

1. Il contributo della cristianità alla nascita del diritto internazionale

Tra gli anni quaranta e sessanta del secolo passato Bruno Paradisi, muovendo da una prospettiva marcatamente idealistica, asserisce la necessità di restituire una dimensione storica al diritto internazionale, affinché questo possa spogliarsi dalle rigidità giuspositiviste, o dalle astrattezze del giusnaturalismo, e mostrarsi meglio corrispondente alle esigenze dello spirito moderno¹. La riscoperta prospettiva storica fornisce una chiara visione del contributo essenziale della dottrina canonistica all'elaborazione progressiva della teorica delle *relationes inter gentes*². Alla fine del secolo XIX, teatro delle

¹ Ampia parte della produzione scientifica di Bruno Paradisi è dedicata allo studio delle origini del diritto internazionale soprattutto nelle fonti medievali. BRUNO PARADISI, *Storia del diritto internazionale nel medioevo. L'età di transizione*, II ed., Jovene, Napoli, 1956 e *Id.*, *Il problema storico del diritto internazionale*, Libreria Scientifica Editrice, II ed., Napoli, 1960 e qualche sintetico cenno sulla visione di Bruno Paradisi a proposito della storia del diritto si legge nella ricostruzione di UMBERTO SANTARELLI, *La storia del diritto e altre scienze storiche (a proposito degli Atti di un Convegno)*, in *Archivio Storico Italiano*, Vol. 125, No. 3 (455) (1967), pp. 392-423, in particolare 392-393.

² Tale contributo può retrodatarsi al *Decretum* del Magister Gratiani, che fissa, nella *Quaestio XXIII*, i criteri che legittimano, in *extrema ratione*, l'uso della forza per la soluzione delle controversie, per seguire poi, con i riconosciuti rappresentanti del novello *ius gentium christianorum*: Alberico Gentili (1522-1608); Francisco Suarez (1548-1617); Francisco de Vitoria (1480-1546) e Ugo Grozio (1583-1645). Per una riflessione sui fondamenti del diritto internazionale nel medioevo si veda DANTE FEDELE, *The Medieval Foundations of International Law. Baldus de Ubaldis (1327-1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium*, Brill Nijhoff, Leiden-Boston, 2015, in particolare, pp. 1-32; sul passaggio dalla *Respublica Christiana* al mondo moderno si rinvia a: LOUIS PEREÑA, *Estudio preliminar alla Relectio de Jure Belli di Francisco de Vitoria* nell'edizione del "*Corpus Hispanorum de Pace*", Madrid 1981; SERGIO LUPPI, *Vis et auctoritas: i paradossi del potere nella filosofia politica di Francisco de Vitoria*, in "*I diritti dell'uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas*", Studia Universitatis S. Thomae in Urbe. 29, Roma 4-6 marzo 1985; HENRI MECHOULAN, *Vitoria, père du droit international?*, in *Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria*, ANTONIO TRUYOL SERRA, HENRI MECHOULAN, PETER HAGGENMACHER, ANTONIO ORTIZ ARCE, PRIMITIVO MARINO, JOE VERHOEVEN, (a cura di), *Préface de François Rigaux*, Travaux de la Journée d'études organisée à Louvain-la-Neuve para le Centre Charles de Visscher pour le droit international le 5 décembre 1986, Bruylant, Bruxelles 1988; ANTONY ANGHIE, *Francisco de Vitoria and the Colonial Origins of International Law*, in EVE DARIAN SMIT, PETER FITZPATRICK (a cura di), *Laws of the Postcolonial*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1990, pp. 89-107; LUIGI FERRAJOLI, *L'America, La conquista, il diritto, l'idea di sovranità nel mondo moderno*, in *Meridiana*, 1992, pp. 17-52; ITALO BIROCCHI, *Juan Ginés Sepúlveda internazionalista moderno? Una discussione sulle origini della scienza moderna del diritto internazionale*, in *A Ennio Cortese*, Roma, Il Cigno, 2001, vol. 1, pp. 81-116, in particolare pp. 102-07; ORAZIO CONDORELLI, *Grotius's Doctrine of Alliances with Infidels and the Idea of Respublica Christiana*, in *Grotiana*, XLI, 2020, pp. 13-39 e *Id.*, *Gli accordi di pace (foedera pacis) e il principio pacta sunt servanda. Note di ricerca nel pensiero dei giuristi dei secoli XII-XV (con un postludio su Grozio)*, in ORAZIO CONDORELLI, FRANCK ROUMY, MATHIAS SCHMOECKEL (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, vol. VI, Köln, 2020, pp. 39-85. Sulla relazione tra storia e diritto internazionale si vedano: BRUNO PARADISI, *Il fondamento storico del diritto internazionale (1944)*, 2. ed., Napoli, Libreria Scientifica, 1956, pp. 25-27; PHILIP ALLOT, *International Law and the Idea of History*, in *Journal of History of International Law*, 1, 1999, pp. 1-21; LUIGI CONDORELLI, *Voce Diritto internazionale*, in *Enciclopedia Treccani*, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-internazionale_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-internazionale_(Diritto-on-line)/)) e bibliografia essenziale citata; *Voce Diritto Internazionale* in https://e-justice.europa.eu/10/IT/international_law. Per

vicende di cui parleremo, infatti, il diritto internazionale comincia a differenziarsi dalla diplomazia e dal diritto naturale, e a porsi come una scienza giuridica autonoma e dal carattere positivo. Non può sfuggire che questa sua nuova stagione venga percepita come radicata nella storia e in una tradizione culturale, intimamente cristiana³, comune ai paesi europei⁴. La cristianità segna, infatti, i confini del mondo civile e forma la coscienza dei giuristi che, impregnati di spirito umanitario, si percepiscono quasi investiti della missione di diffondere i principi di questo novello diritto internazionale oltre i confini dell'Occidente.

L'incontro con le popolazioni dell'Africa equatoriale, prive di esperienze politiche di natura statale, sulle quali è, invece, modellato il diritto internazionale⁵, segna un'ulteriore tappa evolutiva di questa scienza dalla quale germoglierà, fecondata dalla linfa della filosofia politica liberale⁶, il diritto coloniale⁷, dopo la Conferenza di Berlino

una essenziale panoramica di studi più recenti sul tema si vedano: CARLO FOCARELLI, *Lezioni di Storia del Diritto Internazionale*, Morlacchi Editore, Perugia, 2002, in particolare *Introduzione*, pp. 1-18; MARTII KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, 2004, in particolare pp. 11-97 dove l'autore evidenzia come la professionalizzazione del Diritto internazionale rispetto al *ius gentium* si rileva nella cifra umanitaria di ispirazione cristiano-liberale dei suoi cultori; STEFANO SOLIMANO, *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, MARCO CAVINA, RICCARDO FERRANTE, NICOLETTA SARTI, STEFANO SOLIMANO, GIUSEPPE SPECIALE, ELIO TAVILLA (a cura di) *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 338-341.

³ LASSA FRANCIS LAWRENCE OPPENHEIM, *International Law*, London, Longmans, Green and Co., 1905, p. 44.

⁴ "La cristianità assicurava al diritto internazionale un fondamento oggettivo più saldo della semplice volontà dei singoli Stati e contribuiva a definirne il carattere positivo". Tale assetto non muta neppure con l'ammissione della Sublime Porta a godere dei benefici del diritto pubblico europeo, sancita nel Trattato di Parigi del 1856, così LUIGI NUZZO, *Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012, p. 4. Sulle relazioni tra scienza canonistica e internazionalistica si veda il contributo di VINCENZO BUONUOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de Derecho Canónico*, 4, Abril 2015, pp. 13-70.

⁵ LUIGI NUZZO, *Alberico Gentili internazionalista tra storia e storiografia*, in *Ius gentium ius communicationis ius belli, Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili, Macerata 6-7 dicembre 2007, Giuffrè editore, Milano, 2009, pp. 78-81.

⁶ Per una lettura critica delle contraddizioni ideologiche alla base del cosiddetto tabù coloniale nella storiografia contemporanea, si veda Lucia Re, *Il liberalismo coloniale di Alexis de Toqueville*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, in sintesi *Introduzione*, pp. 1-26.

⁷ Alcuni esempi di manuali di diritto coloniale italiano dell'epoca di Leone XIII: GIOVANNI BOVIO, *Il Diritto pubblico e le razze umane*, Antonio Morano Editore, Napoli, 1887; ARCANGELO GHISLERI, *Le razze umane e il diritto nella questione coloniale*, Istituto Italiano D'arti Grafiche, Bergamo, 1896; GENNARO MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno D'Italia*, part. I, *Storia coloniale*, Attilio Sampaolesi, Roma, 1927; per una disamina generale della comparsa di questa trattatistica specifica sul tema si veda MARTII KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, cit., pp. 136-142; LUIGI MARTONE *Il diritto coloniale*, in *Il*

(1885)⁸ che fisserà i criteri giustificativi dell'egemonismo coloniale europeo, inteso come missione storica dell'Europa⁹, ossia il cosiddetto *Scramble of Africa*¹⁰. Il cuore del diritto coloniale è rappresentato da un tentativo, a volte forzato, di trasferire, in contesti extra-europei, principi giuridici insieme agli uomini, cercando l'armonia tra pulsioni spesso antitetiche, quali le tendenze suprematiste e quelle umanitarie¹¹, il liberalismo politico e l'imperialismo economico¹². Questo Diritto internazionale¹³ nasce dagli sforzi della diplomazia¹⁴ e ad essa è destinato¹⁵, si sviluppa anche sulla prassi e sulle consuetudini ricevute dalle nazioni cristiane europee, le quali, in nome di una equazione tra cristianità e civiltà, si considerano membri di un'associazione etica e politica superiore e tendono ad attribuire ai loro *usages* la forza di una necessità morale¹⁶.

Contributo italiano alla storia del Pensiero, in Enciclopedia Treccani, 2012 (https://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-coloniale_%28Il-Contributo-italiano-allastoria-del-Pensiero:-Diritto%29/).

⁸ MARTTI KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, cit., pp. 121-126.

⁹ Per un commento in diretta si veda ENRICO LEVI CATELLANI, *Le colonie e la conferenza di Berlino*, Torino, Utet, 1885, p. 7.

¹⁰ GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, *Statualità africana ed espansione coloniale: La variante Menelik, imperatore d'Etiopia* in *Studi Storici*, Anno 46, No. 1 (Jan. – Mar., 2005), pp. 219-241, in particolare p. 219-220; GIUSEPPE FINALDI, *Italian National Identity in the Scramble for Africa: Italy's African Wars in the Era of Nation-building, 1870-1900*, Peter Lang, Bern, 2009; TEOBALDO FILESI, *Un grande avvenimento: il Congresso Internazionale sull'Africa e la Conferenza di Berlino (1884-1885): valutazioni e prospettive*, in *Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente*, vol. 39, no. 1, 1984, pp. 135-40.

¹¹ “Ma il paradosso era proprio questo: che le grandi potenze erano andate a Berlino come ad un «gala» di beneficenza, in virtù del quale l'Africa sarebbe gratificata dell'apporto civilizzatore e salvifico dell'Europa”, così TEOBALDO FILESI, *La partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Berlino (1884-1885)*, in *Quaderni della Rivista Africa*. Rivista trimestrale di studi e documentazione, 1985, pp. 1-40, in particolare p. 15.

¹² A sottolineare che ai motivi patriottico ideologici si affiancano anche quelli meramente economici rappresentati dalla ricerca di nuove fonti di materie prime e nuove vie di commercio è CESIRA FILESI, *L'Istituto coloniale italiano*, in CARLA GHEZZI (a cura di), *Fonti e problemi della politica coloniale italiana*, Atti del convegno Taormina -Messina 23-29 1989, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1996, T. II, p. 464.

¹³ LUIGI NUZZO, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, cit., p.9. Sui principi ispiratori del diritto coloniale sempre LUIGI NUZZO, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del “soggetto indigeno”*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 33-34, 2004-2005, Tomo I, Giuffrè, Milano, p. 463-508, in particolare pp. 480-484.

¹⁴ FRANCESCO CONTUZZI, *op. cit.*, pp. 33-35.

¹⁵ ELIANA AUGUSTI, *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in www.historiaetius.eu, 11, 2017, paper 2, in particolare sull'esperienza polimorfa del diritto consolare e il suo contributo alla formazione del diritto internazionale pp. 2-6 e bibliografia indicata in nota.

¹⁶ LUIGI NUZZO, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, cit., pp. 14-20. Sul valore della prassi come elemento fondante SERGIO MARCHISIO, *Corso di Diritto*

Tra le figure di spicco nella scena europea di fine ottocento quella di papa Leone XIII (1810-1903)¹⁷ rimane consegnata alla storia anche per il suo ruolo di protagonista degli scenari internazionali del suo tempo. Pecci agisce in veste di mediatore della causa della pace in delicati conflitti, nonostante che la spoliazione del potere temporale del papato, patita qualche anno prima della sua incoronazione, nutra un acceso dibattito sulla persistenza di una capacità giuridica di diritto internazionale svincolata dal possesso di uno Stato¹⁸, sebbene il Titolo I la Legge della Guarentigie del 1871 continui a riconoscere al Pontefice il diritto di legazione attiva e passiva¹⁹.

Internazionale, II ed., Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 2.

¹⁷ FRANCESCO MALGERI, *Leone XIII*, in *Enciclopedia dei papi*, III, Roma 2000, pp. 592 ss., e *Id.*, voce *Leone XIII papa*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, cit., vol. LXIV, 2005, pp. 537-549. Per alcune indicazioni sulla storiografia riguardante il pontificato di Leone XIII si veda PHILIPPE LEVILLAIN, *L'historiographie du pontificat de Léon XIII*, Publications de l'École Française de Rome, 2006, 368, pp. 9-33.

¹⁸ La Questione Romana suscita dibattiti accesi in ogni dove in Europa e molti sono coloro i quali vedono comunque aspetti positivi per il Papato, nel contesto internazionale, nonostante la privazione del potere temporale. Di questo tenore lo studio di RUGGIERO BONGHI, *Leone XIII, il Papato e la Mediazione*, 1885. *Ex multis* tra gli scritti del tempo si veda, in particolare, soprattutto per la copiosa bibliografia accuratamente riportata, FRANCESCO SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato Chiesa. Legge 13 maggio 1871. Storia, esposizione e giurisprudenza, critica, documenti e bibliografia*, II. Ed., Unione Tipografica editrice, Torino, 1889, pp. 15 ss., con una personale visione dell'Autore sulle responsabilità della stessa Santa Sede che avrebbero portato alla conseguenza della *debellatio*, p. 25. Tra gli esponenti della dottrina internazionalistica europea che si pongono interrogativi sulla persistenza e i fondamenti della personalità internazionale del Pontefice, dopo i fatti romani, si veda la ricostruzione storico-giuridica del problema di ERNST NYS, *Le Droit international et la Papauté*, in *Revue de Droit International et Législation Comparée*, T. X, 1878, pp. 501-538, in particolare p. 502 e pp. 532-533. L'Autore riporta una teoria di JOHANN CASPAR BLUNTSCHLI, pubblicata nel suo *De la responsabilité et l'irresponsabilité du Pape dans le droit international*, Sandoz, Paris., 1876, secondo la quale la concordia tra le nazioni e la prosperità della Cristianità dipendono dalla circostanza che il papato rispetti l'ordine legale e costituzionale di ogni paese, *ivi*, p. 534; ed ancora l'ipotesi sempre del Bluntschli della stipulazione di una Convenzione tra gli Stati cristiani che abbia ad oggetto la regolamentazione della personalità giuridica di diritto internazionale del Romano Pontefice, *ivi*, p. 535. Sulla base di una posizione abbastanza critica del separatismo francese e di una fiducia nelle peculiarità dello Stato moderno ispiratore di una generale riforma che possa estendersi anche al Cattolicesimo, Nys auspica che il papa neo eletto possa incarnare il ruolo di liberale e pacificatore delle relazioni Chiesa Stato, *ivi*, pp. 535-538. Ed ancora: F. LE ROY, *La personnalité juridique du Saint-Siège et de l'Église Catholique en droit international*, in *L'Année Canonique*, 2, 1953, pp. 125-137; HENRI WAGNON, *La personnalité du Saint-Siège en droit international. Les faits, les doctrines*, in *Studia Diplomatica* 4 1977 321-325; JEAN PIERR SCHOUPE, «*Personnalité internationale du Saint-Siège et immunité de juridiction devant les juridictions belges et la Cour européenne des droits de l'homme*», in *Ius Ecclesiae*, 35 (2023), pp. 135-160. Per alcune interessanti puntualizzazioni sul tema della soggettività di diritto internazionale come uno dei problemi del dibattito giuridico della modernità si veda *Soggettività contestate e diritto internazionale*, GIUSEPPINA DE GIUDICE, DANTE FEDELE, ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA, *Historia et Ius*, Roma, 2023, *Introduzione*, p.4 e nota n.9. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, più specificatamente riguardanti la "Questione Romana", si rinvia alla nota n. 52.

¹⁹ Interessante uno dei primi studi monografici sul tema che, a detta dello stesso Autore, ha un orientamento giurisdizionalista, e intende essere prodromico alla costruzione di un diritto ecclesiastico

2. Leone XIII: "sovrano senza regno" in epoca liberale tra tradizione e modernità.

Nella sera del 18 febbraio 1878 risuonano, tra i padri elettori riuniti in Conclave, le parole profetiche del predicatore mons. Mercurelli, il quale, invocando lo Spirito Santo, nell'allocuzione *pro pontifice maximo eligendo* comprende l'arduo bivio dinanzi al quale l'altissimo corpo elettorale si trova nello scegliere tra un papa politico o più religioso, in grado di vincere gli ostacoli ma anche di non addormentare le passioni: "*Vos ipsi vero facile dispicietis -in tanta Ecclesiae vexatione, in tanto animarum discrimine, in tanta rerum trepidatione et difficultate, quanto studio res maturanda sit, et quo zelo, qua caritate, qua prudentia, qua firmitate ornatum esse oporteat illum, cui naviculae Petri undique iactatae clavus sit committendus*"²⁰.

Per tali ragioni la scelta cade sulla personalità più adatta a soddisfare tali aspettative in virtù della fiducia nelle sue qualità diplomatiche mostrate come antico nunzio a Bruxelles²¹, nella fermezza provata nel governare come delegato a Benevento, fino alla fredda severità e alla pacata ed inesaurita volontà come pastore di Perugia²². Leone XIII, 256° successore di Pietro *in captivitate electo*²³, sceglie il nome di Leone in memoria di Leone XII, che ha sempre ammirato per l'atteggiamento conciliante nelle relazioni con le varie potenze²⁴, per l'ansia di riavvicinamento di tutti i cristiani separati e per il grande amore per le lettere e le scienze. Tre punti cardinali che tratteggiano la sintesi del pensiero leonino.

Egli non rimane nascosto nella mistica penombra del tempio, ma mira a riallacciare le relazioni diplomatiche con le varie potenze europee, anche le

italiano simile al *Kirchenrecht* tedesco o al *Droit civil ecclésiastique*, FRANCESCO SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato Chiesa. Legge 13 maggio 1871. Storia, esposizione e giurisprudenza, critica, documenti e bibliografia*, cit., *Introduzione*, pp. 7-9. Altro Autore dell'epoca che giustifica il diritto di rappresentanza internazionale del Pontefice, a prescindere dalla legge italiana del 1871, è PASQUALE FIORE, *Trattato di Diritto Internazionale Pubblico*, Unione Tipografica editrice, III ed., Vol. I, Torino, 1887, pp. 475-522.

²⁰ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII da Luigi Galimberti a Mariano Rampolla*, Bontempelli e Invernizzi Editore, Roma, 1912, *Introduzione*, III, p. 15.

²¹ "Molte e preziose memorie Monsignor Pecci lasciò nel Belgio nei tre anni circa di sua Nunziatura; ed al suo apostolato pur si deve se in quel regno i Cattolici mostraronsi ognora ferventi nella religione e coraggiosi in ogni ben operare", scrive così di lui GIOVANNI BOSCO, *Il più bel fiore del Collegio Apostolico ossia l'elezione di Leone XIII*, Tipografia e libreria salesiana, Torino 1878, p. 113;

²² CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 16.

²³ Sulle numerose speranze riposte nella libera elezione di Pecci si veda RAFFAELE DE CESARE, *Il conclave di Leone XIII*, Lapi Tipografo editore, Città di Castello, 1887, pp. 4-5.

²⁴ CHARLES DE GERMINY, *La politique de Léon XIII*, Perrin et Cie, Paris, 1902, p. 144 ss.

più ostili verso Roma. Si può ascrivere tra le vittorie del suo metodo diplomatico la revisione da parte della Germania delle sue leggi politico-ecclesiastiche anticlericali nel 1887²⁵. Si preoccupa di dare alla Chiesa un ruolo nuovo nel mondo moderno, spingendo i cattolici non più a un austero isolamento, suggerito dalla reazione del suo predecessore ai fatti romani, ma a un impegno concreto nel loro tempo per permeare di spirito cristiano tutte le attività umane. Così dice al Card. Mariano Rampolla nel giorno della sua nomina a Segretario di Stato Vaticano il 16 giugno 1887 parlando delle difficoltà create alla Chiesa dal clima ostile del tempo: “*Nos contra quoad potuimus, tamquam Principum et populorum maxime amicam, uti re ipsa est, atque omnium optimam ἐνεργέτην continenter ostendimus: hos cum illa in gratiam et concordiam reducere, amicas relationes inter S. Sedem Nationesque varias vel renovando, vel arctius obstringendo, firmandoque ubique religiosam pacem, enixe studuimus*”²⁶. Segno tangibile di voler superare l’irrigidimento di Pio IX (1846-1878)²⁷ in favore di atteggiamenti più accomodanti è l’apertura dell’Archivio vaticano a partire dal 1881, convinto che “La Chiesa non deve temere la verità”²⁸, anzi si pregia di consegnarsi alla storia come esempio per i popoli²⁹.

²⁵ In questa operazione di alta diplomazia, in cui non muta la sostanza delle richieste della Santa Sede ma le modalità di dialogo, è centrale la figura del Card. Lorenzo Nina, nominato da Leone XIII suo segretario di Stato nel 1878, che condurrà il cuore delle trattative concluse, poi, dal mons. Luigi Galimberti segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Si vedano: SARETTA MAROTTA, voce *Lorenzo Nina*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 78, Roma, 2013, p. 578-582 e MARIA FRANCA MELLANO, voce *Luigi Galimberti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 51, Roma, 1998, in particolare p. 493. La vicenda è analizzata da EDOARDO SODERINI, *Il pontificato di Leone XIII*, vol. III, Mondadori, Milano, 1933, pp. 341-360 e in particolare p. 365, dove riferisce i benevoli apprezzamenti di Bismarck per il Pontefice: “Per quel che riguarda la pretesa ingerenza del Papa nei nostri affari io dubito molto che il Papa possa essere trattato come uno straniero in casa nostra. Nella mia qualità di rappresentante del Governo affermo che il Papato non è soltanto un’istituzione estera e universale, ma ancora un’istituzione tedesca per i nostri concittadini cattolici”. Per uno studio più recente si rinvia a MASSIMILIANO VALENTE, *I cardinali di Curia e il Kulturkampf*, Publications de l’École française de Rome, Roma, 2022.

²⁶ LEONE XIII, *Epistola Quamvis animi nostri consilia*, 16 luglio 1887, in ASS, vol. XX, 1887, pp. 5-27, in particolare p. 5.

²⁷ *Storia della Chiesa*, HUBERT JEDIN (a cura di), vol. IX, *La Chiesa negli stati moderni e i movimenti sociali 1878-1914*, con Prefazione di Maurilio Guasco, in particolare OSKAR KÖLER, *Introduzione*, pp. 4-34 e p. 68 e note di riferimento.

²⁸ *Leone XIII e gli studi storici*. Atti del Convegno Internazionale Commemorativo (Città del Vaticano, 30-31 ottobre 2003), COSIMO SEMERARO (a cura di), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 31.

²⁹ Sulle intenzioni che muovono Papa pecci all’apertura degli Archivi si veda l’opuscolo di ANGELO ANDREA DI PESARO, *La Diplomazia Vaticana e la questione temporale*, Ufficio della Rassegna Nazionale, Firenze, 1890, p. 11: “Ora Leone XIII, il quale volle che agli studiosi di storia fossero aperti gli archivi vaticani, affinché potessero attingervi, come a fonte sicura, le informazioni atte ad illuminarli nei loro lavori, senza preoccuparsi minimamente dell’uso, che costoro potessero fare dei preziosi documenti, Leone XIII, che incoraggiò le ricerche dei dotti sulle varie vicende del Papato, senza pretendere che

In questa luce si collocano le sue encicliche sul potere civile, sul concetto di libertà e di giustizia e soprattutto il suo manifesto più famoso, il monumento del suo pontificato, l'Enciclica *Rerum novarum* del 15 maggio 1891, che con la difesa dei diritti dei lavoratori rappresenta la testimonianza più significativa della presenza della Santa Sede nel campo del sociale e fa di papa Gioacchino Pecci il precursore della moderna Dottrina Sociale della Chiesa³⁰.

Costante ed appassionato è, inoltre, l'impegno di papa Leone XIII per l'unità delle Chiese separate. Egli "ha ricevuto, insieme con la tiara, la missione gravissima di rispondere alla storia di un patrimonio morale che il predecessore, sol tanto con il raccoglimento, con il silenzio, con una deliberata assenza di manifestazioni e di espressione, aveva mantenuto virtualmente intatto dopo il materiale ed ineluttabile disastro"³¹. Che fosse eletto non solo un Pontefice ma anche un Principe, sebbene non fossero queste le intenzioni dei Padri elettori³², è chiarito dallo stesso prescelto nelle vesti di Camerlengo, nomina offertagli da Pio IX nell'illusione di ostacolarne l'elezione al soglio pontificio³³, quando puntualizza che l'esercizio del suo potere temporaneo non sarebbe solo nominale.

Nonostante gli sia negata la porpora per lungo tempo, ed inibita l'attività diplomatica, una volta Papa egli manifesta di possedere "la visione compiuta e latinamente euritmica di tutto quel vasto organismo d'idee e di cose che dev'essere la politica di un grande Stato"³⁴, nutrendo la forte speranza di ristabilire il potere temporale della Chiesa. Le dense nubi che offuscano l'orizzonte orientale della pace, sancita qualche mese prima dell'elezione di Papa Pecci, esasperano l'importanza di una successione apostolica avvenuta *sub ostili dominatione*, e costringono il Papa a guardare ai popoli bisognosi del suo intervento, dottrinale e politico insieme, per governare su mandato divino quella "società ubiquista e senza confini"³⁵ che è la Chiesa di Roma.

lo storico si trasformasse in panegirista, non vuol certamente che si chiuda la bocca a chi, con animo retto ed ossequioso, desidera illuminare i contemporanei sulle pratiche conseguenze dell'indirizzo attuale della diplomazia pontificia, affinché dalla discussione serena e seria scaturisca quella luce, che è tanto necessaria per dirigere ogni politica, che per esser pratica, cerchi anzitutto di ispirarsi ai bisogni reali del tempo nostro ed alle ineluttabili necessità create dallo stato presente dell'Europa".

³⁰ La *Rerum novarum* è definita addirittura la *Magna Charta* della Dottrina Sociale della Chiesa, vedi THEODOR HERR, *Analisi dell'influsso tedesco sulla Rerum Novarum*, in GABRIELE DE ROSA (a cura di) *I tempi della Rerum Novarum*, Rubettino Editore, Roma, 2002, pp. 61-76 e nello specifico p.75.

³¹ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p.7.

³² RAFFAELE DE CESARE, *Il Conclave di Leone XIII*, cit., pp. 8-9.

³³ La prassi fino a quel momento è stata di non eleggere pontefice il camerlengo, ma a quanto pare Pecci introduce un cambio di passo nelle tradizioni più consolidate, *ivi*, pp. 7-9.

³⁴ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 18.

³⁵ MARIO MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*,

Ecco perché Papa Pecci, sentendo palpitante il sentimento della *romanitas*, sollecitate dal Card. Jacobini (1832-1887)³⁶ le risposte da dare agli Stati cristiani europei che offrono ospitalità nell'eventualità di una fuga del pontefice dalla Roma perduta, Leone XIII decide, su consiglio di Francesco Giuseppe d'Austria, di non abbandonare la città eterna, simbolo per le nazioni cattoliche della stessa unità della Chiesa³⁷. *Ex ungue leonem*, è tutto quanto di lui si possa intendere dietro la maschera impassibile del volto, la regalità dei modi e delle azioni, la voce delicatamente determinata e persuasiva³⁸. Un uomo che ha imparato l'arte del silenzio negli anni delle rivoluzioni, correndo il rischio di essere dichiarato come liberale quando invece mai deflette dall'intendere come piena ed intera la suprema *potestas* del successore di Pietro, dotata di pastorale e spada sul mondo intero. Innocenzo III è, infatti, tra i suoi predecessori, la sua principale fonte di ispirazione. Ma non vuole porsi come *praeceptor impossibilium*³⁹ in un tempo di estreme difficoltà, per la Chiesa e per le Nazioni, questa è la chiave del successo della sapiente politica leonina.

Quanto al suo districarsi tra le strettoie dissimulatrici delle prassi diplomatiche – il suo massimo elettore Card. Domenico Bartolini (1813-1887) lo dipinge come un fine diplomatico⁴⁰ – e il perseguimento fiero degli interessi della Chiesa, Papa Pecci stesso dichiara che: “il Papa per via diplomatica segue le vie credute opportune, dalla diplomazia; ma poi, naturalmente, con i vescovi, tratta secondo quanto dettano i veri interessi della Chiesa e della Religione”⁴¹. La prima prova del suo valore diplomatico è domare, a Benevento dove viene inviato come delegato papale nel 1838, la rivolta dei briganti, sobillati da certa nobiltà locale di sentimenti anticlericali⁴². Le tappe successive dell'e-

Giuffrè Editore, Milano, 1937, p. 7, nota n. 1.

³⁶ CARLO M. FIORENTINO, *Jacobini Ludovico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 61, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 791.794.

³⁷ Lettera del 13 settembre 1881 di Francesco Giuseppe a Leone XIII, vedi FRANCESCO SALATA, *Per la storia diplomatica della questione romana*, Treves, Milano, 1929, p. 140.

³⁸ RAFFAELE DE CESARE, *Il conclave di Leone XIII*, cit., p. 14: “pieno di dignità, di gravità, e aborrente ogni atto di pretina confidenza, sempre presente a sé nei modi e nel linguaggio”.

³⁹ L'espressione, in verità riferita da un anonimo a Gregorio VII, è riportata da ERNST NYS, *Le Droit international et la Papauté, in Revue de Droit International et Législation Comparée*, cit., p. 508.

⁴⁰ RAFFAELE DE CESARE, *Il conclave di Leone XIII*, cit., p. 10: “un papa politico, o meglio diplomatico, che avesse testa fredda e polso fermo, per iniziare un periodo di raccoglimento, ripristinando a un po' per volta le buone relazioni con gli Stati (...)”.

⁴¹ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 32.

⁴² “Fate fare — rispose Gioacchino Pecci — ma ricordatevi che per andare in Vaticano, si passa vicino a Castel Sant'Angelo!”, la risposta data dal futuro papa ad un nobile che minacciava di recarsi a Roma a chiedere la sua destituzione dall'incarico beneventano, in CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 23.

sperienza diplomatica sono la non quieta Bruxelles, dove viene inviato nel 1843, anch'essa scossa dai venti rivoluzionari di fronte ai quali Pecci si erge uomo saldo, ma non inflessibile, di governo, e, infine, la lunga parentesi come Vescovo Perugia (1846-1878) dove si interessa principalmente delle carenze amministrative della diocesi, così come di quelle della formazione del clero⁴³. Pecci subisce anche un processo nel 1862, per eccitamento a disobbedire alle leggi dello Stato, avendo sospeso *a divinis* tre sacerdoti professanti pubblicamente la convinzione che il Papa debba or mai piegarsi alla rinuncia del potere temporale⁴⁴.

Immaginando di ricalcare le orme di suoi predecessori quali il citato Innocenzo III⁴⁵, Papa Pecci sente intimamente chiara la missione che la Chiesa deve assolvere nel relazionarsi con l'autorità civile incarnata dallo Stato: una missione espressa nella visione giuspubblicistica, *ad intra e ad extra*, fissata nell'*Immortale Dei*⁴⁶, riproposta nella *Sapientiae Christianae*⁴⁷ e illuminata dalla *restauranda* dottrina tomistica⁴⁸ che nutre la *mens catholica* di Papa Pecci⁴⁹. Quanto al rapporto con il Governo ostile di Francesco Crispi (1818-1901) e le imperanti dottrine liberali del tempo⁵⁰, Pecci, pur non rinnegando il potere temporale della Sede Apostolica, difesa con toni apologetici soprattutto nel

⁴³ LEONE XIII, *Scelta di atti episcopali del cardinale Gioacchino Pecci arcivescovo vescovo di Perugia ora Leone XIII sommo pontefice*, Monaldi, Roma 1879, p. 109.

⁴⁴ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 25.

⁴⁵ Leone XIII fa trasferire nella basilica del Laterano nel 1891 le spoglie di Innocenzo III.

⁴⁶ LEONE XIII, *Epistola Enciclica Immortale Dei*, 1 novembre 1885, in ASS, vol. XVIII, 1885, Romae, 1885, pp. 161-180.

⁴⁷ LEONE XIII, *Epistola Enciclica Sapientiae Christianae* 10 gennaio 1890, in ASS vol. XXII, 1889-90, pp. 385-404.

⁴⁸ Si veda HEDGAR HICEDEZ S. J., *Histoire de la théologie au XIXe siècle. III. Le règne de Léon XIII. (1878-1903)*, Édition Universelle (Bruxelles), Desclée (Paris), 1947, pp. 384-394. Così Papa Pecci sull'Aquinate: "La dottrina di questo (di Tommaso) possiede sopra tutte le altre, eccettuata la canonica, la proprietà delle parole, la forma del dire, la verità delle sentenze; così che non è mai capitato che abbiano deviato dalla verità quelli che l'hanno professata, e sempre sono stati sospetti circa la verità quelli che l'hanno impugnata", LEONE XIII, *Epistola Enciclica Aeterni Patris*, 4 agosto, 1879, in ASS vol. XXVI, 1879, p. 705.

⁴⁹ SERGIO LUPPI, *A un secolo dalla enciclica di Leone XIII. La "Aeterni Patris" e la battaglia delle idee, in Cristianità*, n. 55, 1979, consultabile online in <https://alleanzacattolica.org/a-un-secolo-dalla-enciclica-di-leone-xiii-la-aeterni-patris-e-la-battaglia-delle-idee/>.

⁵⁰ Si veda l'interessante studio sul carteggio tra i cardinali della Congregazione degli affari Ecclesiastici Straordinari, in merito alla partecipazione dei cattolici alla vita politica del paese, reso noto dopo l'apertura dell'archivio segreto vaticano di GIOVANNI MICCOLI, *Ansie di restaurazione e spinte di rinnovamento: i molteplici volti del pontificato di Leone XIII*, in *I cattolici e lo Stato liberale nell'età di Leone XIII*, Atti Giornata di studio (Venezia, 10-11 marzo 2006), ANNIBALE ZAMBARBIERI (a cura di), Istituto Veneto di Scienze, Venezia, 2008, pp. 1-28.

periodo precedente alla sua elezione⁵¹, auspica la risoluzione della Questione romana⁵², nutrendo la speranza che si riconosca il valore aggiunto che il Vaticano rappresenta per l'Italia, verso la quale prova a coltivare, nonostante le correnti avverse anche all'interno della Chiesa, uno spirito cristianamente conciliativo, non dimostrando di possedere una mera ed angusta ambizione di regnare⁵³. La sua posizione sempre moderata, aperta al dialogo e mal tollerante i toni inutilmente polemici viene anche apprezzata anche da importanti esponenti del mondo liberale⁵⁴.

La rivendicazione dei diritti della Sede Apostolica non è motivata da cupidigia e ambizioni umane, ma da interessi esclusivamente religiosi che auspica siano alla base di una salda Unità d'Italia, intesa come Nazione⁵⁵, più che una unità territoriale. Il Governo della Chiesa può risultare più perfetto di altri per-

⁵¹ Si veda il libello apologetico dedicato da un Autore anonimo ai principali documenti di Giacchino Pecci, prima come vescovo e poi come pontefice, sul potere temporale dei papi, *Leone XIII e il potere temporale dei papi*, Tipografia Giacchetti e figlio, Prato, 1889.

⁵² Sull'atteggiamento di Leone XIII nei confronti del governo italiano si veda quanto da Egli stesso scritto nella *Quamvis animi nostri consilia*, cit. pp. 11-12 rivolgendosi al Cardinale Mariano Rampolla: "*Sed et aliud caput est, quod attentionem nostram continenter provocat, quodque tum Nobis, tum etiam Apostolicae nostrae potestati plurimi aestimanda res est: praesentem nimirum significamus conditionem, in qua ob tristem gravemque inter Italiam, prout est hodie civiliter constituta, et Romanum Pontificatum discordiam Nos Romae versamur. In re tanti momenti tibi, Eme Cardinalis, animi nostri senza plene atque integre aperire volumus. Saepenumero desiderium nostrum, ut huiusmodi, dissipium tandem componeretur, exprompsimus: atque etiam in Allocutione consistoriali, die XXIII. Maii, proxime elapsi, habita, animum nostrum ad extendendum pacificationis opus, quemadmodum in ceteras Nationes, ita etiam, et quidem speciali modo, in Italiam, tot nominibus Nobis caram arctaque coniunctam, propensum recens declaravimus*". Assai vasta la bibliografia sul tema per consentire una sintesi in nota. Ex multis: ARTURO CARLO JEMOLO, *La questione romana*, Milano, 1938; e ID., *Chiesa e Stato in Italia dall'unificazione ai giorni nostri*, Luigi Einaudi, Torino, 1948; MARIO TEDESCHI, *Francia e Inghilterra di fronte alla questione romana 1859-1860*, Milano, 1978. Sulle posizioni concilianti di Leone XIII si veda LUIGI STURZO, *Da Pio IX a Pio XII*, in *Il Giornale di Italia*, 14 ottobre 1958, in Eiusdem, *Politica di questi anni: consensi e critiche 1957-1959*, con Introduzione di Gabriele De Rosa, Gangemi, Roma, 1998, p. 318; la ricostruzione critica di CARLO CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappicchelli, Torino, 2011. Sui profili giuridici della legislazione ecclesiastica del Regno d'Italia si veda FRANCESCO RUFFINI, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, Fratelli Bocca, Torino, 1891, pp. 38-46. Per una rassegna breve di alcuni documenti diplomatici riguardanti la Questione Romana si veda PASQUALE FIORE, *Nouveau Droit International publique*, cit., pp. 660-665.

⁵³ EDOARDO SODERINI, *Il pontificato di Leone XIII*, cit., vol. II, p. 5. Sui rapporti tra Leone XIII e la monarchia italiana si veda ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, cit., p. 417 ss.

⁵⁴ Ecco cosa dice il fu Presidente del Consiglio del Regno d'Italia Urbano Rattazzi (1808-1873) di Giacchino Pecci, ritenendolo uomo: "di un valore indiscutibile, di una grande forza di volontà e di una rara severità nell'esercizio delle sue funzioni (...) uno di quei preti che si devono stimare ed ammirare, un uomo di grandi vedute politiche e di scienza più grande ancora", in EDOARDO SODERINI, *La politica di Leone XIII*, cit., pp. 185-86.

⁵⁵ Si veda sul punto ALDO SANDULLI, *Stato, diritto e società nella giuspubblicistica italiana di fine ottocento*, in ADRIANO ROCCUCCI (a cura di), *La costruzione dello Stato-nazione in Italia*, Viella, Roma, 2012, pp. 171-186 e GIUSEPPE BARONE, *Quando crolla lo Stato e non nasce una Nazione*, ivi, pp. 251-270.

ché si ispira a verità soprannaturali, per tale motivo Leone brama vivamente la soluzione della Questione romana⁵⁶, perché da questa l'Italia intera trarrebbe prosperità, appare chiaro dalla sua celebre allocuzione destinata ai Cardinali in cui si rivolge al popolo italiano elencando i danni procurati dalla politica anticlericale⁵⁷. Il suo genio politico peculiare lo porta a proiettare l'immagine e l'autorevolezza della Sede apostolica al di fuori dei confini nazionali, per Leone XIII il papato è una potenza internazionale, forse anche per tale visione, pur spingendo in direzione della conciliazione nella questione di politica interna, riesce a scorgere nell'assenza del potere temporale una condizione comunque ideale, per porsi come pacificatore universale al di sopra delle strettoie dei mutevoli legami politici con le diverse potenze mondiali, che potrebbero violare la sua libertà d'azione e, naturalmente, quella della Chiesa⁵⁸.

3. Il manifesto politico del magistero leonino nella Praeclara gratulationis

L'obiettivo più concreto del pontificato leonino sembra, invece, essere sintetizzato in uno dei passi iniziali della *Praeclara gratulationis* del 1894⁵⁹, la lettera indirizzata ai Principi cristiani in cui è contenuta la dottrina internazionalistica di papa Pecci, le sue irreformabili convinzioni sulla guerra e, soprattutto, sulla pace, rifiutata finanche nella sua versione negativa di tregua tra i conflitti. Le parole che seguono paiono avere una sconcertante attualità: "*Ante oculos habemus Europae tempora. Multos iam annos plus specie in pace vivitur, quam re. Insidentibus suspicionibus mutuis, singulae fere gentes pergunt certatim instruere sese apparatu bellico. Improvida adolescentium aetas procul parentum consilio magisterioque in pericula truditur vitae mili-*

⁵⁶ "Nos quidem, quod non semel diximus, et diu et vehementer hoc expetimus, ut omnium Italarum animi secunda tranquillitate potiantur, et funestum illud cum romano Pontificatu dissidium aliquando tollatur: verum incolumi iustitia et Sedis Apostolicae dignitate, quae sunt non tam populari iniuria, quam coniuratione praesertim sectarum violatae. Scilicet ad concordiam aditum esse oportet eam rerum conditionem, in qua romanus Pontifex nullius sit potestati subiectus, et plena, eaque veri nominis libertate, prout omnia iura postulant, fruatur. Quo facto, si vere iudicari velit, non modo nihil detrimenti res italica caperet, sed multum sibi adiumenti ad incolumitatem prosperitatemque adiungeret", LEONE XIII, *Allocutio Episcoporum ordinem*, 23 maggio 1887, in ASS, 1887, vol. XIX, pp. 515-517, specialmente p. 517.

⁵⁷ LEONE XIII, *Allocuzione La Devozione* 2 marzo 1889 Discorso al Collegio Cardinalizio, commentato da CARLO BONACINA, *Il romano pontefice e il popolo italiano*, in *La Scuola Cattolica*, anno XVII, vol. XXXIII, Milano, 1889, pp. 206-218.

⁵⁸ *Ivi*, p. 208.

⁵⁹ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, 1894, in ASS vol. XXVI, 1893-94, pp. 705-717.

taris: validissima pubes ab agrorum cultura, a studiis optimis, a mercaturis, ab artificijs, ad arma traducitur. Hinc exhausta magnis sumptibus aeraria, attritae civitatum opes, afflicta fortuna privatorum: iamque ea, quae nunc est, veluti procincta pax diutius ferri non potest. Civilis hominum coniunctionis talenme esse natura statum ?"⁶⁰.

Continua Leone XIII sottolineando il suo continuo sforzo di stringere più intimamente alla Sede Apostolica tutte le genti e tutti i popoli, ponendo in luce la virtù, sotto ogni aspetto benefica, del Pontificato Romano⁶¹. Leone XIII indica che da troppo tempo si vive una pace più apparente che reale, da qui le devastanti conseguenze economico-finanziarie per gli Stati, sfiancati per gli enormi consumi di denaro pubblico⁶²: Ad un certo punto introduce nel suo discorso anche il ruolo propulsivo dell'attività missionaria, che ha interessato molta parte della sua sollecitudine apostolica, inducendolo ad apportare alcune modifiche alla struttura delle missioni e a creare opere di sostegno per compensare le difficoltà denunciate nei territori coloniali⁶³. Pecci si compenetra nel ruolo del Vignaiolo della parabola che recluta operai per la sua vigna⁶⁴ e sottolinea come, l'affalto missionario, sia ragione ultima dell'attività di ogni sacerdote, affinché tutti gli uomini "*ut radiis illustrati sapientiae virtutisque tuae, in te et per te sint consummati in unum*"⁶⁵, è la sua idea di Chiesa come *Corpus Christi*.

⁶⁰ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714.

⁶¹ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 705: "*ob memoriam primordiorum episcopatus Nostri, undique accepimus, quaeque proximo tempore insignis Hispanorum pietas cumulavit, hunc imprimis attulere Nobis laetitiae fructum, quod in illa similitudine concordiaeque voluntatum eluxit Ecclesiae unitas, eiusque cum Pontifice maximo mira coniunctio. Videbatur per eos dies orbis catholicus, quasi rerum ceterarum cepisset oblivio, in aedibus Vaticanis obtutum oculorum animique cogitationem defixisse. Principum legationes, peregrinorum frequentia, plenae amoris epistolae, caerimoniae sanctissimae id aperte significabant, in obsequio Apostolicae Sedis cor unum esse omnium catholicorum et animam unam*"; ancora p. 711: "*Occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis filii Dei (1). Ad hanc unitatem, qua e nullo tempore Ecclesiae catholicae defuit, nec potest ulla ratione deesse, sinite ut vos invitemus, dextramque e peramanter porrigamus. Vos Ecclesia, communis parens, iamdiu revocat ad se, vos catholici universi fraterno desiderio expectant, ut sancta nobiscum colatis Deum, unius Evangelii, unius fidei, unius spei professione in caritate perfecta coniuncti*".

⁶² LEONE XIII, *Epistola Praeclara gratulationis*, cit., p. 714: "*Multos iam annos plus specie in pace vivitur, quam re. Insidentibus suspicionibus mutuis, singula e fere gentes pergit certatim instruere sese apparatu bellico. Improvida adolescentium aetas procul parentu in consilio magisterioque e in pericul a traditur vitae militaris: validissima pubes ab agrorum cultura, a studiis optimis, a mercaturis, ab artificijs, ad arma traducitur. Hinc exhausta magnis sumptibus aeraria, attritae civitatum opes, afflicta fortuna privatorum: iamque ea, quae nunc est, veluti procincta pax diutius ferri non potest*".

⁶³ STEFANO TRINCHESE, *Sviluppi missionari e orientamenti sociali. Chiesa e Stato nel magistero di Leone XIII*, in GABRIELE DE ROSA (a cura di), *Storia Religiosa D'Italia, L'età contemporanea*, Laterza, Bari, 1995, pp. 61-86, in particolare pp. 63-67.

⁶⁴ ROSARIO F. ESPOSITO SD. J., *Leone XIII e l'Oriente cristiano. Studio storico sistematico*, Edizioni Paoline, Roma, 1961, p. 19.

⁶⁵ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 707.

Il disegno di politica internazionale di Papa Pecci si mescola alle sue denunce di natura sociale e ai suoi auspici sul risveglio di una cultura cristiana: "Dovranno dunque esser disprezzati o non curati gli acquisti della cultura del sapere, dell'incivilimento, e di una libertà temperata e ragionevole? No certo: devono all'opposto essere custoditi, promossi e tenuti in gran conto, come un capitale prezioso, atteso che essi sono altrettanti mezzi di lor natura buoni, voluti e ordinati da Dio medesimo a gran pro dell'umana famiglia. Nell'usarli però convien e aver l'occhio all'intendimento del Creatore, e fare che non vadano scompagnati mai dall'elemento religioso, nel quale risiede appunto la virtù che li avvalora e li rende degnamente fruttiferi. Sta qui il segreto del problema"⁶⁶. Non mancano le sfumature ecclesiologiche quando accenna ad un altro dei fondamentali obiettivi del suo pontificato, quella che è stata definita l'idea fissa di Papa Pecci, l'idea unionista, il conseguimento di una restaurata *unitas christianorum*, per la quale è stato acclamato come "*unitatis custos-libertatis vindex e pacis amantissimus*"⁶⁷, e definito, perfino, come il padre dell'Ecclesiologia del XIX secolo⁶⁸. La Chiesa leonina è per volontà del suo divino fondatore "*societas est genere suo perfecta*"⁶⁹, il cui compito principale è la diffusione dei precetti evangelici nel genere umano affinché sia preservata l'integrità dei costumi e l'esercizio delle cristiane virtù, per condurre tutti verso la felicità eterna. "*Quoniamque societas est, uti diximus, perfecta, idcirco vim habet virtutemque vitae, non extrinsecus haustam, sed Consilio divino et suapte natura insitam: eademque de caussa nativam habet legum ferendarum potestatem, in iisque ferendis rectum est eam subesse nemini: itemque aliis in rebus, quae sint iuris sui, oportet esse liberam*"⁷⁰. "*Ea enim cum magistra sit et dux homini generi a Deo data, conferre*

⁶⁶ LEONE XIII, *Epistola apostolica Vigesimoquinto anno*, in ASS, vol. XXXIV, 1891-92, p. 522. Si fa presente che non esiste una traduzione in lingua latina negli *Acta Sanctae Sedis* e neppure nel sito www.vatican.va.

⁶⁷ Le espressioni sono contenute in una lettera scritta dall'episcopato americano, *Epistola Auspicatam illam*, 3 marzo 1902, come riportato da ROSARIO F. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 18.

⁶⁸ EDGAR HOCEDEZ, *Histoire de la théologie au XIXe siècle*, P. III, cit., p. 387.

⁶⁹ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 711.

⁷⁰ *Ibidem*. Ancor più incisivamente nella *Longinaque oceani* esposta la natura giuridica della Chiesa ne descrive il suo fine ultimo che è la *reductio ad unitatem*, con particolare attenzione a coloro che dissentono dalla fede pur essendo comunque cristiani. LEONE XIII, *Epistola enciclica Longinqua Oceani*, 6 gennaio 1895, in ASS vol. XXVII, 1894-95, p. 387-399: "*Quid autem est Ecclesia aliud, nisi societas legitima, voluntate iussuque Iesu Christi conservandae morum sanctitatis tuendaeque religioni condita? Hanc ob rem, quod saepe ex hoc pontificatus fastigio persuadere conati sumus, Ecclesia quidem, quamquam per se et natura sua salutem spectat animorum, adipiscendamque in caelis felicitatem, tamen in ipso etiam rerum mortalium genere tot ac tantas ultro parit utilitates, ut plures maioresve non posset, si in primis et maxime esset ad tuendam huius vitae, quae in terris degitur, prosperitatem instituta*, p. 389 (...) "*Ad reliquos iam cogitatio convertitur, qui nobiscum de fide christiana dissentiunt: quorum non paucos quis neget hereditate magis, quam voluntate dissentire? Ut simus de eorum salute*

*operam potest praecipue accommodatam maximis temporum conversionibus in commune bonum temperandis, caussis vel impeditissimis opportune dirimendis, recto iustoque, quae firmissima sunt fundamenta reipublicae, provehendo (...)*⁷¹. Leone XIII ribadisce il principio dualistico⁷² come fondamento teologico della relazione col potere secolare, anche in modi che sembrano anticipare le dinamiche attuali della laicità, e che gli procurano accuse di compiacenza con i principi del liberalismo⁷³.

Si pensi alla concessione fatta al partito tedesco di Centro di continuare la rappresentanza al Reichstag perché nelle questioni che hanno un carattere eminentemente politico i cattolici sono liberi e la Santa Sede non deve intervenire: “nulla è più alieno da essa (Chiesa) che il sottrarre un qualunque diritto a uno Stato”⁷⁴, ma ammonisce Pecci quest’ultimo dall’appropriarsi di qualche parte dei diritti della Chiesa. La tutela dei diritti della Chiesa cattolica, spesso

solliciti, quo animi ardore velimus ut in Ecclesiae complexum, communis omnium matris, aliquando restituantur, Epistola Nostra Apostolica Praeclara novissimo tempore declaravit. Nec sane destituimur omni spe: is enim praesens respicit, cui parent omnia, quique animam posuit ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum (2). Certe non eos deserere, non linquere menti suae debemus, sed lenitate et caritate maxima trahere ad nos, omnibus modis persuadendo, ut inducant animum introspicere in omnes doctrinae catholicae partes, praeiudicatasque opiniones exuere”, p. 398.

⁷¹ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714.

⁷² Ivi, p. 712: “*Princeps enim atque opifex mundi Deus, qui hominum congregationi et civilem et sacram potestatem providentissime praeponit, distinctas quidem permanere eas voluit, at vero seiunctas esse et conflare vetuit. Quin immo cum Dei ipsius voluntas, tum commune societatis humanae bonum omnino postulat, ut potestas civilis in regendo gubernandoque cum ecclesiastica conveniat. Hinc sua et propria sunt imperio iura atque officia, sua item Ecclesiae: sed alterum cum altera concordiae vincolo colligatum esse necesse est. — Ita sane futurum, ut Ecclesiae imperiique necessitudines mutuae ab illa sese expediant perturbatione, quae nunc est, non uno nomine improvida, bonisque omnibus permolesta: pariterque impetrabitur, ut non permixtis, neque dissociatis utriusque rationibus, reddant cives quae sunt Caesaris, Caesaris, quae sunt Dei, Deo*”.

⁷³ LEONE XIII, *Epistola enciclica Diuturnum illud*, 29 giugno 1881, in ASS, vol. XIV, 1881, pp. 3-15, in particolare p. 4: “*Haec, quae sunt ante oculos, communium rerum discrimina, gravi Nos sollicitudine afficiunt, cum securitatem principum et tranquillitatem imperiorum una cum populorum salute propemodum in singulas horas periclitantem intueamur. — Atqui tamen religionis christianae divina virtus stabilitatis atque ordinis egregia firmamenta reipublicae peperit, simul ac in mores et instituta civitatum penetravit. Cuius virtutis non exiguus neque postremus fructus est aequa et sapiens in principibus et populis temperatio iurium atque officiorum*”; e p. 13: “*Proiecto Ecclesia Christi neque principibus potest esse suspecta, neque populis invisa. Principes quidem ipsa monet sequi iustitiam, nullaque in re ab officio declinare: at simul eorum roborat multisque rationibus adiuvat auctoritatem. Quae in genere rerum civilium versantur, ea in potestate supremo imperio eorum esse agnoscit et declarat: in iis, quorum iudicium, diversam licet ob causam, ad sacram civilemque pertinet potestatem, vult existere inter utramque concordiam, cuius beneficio funestae utrique contentiones devitentur. Ad populos quod spectat, est Ecclesia salui cunctorum hominum nata, eosque semper dilexit uti parens*”.

⁷⁴ Dal discorso dell’On. Windthorst all’Assemblea di Colonia il 6 febbraio 1887, in *Il Papa e l’Assemblea di Colonia*, in *Il Divin Salvatore, Cronaca Cattolica*, 23 febbraio 1887, anno XXIII, n. 42, Tipografia degli artigiani di San Giuseppe, Roma, 1887, pp. 670-671.

oggetto di contrattazione nei Concordati⁷⁵, ha uno scopo benefico per l'intera società civile, vale a dire la creazione di un legame più saldo tra le nazioni, assai desiderabile per le condizioni in cui versa l'Europa e "*ad taetra bellorum discrimina praecavenda*"⁷⁶. "*Civilis hominum coniunctionis talenme esse natura statum?*"⁷⁷, si chiede il Pontefice, e risponde che non si possa uscire da questa condizione e conseguire una vera pace se non per grazia di Gesù Cristo. Infatti, nulla è più efficace della virtù cristiana, e anzitutto della giustizia, al fine di tenere a freno l'ambizione, il desiderio della roba d'altri e la rivalità, che sono le fauci incendiarie delle guerre; è grazie a questa virtù che possono rimanere integri sia i diritti delle nazioni e il rispetto dei trattati, sia i vincoli di fratellanza, purché si sia convinti che "*Iustitia elevat gentes* (Pr 14,34)"⁷⁸. Bisogna guardare alla Chiesa come madre comune⁷⁹ conciliatrice dei principi, nata per giovare ad entrambi, potere secolare e potere spirituale, con l'autorità e il consiglio. Da queste premesse discende che la missione affidata da Dio all'Europa sia propagare per tutta la terra la civiltà cristiana, l'unica in grado di garantire la salvezza del bene pubblico "*Pariter domi suppetet inde praesidium salutis publicae multo certius ac validius, quam quod leges et arma praebent*"⁸⁰. D'altra parte in alcuni manuali di diritto internazionale dell'epoca era chiaro anche il riferimento alla morale cristiana, spesso unita alle acquisizioni darwiniane sulla superiorità della specie, più adatta del diritto internazionale stesso a regolamentare le relazioni con le popolazioni considerate incivili⁸¹, e a costruire fondamenti concettuali e giuridici per le ambizioni imperialistiche degli Stati europei.⁸²

⁷⁵ All'epoca dell'Enciclica citata i Concordati stipulati dalla Chiesa Cattolica sono i seguenti: Paesi Bassi (1827), Russia (1847), Spagna (1851 e 1859), Portogallo (1857), l'Austria (1855), Svizzera (1828 e 1845), Baviera (1817) coi vari stati italiani (Sardegna, 1817 e 1841); Regno delle Due Sicilie, (1818 e 1834 ma pubblicato 1839; Toscana (1851) con la Prussia (1821), il Hannover (1824), il Wurttemberg (1857), il Baden (1859), il Montenegro (1886), l'Inghilterra (1890) per Malta. In America con le repubbliche di Costa Rica (1853), Guatemala (1853), Haiti (1860), Honduras (1861), Ecuador (1861 e 1881), Nicaragua (1862), San Salvador (1862), Colombia (1887 e 1892), così ARNALDO BERTÒLA (1889-1965), voce *Concordato*, in Enciclopedia Treccani, 1931, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/concordato_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/concordato_(Enciclopedia-Italiana)/). Vedi anche MARIO FALCO, voce Concordato ecclesiastico, in *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1937, pp. 650 ss. e GIOVANNI LO GRASSO S.J., voce *Concordati*, in Enciclopedia Cattolica, Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, Città del Vaticano 1950, vol. IV, coll.186-194.

⁷⁶ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714.

⁷⁷ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714

⁷⁸ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714.

⁷⁹ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 711: "*Vos Ecclesia communis parens*".

⁸⁰ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 714

⁸¹ ALPHONSE RIVIER, *Principes du Droit de Gens*, T I, Arthur Rousseau, Paris, 1896, p. 17.

⁸² STEFANO MANNONI, *Potenza e Ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'e-*

4. Uno sguardo al contesto internazionale: il contributo di Papa Pecci

Leone XIII, nel dipingere il quadro del contesto internazionale, centra un punto nevralgico della storia del suo tempo: il nodo di collegamento tra la scoperta di nuove terre, l'attività missionaria e il colonialismo⁸³. "*Omnes igitur pari studio demus operam ut concordia vetus, communis boni causa, restituitur. Eiusmodi reconciliandae concordiae, pariterque beneficiis christianae sapientiae late propagandis, opportuna maxime fiunt tempora, propterea quod humanae fraternitatis sensa numquam altius in animos pervasere, neque ulla aetate visus homo sui similes, noscendi opitulandique causa, studiosius anquirere. Immensos terrarum marisque tractus celeritate incredibili currus et navigia tranvehuntur; quae sane egregios fructus afferunt, non ad commercia tantummodo curiositatemque ingeniorum, sed etiam ad verbum Dei ab ortu solis ad occasum late disseminandum*"⁸⁴, si legge nella *Praeclara gratulationis*. Il quadro del contesto di diritto internazionale dopo l'esperienza napoleonica è dipinto a tinte fosche, le sue regole sono quelle stabilite dal Congresso di Vienna del 1815, con il Regolamento sulle Relazioni internazionali, completato con il Protocollo di Aix-la-Chapelle o Aquisgrana del 1818, nel quale le potenze europee dichiarano di mantenere un'intima unione cementata dai legami della fratellanza cristiana. Viene prevista anche ad una ridefinizione della posizione giuridica dei rappresentanti pontifici⁸⁵, art. 118 n. 17, merito

quilibrio europeo (1870-1914), Giuffrè Editore, Milano, 1999, p. 106.

⁸³ CLAUDIO MARIO BETTI, *Le missioni religiose*, in CARLA GHEZZI (a cura di), *Fonti e problemi della politica coloniale italiana*, cit., T. III, pp. 702-727.

⁸⁴ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 716.

⁸⁵ Se volessimo trovare un inizio di questo ruolo dovremmo tornare indietro sin dagli albori della Chiesa nascente così come ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli in merito a Barnaba. Storicamente la Segreteria di Stato vede i suoi inizi con la costituzione Apostolica *Non Debet Reprehensibile* (31 dicembre 1487) e l'istituzione della Segreteria Apostolica composta da ventiquattro cardinali guidati dal *Secretarius domesticus* il cui ruolo primario era quello di fare da ponte tra la Segreteria e il Papa e di coordinare i lavori prevalentemente ad intra. A questa figura si aggiunse, durante il pontificato di Leone X, quella del *Secretarius intimus* che si occupava del coordinamento degli affari di Stato insieme coi Nunzi Apostolici. Nel 1793 Pio VI istituisce la congregazione *Super negotiis ecclesiasticis regni Galliarum*; prima di allora i papi erano soliti riunire il concistoro per affrontare questioni di eccezionale importanza e affari che coinvolgevano la Chiesa e i rapporti con i governi civili. Pio VI inaugurò così un nuovo modo per permettere alla Chiesa di dialogare con le istituzioni civili e, in special modo, per affrontare gli eventi della Rivoluzione francese. Questa congregazione continuò ad occuparsi degli interessi religiosi in Francia, cercando al tempo stesso di ristabilire i rapporti politici tra Parigi e Santa Sede. Il ruolo di questa congregazione finirà allorché il Pontefice verrà deportato (1798). Verrà nuovamente ristabilita durante il pontificato di Pio VII e nel 1814 darà origine alla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici. Una lettera (19 luglio 1814) del card. Bartolomeo Pacca a Francesco Luigi Fontana, generale dei Barnabiti, discuteva sulla ricostituzione della congregazione con il nuovo nome di *Congregatio Extraordinaria Praeposita Negotiis Ecclesiasticis Orbis Catholici*. Fu su suggerimento di Pacca che l'autorità della congregazione per gli affari di Francia fu estesa a tutte

dell'operato di quella complessa figura di uomo di Chiesa e di politica che è il Cardinale Ercole Consalvi (1757-1824)⁸⁶, grazie al quale vengono restituiti alla Santa Sede la maggioranza dei suoi domini temporali, e, di fatto, si riconosce la Santa Sede come il più antico soggetto di diritto diplomatico.

Ma è il Pontificato di Leone XIII a dare maggior vigore e importanza ai Nunzi, scelti peraltro con grande sapienza diplomatica⁸⁷, e ai Legati presso i popoli cattolici. La perdita dello Stato Pontificio inaugura un animato e complesso dibattito pluridisciplinare, tra giuristi, politici e teologi, sulla persistenza della natura pubblicistica del Pontefice e dei suoi rappresentanti nella scena internazionale⁸⁸. Probabilmente scervo dal peso della politica secolare il papato scorge l'occasione per concentrarsi sulla realizzazione dei propri fini ecclesiali, senza mai rinunciare alla rivendicazione del proprio ruolo storico di soggetto pubblico attivo. Gli anni seguenti ai fatti del 1870 registrano un corposo consolidamento dell'attività delle nunziature, in Europa così come oltre oceano⁸⁹.

le questioni che sorgessero con le altre nazioni. Vedi NICCOLÒ DEL RE, *La Curia Romana, lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, quarta edizione, 1997; Sulle origini dell'attività diplomatica della Santa Sede: ROBERT ANDREW GRAHAM, *Vatican Diplomacy: Study of Church and State on the International Plane*, Princeton University Press, 1959, pp. 129-130; HYGINUS EUGENE CARDINALE, *The Holy See and International Order*, London, 1976; CARLO CURTI GIALDINO, *Lineamenti di Diritto Diplomatico e Consolare*, 3° ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 17-18.

⁸⁶ Sulla personalità eclettica dell'altro prelato, il Segretario di Stato per eccellenza si veda TARCISIO BERTONE, *Ercole Consalvi: una singolare personalità ecclesiastica*, in ROBERTO REGOLI *Cardinale Ercole Consalvi, 250 anni dalla nascita*, Atti del convegno di Roma, 8 giugno 2007, in *Neoclassico*, 30, p. 21-29 e per una corposa rassegna bibliografica si veda *ivi*, ROBERTO REGOLI, *La storiografia consalviana*, pp. 31-70 e note *ivi* presenti.

⁸⁷ Vedi ANGELO ANDREA DI PESARO, *La diplomazia vaticana*, cit., p. 22.

⁸⁸ L'imponente la bibliografia sul tema impedisce una esaustiva sintesi. *Ex multis* si vedano: ENRICO GEFFKEN, *La condizione del Sommo Pontefice nel diritto internazionale*, traduzione dal tedesco, G.G.A Uebelhart, Pisa, 1886, in particolare p. 1 e pp. 12-23; FRANCESCO SCADUTO, *La sovranità personale del Papa*, in *Questioni costituzionali*, Firenze, 1885, p. 378 ss.; CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, Cammelli, Firenze, 1902, pp. 411-458; GIULIO DIENA, *Principi di Diritto Internazionale*, Albrighi-Segati, Milano-Roma-Napoli, 1910, pp. 172-185; ARTURO CARLO JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1919, p. 188 ss.; PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1935, p. 83 e ss e *Id.*, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel 'jus publicum ecclesiasticum'*, Firenze 1936; HYGINUS EUGENE CARDINALE, *The Holy See and the International Order*, Colin Smythe, Gerraard Cross, 1976, p. 78 ss.; GAETANO ARANGIO RUIZ, *On the Nature of the International Personality of the Holy See*, in *Revue belge de droit international*, 1996, p. 354 e ss; 7; JEAN L. TOURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, 2003, p. 370 e *Id.*, *La Santa Sede e l'etica internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, 16, 2004, pp. 255-258; BRUNO CONFORTI, *Diritto internazionale*, 10 ed., Napoli 2014, pp.33-34; ANTONIO CASSESE, *Diritto internazionale*, 2 ed., il Mulino, Bologna, 2006, pp. 183-184.

⁸⁹ ROBERT ANDREW GRAHAM S. J., *The rise of the double diplomatic corps in Rome: a study in international practice (1870-1875)*, 1, Matinus Nijhof, La Haiye, 1952, p. 97; MICHAEL F. FEDELKAMP,

Leone XIII vede sé stesso come un papa politico, sebbene nella sua pastorale i riferimenti politici siano abbastanza velati⁹⁰, che ritiene necessario porre fine all'isolamento in cui si era chiuso il suo predecessore. Lo stesso Leone XIII lo afferma il 20 agosto 1880 in un'allocuzione ai cardinali citando Pio VI: è diritto del Romano Pontefice, "*ex intima vi ac natura primatus (...) constanti Ecclesiae disciplina a primis usque saeculis deducta*"⁹¹, avere in certi luoghi qualcuno che rappresenti la sua persona ed eserciti in modo permanente la sua giurisdizione e la sua autorità che "*divinitus obtinet in universam Ecclesiam*"⁹². Egli è perfettamente consapevole del compito che Cristo stesso ha assegnato alla sua Chiesa: "*Quo vero tam singularia beneficia, quamdiu essent homines, tamdiu in terris permanerent, Ecclesiam constituit vicariam muneris sui, eamque iussit, in futurum prospiciens, si quid esset in hominum societate perturbatum, ordinare; si quid collapsum, restituere*"⁹³. La Chiesa possiede quello *spiritus vitalis*, che la pone come "*optimam (...) humani generis custodem ac vindicem (Ecclesiam); cuius sapientia et fugam temporum, et iniurias hominum, et rerum publicarum vicissitudines innumerabiles victrix evasit*"⁹⁴. Essa si pone come *consociatio plena atque perfecta iuris*, dotata di *summa potestas* che Grozio (1583-1645) riteneva elemento indispensabile ad identificare un soggetto giuridico pubblico⁹⁵. Il vero ruolo da protagonisti dei nunzi apostolici viene assunto con la diffusione della *Rerum novarum* nei paesi del mondo, che suggerisce una serie di azioni prodromiche ad un mutamento delle politiche governative e del tessuto sociale. La proposta della Chiesa dopo tre è diretta dopo secoli alla ricostituzione del tessuto cristiano delle

La diplomazia pontificia. Da Silvestro I a Giovanni Paolo II. Un profilo, Jaca Book, Milano, 1995, pp. 80-83; ROBERT JOHN ARAUJO S.J., *The Holy See -International Person and Sovereign*, in *Ave Maria International Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2011, p. 11.

⁹⁰ Interessante la ricostruzione della "mente politica" di Giocacchino Pecci attraverso l'analisi della sua pastorale, prima come vescovo e poi come cardinale da parte del Vaticanista liberale, ma amico della religione, RUGGIERO BONGHI, *Leone XIII e l'Italia*, Fratelli Treves Editori, Milano, 1878, p. 70.

⁹¹ LEONE XIII, *Allocuzione ai Cardinali*, 20 agosto 1880, in ASS, XIII, 1880, pp. 49-55, in particolare p. 53.

⁹² LEONE XIII, *Allocuzione ai Cardinali*, 20 agosto 1880, in ASS, XIII, 1880, pp. 49-55, in particolare p. 53.

⁹³ LEONE XIII, *Epistola enciclica Arcanum Divinae*, 10 febbraio, 1880, in ASS, XII, 1879, pp. 385-402., in particolare p. 386.

⁹⁴ LEONE XIII, *Epistola enciclica Arcanum Divinae*, 10 febbraio, 1880, in ASS, XII, 1879, pp. 385-402., in particolare p. 391.

⁹⁵ "*Summam Potestatem intelligo personam aut coetum, cui impérium fit in populo, solius Dei imperio subditum*", si tratta di un brano tratto da un'opera di Grozio, *De imperio summarum potestatum circa sacra*, edita intorno al 1614, citato da ANDREA CASPANI, *Il De imperio summarum potestatum circa sacra di Grozio*, in *Rivista Di Filosofia Neo-Scolastica*, vol. 79, no. 3, 1987, pp. 382-419, in particolare p. 409.

nazioni e dei popoli lacerato dalla Riforma protestante, avviando un dialogo coinvolgente sotto il profilo umano. I nunzi sono “i canali naturali attraverso i quali la realtà delle Chiese locali parla con Roma”⁹⁶, e attraverso i quali le nazioni ospitanti le diverse Chiese locali parlano con Roma. La cifra politica del pontificato di Leone XIII si manifesta nella corposa rete di relazioni intessuta con i sovrani nazionali e nei riflettori riaccesi sulla Santa Sede, oscurata nel suo ruolo di soggetto politico protagonista dopo la Pace di Westfalia (1648), che segna la transizione verso un diritto internazionale moderno prodotto da una comunità divenuta religiosamente pluralista⁹⁷ e tendente all’attuazione di un principio di equilibrio solidale tra le Nazioni⁹⁸. La politica leonina mai nega o mistifica la *ratio religiosa*, ovvero il fondamento teologico del proprio intervento *ad extra* nella *sollicitudo omnium ecclesiarum*⁹⁹.

Gli insegnamenti dottrinali vengono ancorati ad una dimensione pubblica e sociale che ha lo scopo di chiarirli, da una parte, e dall’altra difenderli dagli attacchi delle dottrine contemporanee¹⁰⁰. Il richiamo indefesso di Papa Pecci alle dottrine cattoliche non è volto tanto al loro accomodamento alla realtà, quanto, al contrario, per modellare questa su quelle. Se nella rilettura storica, spesso sminuente delle personalità dei pontefici, si suole evidenziare il carattere spirituale o politico del loro ministero, di Papa Pecci si può dire che egli seppe zelare equilibratamente sia gli interessi della Cristianità, sia le questioni temporali, personificando il ruolo completo di successore di Pietro, nella cattedra come nel suo trono. Grazie al suo carattere complesso “very

⁹⁶ GIORGIO RUMI, *La Rerum Novarum nella corrispondenza dei Nunzi*, in *Publications de l'École Française de Rome*, Année 1997 232 pp. 233-240, in particolare p. 238. Sulla figura del nunzio pontificio si veda: HYGINUS EUGENE CARDINALE, *La missione della diplomazia pontificia*, in *Studi Cattolici*, 1960, pp. 58-62; GUY VAN DE BRANDE, *Il ruolo politico della diplomazia pontificia*, in *Concilium*, 1982, pp. 1005-1013; CARLO CURTI GIALDINO, *Lineamenti di Diritto Diplomatico e Consolare*, 3° ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 18.

⁹⁷ SERGIO MARCHISIO, *Corso di Diritto Internazionale*, cit., pp. 5-8. Sui cambiamenti di prospettiva del diritto internazionale rispetto al fattore religioso predominante della cattolicità fino a Westphalia si vedano MICHAEL F. FEDELKAMP, *op. cit.*, pp. 62.68 e ROBERT GRAHAM, *Vatican Diplomacy: Study of Church and State on the International Plane*, Princeton University Press, 1959, pp. 129-130.

⁹⁸ CARLO MORANDI, “Il Concetto Della Politica d’equilibrio Nell’Europa Moderna”, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 98, no. 1 (373), 1940, pp. 3-19, in particolare p. 8: “Gli Stati di Westfalia segnano un primo riconoscimento ufficiale della solidarietà d’interessi degli Stati moderni, i quali non ammettendo più alcuna autorità estranea alla propria, sono indotti a cercare in sé stessi e nei mutui rapporti d’alleanza un rimedio contro ogni abuso di forza ed ogni minaccia egemonica; e quindi si organizzano, e pongono in primo piano il principio d’equilibrio considerato come garanzia di stabilità e sicurezza”.

⁹⁹ Sul fondamento teologico del diritto di legazione del pontefice si veda GIOVANNI BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell’ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Giappichelli Editore, Torino, 1996, p. 181-183.

¹⁰⁰ FILIPPO MEDA, “L’Opera politica di Leone XIII”, in *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 1, no. 1, 1929, pp. 3-24, sul punto vedi p. 3.

smooth and tactful and charming (...) dramatic at times", alla sua capacità di non nascondere sentimenti e sensibilità, rispetto alla figura del suo predecessore, manifesta interesse per le questioni temporali, sulle quali interviene dialogando con il potere secolare¹⁰¹, viene definito come un pontefice preminentemente diplomatico, cui si attribuisce il cliché di "*Leo the negotiator*"¹⁰².

La sua voce autorevolmente imperiosa sulla pace non è rimasta inascoltata dai potenti dell'epoca, anche dai più anticlericali come alcuni francesi¹⁰³, come lo stesso Bismark¹⁰⁴, al quale papa Pecci viene affiancato per le rare doti politiche e diplomatiche, "*the master-diplomat, a sort of ecclesiastical Bismark*"¹⁰⁵, o dai non cristiani come il sultano di Istanbul, lo Scià di Persia o l'Imperatore del Giappone¹⁰⁶, credo sia tra le figure più determinanti del XIX secolo, colui che contribuisce a traghettare l'occidente verso la vera modernità, una modernità ovviamente illuminata dalla fede cristiana e vivificata dalla pace e dalla cultura¹⁰⁷.

Un unico moto interiore guida il pontefice nel suo magistero, la sentita responsabilità di riordinare la realtà sociale, politica, culturale: dell'Europa, prima tra tutte le comunità, e poi del mondo intero. Leone XIII si rivolge ai paesi dell'est e dell'ovest, col medesimo afflato e costruisce raffinati dialoghi che sembrano prodromici alla creazione stessa del diritto internazionale moderno. La transeunte complessità delle vicende storiche richiede che i papi manifestino peculiari competenze, di volta in volta, adeguate alle congiunture temporali. Papa Pecci, definito papa eminentemente politico, a volte in

¹⁰¹ JAMES E. WARD, *Leo XIII: "The Diplomat Pope"*, in *The Review of Politics*, Vol. 28, No. 1 (Jan., 1966), pp. 47-61, in particolare, pp. 52-54.

¹⁰² JAMES E. WARD, *Leo XIII: "The Diplomat Pope"*, in *The Review of Politics*, Vol. 28, No. 1 (Jan., 1966), pp. 47-61, in particolare, p. 50.

¹⁰³ In particolare sull'opinione di eminenti politici francesi come il Léon Gambetta che di Pecci dice sia "*more diplomat than priest*", *ivi*, p. 47.

¹⁰⁴ Bismarck auspica l'elezione di un papa conciliante dopo Pio IX, e saluta l'elezione di Papa Pecci chiamandolo "*friedliebender Paps*" e più avanti in una lettera di ringraziamento lo chiamerà addirittura Sire, quasi a riconoscerne la sovranità, vedi ERNS LLEWELLYN WOODWARD, *The Diplomacy of the Vatican under Popes Pius IX and Leo XIII*, in *Journal of the British Institute of International Affairs*, Vol. 3, No. 3 (May, 1924), pp. 113-138, in particolare p.130 e p. 132 e RAFFAELE DE CESARE, *op. cit.*, pp. 137-160 in particolare p. 148.

¹⁰⁵ JAMES E. WARD, *Leo XIII: "The Diplomat Pope"*, *cit.*, p. 48.

¹⁰⁶ ROSARIO F. ESPOSITO, *Leone XIII e l'Oriente cristiano. Studio storico sistematico*, *cit.*, *Introduzione*, p. 7.

¹⁰⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, RELAZIONE DEL CAR. RENATO RAFFAELE MARTINO, *Papa Leone XIII nel passaggio tra due secoli*, Sabato 15 novembre 2003, in https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20031115_martino-leo-xiii_it.html#:~:text=Modalit%C3%A0%20ed%20accentuazioni%20cambiarono%2C%20ma,che%20la%20costruzione%20della%20societ%C3%A0.

senso sminuente, o perfino compiacente con la politica eversiva italiana, da una storiografia in parte ostile e faziosa¹⁰⁸, è uno dei protagonisti indiscussi di un'epoca complessa, tormentata dalle conseguenze della Rivoluzione illuminista che si mescolano, e contaminano vicendevolmente con quelle nascenti della Restaurazione, generando un diffuso sentimento di scorata confusione, soprattutto nei cattolici, rassicurati, però, dal pacificante ma mai remissivo magistero leonino¹⁰⁹. Nel piano restauratore di Papa Pecci, campeggia l'idea del "concerto europeo", quel *balance of power*¹¹⁰, tra le potenze storiche, nato dall'intuizione di Metternich al Congresso di Vienna¹¹¹ in virtù del quale le potenze nazionali, di ispirazione cristiana, identificandosi con l'Europa stessa, si impegnano per la costruzione di un sistema di stabilità che fa della consultazione e della mediazione il *modus operandi* nella soluzione dei conflitti¹¹².

Se Dio è autore della natura e la socialità si pone come necessità di natura, l'ordine che regola la socialità ne è condizione indeclinabile e si esprime nella legittimazione dell'impero dell'autorità, unica in grado di garantire questo ordine. Da parte loro, i consociati rivendicano il diritto che tale ordine sia

¹⁰⁸ All'interno del Conclave stesso Gioacchino Pecci viene ostacolato da alcuni elettori più restauratori, come i Cardinali Randi, Monaco, Oreglia e Sacconi, vedi quanto riportato da RAFFAELE DE CESARE, *op. cit.*, p. 10. Emblematico dello spirito anticlericale del tempo l'opuscolo di RUGGERO BONGHI, *Leone XIII e il Governo italiano*, Tipografia Elzeviriana, Firenze, 1882, *Introduzione*, pp. 5-7 e su Leone XIII pp. 9 e 10 dove, comunque, si evidenziano le doti politico diplomatiche del nuovo Pontefice, *ad intra* e *ad extra*.

¹⁰⁹ FILIPPO MEDA, *L'opera politica di Leone XIII*, cit., p. 5

¹¹⁰ CARLO MORANDI, *Il concetto della politica d'equilibrio nell'Europa moderna*, in *Archivio Storico Italiano*, Vol. 98, No. 1, 373, 1940, pp. 3-19; MAURIZIO BAZZOLI, *L'equilibrio di potenza nell'età moderna: dal Cinquecento al Congresso di Vienna*, Unicopli, Milano, 1998; EVA BONETTO, *A long and winding road to the balance of power*, Università Ca' Foscari, Venezia, 2023.

¹¹¹ Sul tema si veda *ex multis*: VITTORIO CRISCUOLO, *Il congresso di Vienna*, Bologna, Il Mulino, 2015; LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *Metternich*, Roma, Salerno, 2014. "Il Congresso di Vienna è stato il luogo in cui si è tentato di rafforzare e perpetuare quel culmine, con una prodigiosa interpretazione (ad opera principalmente di Talleyrand) del principio di legittimità che, trasponendo sul piano internazionale il primato dei sovrani, in virtù della loro continuità dinastica, mirava a rafforzare lo *status quo ante*, prendendo nello stesso tempo atto però del crescente condizionamento internazionale degli obiettivi e delle ambizioni politiche nazionali", così PIERANGELO SCHIERA, *Fine di un'epoca? L'Unità di Italia nel concerto europeo delle nazioni / End of an epoch? Italy Unification within the European agreement of the nations*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 22, II, 2011, p. 9, in http://www.storiacostituzionale.it/doc_22/GSC_22_Schiera.pdf.

¹¹² Il cuore della tesi di Metternich è che la stabilità internazionale sia la conseguenza di un ordine interno a ciascuno degli Stati coinvolti, ragion per cui vanno ripudiate e soppresse le istanze rivoluzionarie in quanto "solo sull'idea dell'ordine può riposare l'idea di libertà", così MASSIMO DE LEONARDIS in *Radici cristiane*, maggio 2014, in <https://www.radici cristiane.it/2014/05/storia/lordine-di-metternich/>. Un sistema, insomma, che comprime la libertà nel nome della pace. Ogni problema europeo doveva ricevere una soluzione europea, prima di agire verso una modifica dello *status quo* era necessario consultare le altre potenze per ottenerne il consenso, i piccoli stati andavano protetti ma non partecipavano alle decisioni.

conforme a natura, così come da Dio pensata, e, quindi, conforme alla giustizia intesa come “commisurazione dei pesi individuali ai bisogni collettivi”¹¹³. Accettando l'intervento di mediazione, come manifestazione della teorica della *potestas indirecta in temporalibus*¹¹⁴, Leone XIII recupera la tradizione medioevale che vede nel Papato un arbitro storicamente riconosciuto nelle contese internazionali, un padre comune nelle discordie tra in principi cristiani, tutore e vindice allo stesso tempo, arbitro secondo il diritto dell'equità, si dice di lui in uno scritto del tempo¹¹⁵. La rilevanza internazionale di cui gode l'atteggiamento di Leone XIII ci porta a considerare che questo impatto valga “di più per ciò che propone, insegna e suggerisce alla coscienza universale, che per l'importanza stessa della controversia che si trattava di dirimere”¹¹⁶, così si dice dell'intervento di Papa Pecci nel conflitto ispano-tedesco delle Caroline¹¹⁷.

Modulazioni, peso e conseguenze differenti si prospettano a seconda se il pontefice si ponga come arbitro o mediatore in una questione internazionale. L'arbitro non necessariamente deve sentirsi implicato nella questione che dipende dal suo arbitraggio. In ogni caso, se la sua azione, equilibrata e giusta, produce risultati, l'arbitro vede accresciuta la sua posizione di prestigio presso le nazioni, imponendo di autorità una decisione alla quale i contendenti debbono obbedire. Il mediatore, invece, colui che media essendo coinvolto nella vicenda deve dimostrare doti peculiari di equilibrio per evitare prevaricazioni del proprio *modus agendi*, e, comunque, lascia alle parti la libera scelta di porre in atto quanto proposto o deciso. Opera prima dell'attività diplomatica di rilievo internazionale di Papa Pecci, acclamato come il “rappresentante terreno del Principe della Pace”¹¹⁸, è la questione delle Caroline, che vede opposti gli

¹¹³ FILIPPO MEDA, *L'opera politica di Leone XIII*, cit., p. 6.

¹¹⁴ GIOVANNI BARBERINI, *L'opera politica di Leone XIII*, cit., p. 238.

¹¹⁵ EDOARDO SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, cit., pp. 6-7 e dello stesso *Id.*, *Il pontificato di Leone XIII*, vol. II, cit., p. 220. Si suggerisce la lettura di un piccolo opuscolo del tempo nel quale si celebra l'attività diplomatica di Leone XIII con i principali potentati europei come strategia volta al ripristino del potere temporale, ANGELO ANDREA DI PESARO, *La diplomazia vaticana e la questione del potere temporale*, Tipografia A. Befani, Roma, 1885, in particolare pp. 15, 22 e 25.

¹¹⁶ L'espressione è del teologo gesuita francese Yves de la Brière pronunciata a Parigi nel febbraio del 1931, e riportata da FERNANDO DE LA SALA, *La mediazione di Leone XIII nel conflitto delle Caroline*, p. 2, in https://www.unigre.it/unigre/sito/PUG_HG_030820150936/uv_papers/755/CarolineLeoneXIII.pdf. I documenti relativi all'intervento di Leone XIII sono pubblicati nell'editoriale *Cose Romane* del 28 gennaio 1886, in *La Civiltà Cattolica*, serie III, Vol. I, quaderno 853, Luigi Manuelli, Firenze, 1886, pp. 360-370.

¹¹⁷ EDOARDO SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, cit., pp. 6-9.

¹¹⁸ Il racconto di questa vicenda è affidato al biografo ufficiale di Leone XIII BERNARD O'REILLY, *Vita di Leone XIII*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1887, pp. 486-505, in particolare p. 501.

interessi del regno di Spagna e della più potente Germania di Bismark

Il lodo di Leone XIII del 22 ottobre 1885, non affronta le singole questioni specifiche sollevate, ma propone una soluzione che non svisciva nessuna delle parti in causa, una soluzione che invita alla convergenza su due punti: la sovranità spagnola e il diritto al libero commercio alla Germania. Tale, diventa, poi, il tenore degli accordi formali tra i due paesi¹¹⁹. La personalità di Gioacchino Pecci rivela sfumature complesse, alcune delle quali colte dai suoi stessi contemporanei. Ad esempio alla costante predicazione dei principi evangelici Leone XIII nei 25 anni del suo pontificato sembra avere affiancato, in alcune circostanze, anche una massima del Guicciardini che lo ha guidato nella ricerca di mutevoli equilibri da creare nelle relazioni diplomatiche con i reggenti secolari: "un principe che col mezzo del suo ambasciatore vuole ingannar l'altro, deve prima ingannar l'ambasciatore, perché opera o parla con maggior efficacia credendo che così sia la mente del suo Principe, il che non farebbe se credesse esser simulazione"¹²⁰. Il punto di partenza della posizione di Leone XIII sulle questioni internazionali è riferito dal Cardinale Mariano Rampolla (1843-1913)¹²¹ al Nunzio presso la Germania bismarckiana: "Il Santo Padre ha troppo presente al suo pensiero il compito della sua altissima missione universale nel mondo, che abbraccia tutte le genti senza preferenza di razza e di nazionalità. Però sta nel sacro suo carattere di Padre universale di non prender parte alle alleanze politiche. Egli, in tali questioni che minacciano l'Europa di grandi disastri, si adopererà sempre per la pace, per conservare la quale è disposto anche ad interporre tutta la sua influenza e manterrà la più rigorosa neutralità nell'ordine politico. Ciò del resto non impedisce ch'esso non abbia a procurare di promuovere ovunque gli interessi religiosi e coltivare le buone relazioni con tutti i governi"¹²².

¹¹⁹ Sull'Arbitrato delle Caroline LUIGI PALMA, *La mediazione del Papa nella questione delle Caroline e il Diritto Internazionale*, in *Rassegna di Scienze e Politiche sociali*, anno III, Vol. II, Direzione, Firenze, 1885, pp. 599-613. L'intervento nella questione ispano-germanica rappresenta probabilmente solo il più famoso atto diplomatico della Santa Sede a cavallo tra XIX e XX secolo, perché se ne registrano altri magari non oggetto di studi specifici, si veda GIOVANNI BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, cit., p. 239, nota n. 9.

¹²⁰ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Avvertimenti civili*, in GIROLAMO SAVONAROLA, *Trattato del reggimento degli stati con gli avvertimenti civili di Francesco Guicciardini e l'apologia di Lorenzo de' Medici con giunta delle mutazioni de' regni di Ottavio Sammarco ed un discorso di Lionardo Salviati*, Milano, Gio' Silvestri, 1848, p. 93. Per via della sua capacità di adattamento alle differenti circostanze politiche aveva profetizzato di lui Leone Gambetta: "nous pourrions espérer un mariage de raison avec l'église...C'est un opportuniste sacré", vedi CRISPOLTO CRISPOLTI- GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., p. 40.

¹²¹ MARIO MENGHINI, *Rampolla del Tindaro Mariano*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 1935, [https://www.treccani.it/enciclopedia/rampolla-del-tindaro-mariano_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rampolla-del-tindaro-mariano_(Enciclopedia-Italiana)/); CRISPOLTO CRISPOLTI, GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII*, cit., pp. 154-169.

¹²² Scrive così il cardinale Mariano Rampolla al Nunzio presso la Germania di Bismarck, Mons.

Lo stesso Leone XIII si permette di ricordare a Bismarck il peso politico del suo intervento nelle relazioni internazionali: “non può essere sfuggito (parla Leone XIII) alla vostra perspicacia di quanti mezzi disponga il potere del quale siamo rivestiti, per il mantenimento dell’ordine politico e sociale, sopra tutto ove questo potere goda, senza ostacoli, di tutta la sua libertà di azione”, inequivocabilmente riferendosi, con quest’ultima espressione, alla Questione romana in essere¹²³.

Da questo lodevole intento pacificatore, e anche alle concessioni riguardo all’*Anzeigepflicht*, discendono conseguenze benefiche per la Curia romana e il benessere dei cattolici: disposizioni apprezzabili circa la libertà dell’insegnamento religioso, l’abolizione della Real Corte giudiziaria per gli affari ecclesiastici, e la fine del grande abuso del potere governativo intorno alla celebrazione degli uffici divini e della amministrazione dei sacramenti. Altra circostanza in cui la Santa Sede ribadisce il carattere meramente religioso della sua partecipazione alle assemblee internazionali è la fondazione della Croce Rossa – per la cui creazione si riuniscono a Ginevra dall’8 al 22 agosto 1864 i delegati di 16 Stati con il nome di Conferenza Internazionale per la Neutralizzazione dei Servizi Sanitari Militari in Campagna. Inizialmente questa novità è vista con un certo sfavore per via della sua ispirazione protestante che evidenzia un’esclusiva volontà di soccorso materiale e, non spirituale, ai feriti in guerra, oltre che per le posizioni anticlericali assunte dal governo svizzero, ma poi se ne coglie l’opportunità e il Segretario di stato comunica la decisione della Santa Sede: “Il Santo Padre mi ha ordinato di dichiarare all’E.V. che anche il Governo pontificio aderisca alla Convenzione internazionale sottoscritta in Ginevra il 22 agosto 1864, di cui si è fatta menzione e di fare in pari tempo conoscere che Egli come Capo supremo della religione cattolica si è indotto a ciò principalmente, perché resti più facilmente e regolarmente provveduto all’assistenza religiosa dei feriti”¹²⁴.

5. La politica coloniale italiana durante il pontificato leonino: dalle missioni alle colonie

La vicenda etiopica di cui sono protagonisti Leone XIII e il Negus Menelik

Galimberti *ivi*, pp. 228-230

¹²³ CRISPOLTO CRISPOLTI-GUIDO AURELI, *La politica di Leone XIII da Luigi Galimberti a Mariano Rampolla*, cit., p. 98.

¹²⁴ Lettera del card. Giacomo Antonelli Segretario di Stato, a Eugène Sartiges, 9 marzo 1868, in ASV, 1897, rub. 254, fasc. 1, f. 41rv.

Il è in sé semplice, ma così non si può dire dei suoi presupposti, della cornice politico-ideologica in cui si svolge. La politica del giovane Stato italiano, la cui piena unità non si realizza fino al 1870, ignora del tutto l'Africa e quindi l'Etiopia, al tempo chiamata ancora Abissinia. Fino agli ultimi giorni del governo di unità nazionale, la maggioranza di destra è totalmente assorbita da questioni interne, molto più urgenti. L'Africa non sembra ancora interessare ancora alla politica italiana, sarà poi Francesco Crispi, ereditando da una parte lo spirito mazziniano¹²⁵ e dall'altra le spinte del ministro degli esteri del precedente governo Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888)¹²⁶, a risvegliare un sopito patriottismo e guidare l'impresa coloniale in Africa e donare al progetto politico di espansione una dimensione di orgoglio popolare¹²⁷.

La giovane Italia liberale, non ancora unita sotto Roma capitale, fa la sua comparsa nel continente africano il 13 marzo 1870 con l'acquisto da parte dell'armatore Raffaele Rubattino della baia di Assab, completato attraverso la partecipazione occulta del Governo per mezzo del contrammiraglio Guglielmo Acton futuro ministro della Marina¹²⁸. Con il passaggio del potere dalla destra alla sinistra nel 1879 il governo si concentra ancor di più sui problemi di politica interna che sul programma di espansione. È importante ricordare che è stato il missionario lazzarista Giuseppe Sapeto (1811-1895) ad incoraggiare gli italiani a prendere immediatamente il controllo del Mar Rosso, e quindi ad esercitarlo in Abissinia per contrastare la dominazione britannica in quei luoghi. Nonostante i gravi problemi che la giovane Italia, che in verità "poco contava nel mondo"¹²⁹, è chiamata ad affrontare, anche la suggestione colonialistica,

¹²⁵ FAUSTO FONZI, *La Chiesa cattolica e la politica coloniale*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana*, cit., T. II, pp. 439-463, in particolare p. 443, nota 11.

¹²⁶ CLAUDIO G. SEGRÈ, *Il colonialismo e la politica estera: variazioni liberali e fasciste* in RICHARD J. B. BOSWORTH e SERGIO ROMANO (a cura di), *La politica estera italiana / 1860-1985*, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 121-146.

¹²⁷ Assai illuminante la lettura di un libello anonimo in cui si espone, con evidente afflato apologetico, la politica di Francesco Crispi sul tema coloniale, *La colonia italiana in Africa e Francesco Crispi, Il Parlamento ed il Paese, per un italiano*, Tipografia Enrico Voghera, Roma, 1896. Per una cronaca della nascita del colonialismo italiano in Africa si veda il ricco lavoro ricostruttivo di un militare dell'epoca TENENTE B. MELLI, *La colonia eritrea dalle sue origini fino al 1° marzo 1899*, Luigi Battei, Parma, 1899, in particolare *Introduzione*, pp. XI-XVIII. Ed ancora la relazione al Congresso geografico Italiano di LEOPOLDO FRANCHETTI, *L'avvenire della colonia Eritrea*, Società Geografica Italiana, Roma, 1895, pp. 1-24.

¹²⁸ L'apertura del Canale di Suez da parte dei francesi nel 1869 dette impulso alla colonizzazione italiana. Il Canale di Suez divenne il centro attrattivo del nuovo imperialismo europeo basato sull'esportazione di capitali. CARLO ROSSETTI, *Storia diplomatica dell'Etiopia. Durante il regno di Menelik II. Trattati, Accordi, Convenzioni, Protocolli, Atti di Concessione, ed Altri Documenti Relativi all'Etiopia, Corredati da Note Esplicative, un Indice e Due Carte*, S.T.E.I.N. Torino, 1910, pp. 20-21; ANGELO DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, Laterza, Bari, 1976 pp. 36-40.

¹²⁹ BENEDETTO CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Laterza, Bari 1966, p. 115.

quella che Napoleone Colajanni definisce la febbre coloniale¹³⁰, che ha reso grandi le nazioni europee come Francia e Inghilterra, si insinua nonostante le ostilità incontrate nei programmi politici¹³¹, pur senza mai sviluppare una vera coscienza coloniale¹³², e induce a credere che l'espansione oltremare possa anche portare la soluzione ad alcuni dilemmi italiani¹³³. Nel 1871 il governo di Giovanni Lanza (1819-1882) istituisce una commissione "al fine di esaminare l'eventualità della creazione di altre colonie italiane a scopo di popolamento, commercio o deportazione"¹³⁴. Gli echi ideologici del Risorgimento risuonano negli scritti, nelle azioni e nei discorsi di coloro che vengono coinvolti nel dibattito sulle colonie, al fine di tingere l'esperienza del colonialismo con i luoghi comuni, quasi giustificativi, della maggior cifra umanitaria¹³⁵. Il colonialismo

¹³⁰ NAPOLEONE COLAJANNI, *Politica coloniale*, Carlo Causen, Palermo, 1891, pp. 14-15.

¹³¹ "Possiamo noi, grande potenza, rimanere assolutamente indifferenti di fronte allo sviluppo coloniale delle altre grandi potenze?", estratto dall'intervento dello stesso Autore alla Camera dei deputati, Discussione del bilancio degli affari esteri per il 1885, 3 aprile 1884, riportato in ATTILIO BRUNIALTI, *Le colonie degli italiani*, Torino 1897, in particolare p. 425. GENNARO MONDAINI, *Manuale di Storia e legislazione coloniale*, parte I, *Storia coloniale*, cit., pp. 5-25. LUCIANO MONZALI, *L'Etiopia nella politica estera italiana. 1896-1915*, Laserprint, Parma, 1996. Sul sistema giuridico delle colonie si veda GASPARE AMBROSINI, *Voce Colonie (Diritto internazionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Utet, Torino, 1967, p. 530.

¹³² CLAUDIO G. SEGRÈ, *L'Italia in Libia dall'età giolittiana a Gheddafi*, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 11. "(...) ci accingemmo a partecipare ai lavori della Conferenza di Berlino con una delegazione certamente dignitosa ma non altrettanto agguerrita. Né c'era, d'altra parte, troppo da guerreggiare in una Conferenza nella quale gli stessi protagonisti di primo piano sapevano di poter raggiungere i loro obiettivi senza assumere atteggiamenti aggressivi né ricercando scontri drammatici. Le zone contese erano sufficientemente vaste per soddisfare anche i più famelici appetiti. E, del resto, delle 14 potenze presenti almeno la metà era del tutto indifferente a quanto si discuteva e si decideva a Berlino; mentre qualche altra, come l'Italia, dava a vedere d'esserne al contrario molto interessata ma d'avere nello stesso tempo fatto come un voto d'astinenza in materia di effettive aspirazioni sul versante occidentale dell'Africa", così sull'atteggiamento dell'Italia nei confronti delle aspirazioni colonialiste e del loro peso nel contesto internazionale nello studio critico di TEOBALDO FILESI, *La partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Berlino (1884-1885)*, in *Quaderni della Rivista Africa: rivista trimestrale di studi e documentazione*, cit., in particolare p. 13.

¹³³ Interessante il punto di vista critico di un economista del tempo GIOVANNI SCAVIA, *Delle migrazioni e delle colonie*, Tipografia e Litografia FOA, Torino, 1869 o gli studi storico-statistici su un consistente apparato di fonti consolari di LEONE CARPI, *Delle colonie e delle migrazioni degli italiani all'estero*, Editrice Lombarda Di Salci & C., Milano, 1874, in particolare vol. I, pp. 63-99.

¹³⁴ RAINERO H. ROMAIN, *Anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, Comunità, Milano, 1971 p. 22

¹³⁵ "Se un giorno voi o i vostri discendenti non credessero più ritenere nel recinto delle loro terre gente che non sia del loro sangue ed aspirassero a completa egemonia nessun rancore per questo: come noi oggi stringiamo la mano nel porre piede sul vostro suolo, così i nostri figli la stringeranno ai vostri nell'abbandonarli e nel darvi l'addio. I due paesi rimarranno sempre amici lo stesso; giacché gli Italiani non sono gli Inglesi, né appartengono al numero di quelli che vessano il proprio simile. Gli Italiani appartengono alla scuola di Mazzini e Garibaldi, gli apostoli della fratellanza del genere umano", così GIOVANNI PASTURA, *L'Italia in Africa pro Europa ovvero della convenienza di una politica italo-europea ad utilizzare in vantaggio dell'umanità gli immensi tesori territoriali latenti nell'Africa interna*, Macerata, Mancini, 1887 in RAINERO ROMAIN, *Anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit. p. 86.

italiano¹³⁶ viene, infatti, raffigurato con due volti, rappresentanti le due epoche vissute, quella della prima fase più privatistica, fuori dal controllo centrale e, quindi, più tollerante ed umanitaria e l'altra, decisamente più rappresentativa del centralismo romano e dell'incipiente spirito totalitario, che sfocerà, qualche decennio più tardi, nella suggestione imperialista del fascismo¹³⁷.

L'approccio colonialistico è insieme espressione di un dovere, che vive nello scopo umanitario perseguito¹³⁸, e di un diritto, "per altri"¹³⁹, che vive come l'adempimento di una predestinazione ad una funzione di guida delle genti sul presupposto di una presunta superiorità etnica¹⁴⁰. Ma vi è una lettura che è trasversalmente accolta, ovvero che il colonialismo italiano abbia rappresentato una soluzione praticabile ai problemi dell'emigrazione¹⁴¹, definendo il nostro come colonialismo di lavoro e non di capitali¹⁴².

¹³⁶ Sulla volontà del Governo italiano di partecipare alla Conferenza di Berlino per ottenere dal Bismark un benevolo riconoscimento del ruolo italiano nella corsa al colonialismo si veda TEOBALDO FILESI, *La partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Berlino (1884-1885)*, cit., p. 5-6. La più recente ricostruzione sistematica, apprezzabilmente condita da una corposa e completa bibliografia sul tema, con un'articolata riflessione sulla nascita del diritto ecclesiastico italiano coloniale, è di ANDREA MICCICHÈ, *Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d'Oltremare (1869-1945)*, "Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania – Nuova serie", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

¹³⁷ PIETRO COSTA, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *Quaderni fiorentini*, XXXIII-XXXIV, 2004-2005, pp. 169-257, in particolare pp. 254-256.

¹³⁸ TEOBALDO FILESI, *La partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Berlino (1884-1885)*, cit., p. 20, dove si riporta la dichiarazione del delegato italiano de Launay che toccava poi altri argomenti di ordine commerciale e giuridico o d'ordine morale, come appunto quelli riguardanti la tratta di uomini, il commercio di armi o di alcolici.

¹³⁹ GIANCARLO ANELLO, *Un diritto per Altri-Noi. Trasfigurazioni coloniali e traduzione interculturale nell'esperienza giuridica italiana*, in "CALUMET – intercultural law and humanities review", n. 4, 2017, pp. 1-25.

¹⁴⁰ L'idea della superiorità etnica, nutrimento delle spinte colonialiste, è il tema di un volume critico sulla prolusione napoletana del marzo 1887 di GIOVANNI BOVIO, *Il Diritto pubblico e le razze umane*, scritto da ARCANGELO GHISLERI, *Le razze umane e il diritto nella questione coloniale*, Istituto Italiano D'Arti Grafiche, Bergamo, 1896, II ed., in particolare pp. 11-15.

¹⁴¹ Una panoramica delle diverse interpretazioni del fenomeno migratorio in tempo di colonialismo si veda la ricostruzione di ATTILIO BRUNIALTI, *Le colonie degli italiani*, cit., pp. 247-270. Per una più recente lettura critica del complesso fenomeno cfr.: GENNARO MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, cit., pp. 11.13; GIACOMO PERTICONE, *L'Italia in Africa. La politica coloniale negli atti, documenti e discussioni parlamentari*. Note redazionali di richiamo agli Atti Parlamentari, GUGLIELMO GUGLIELMI (a cura di), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1965, pp. 14-16. Per una lettura contemporanea del fenomeno coloniale e l'emigrazione si vedano NICOLA LABANCA, *Nelle colonie*, in PIETRO BEVILACQUA, ANDREINA DE CLEMENTI, EMILIO FRANZINA (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana*, editore, Roma, 2002, in particolare pp. 201-204. Le ricerche confluiscono in un'opera monografica dello stesso *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna, 2007.

¹⁴² GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, *Il Corno d'Africa nella storia e nella politica. Etiopia, Somalia*

Il primo tentativo di stabilire relazioni con il regno di Menelik risale al 5 novembre 1872 quando il suo rappresentante Abba Michael, carico di doni e di una lettera di amicizia, si reca in visita da Vittorio Emanuele che lo riceve nella reggia di Napoli invocando la protezione italiana sul regno etiope¹⁴³. Il secondo nel 1876 per iniziativa dello stesso Menelik, prodromica all'inizio della Grande Spedizione della Società Geografica che getterà le basi per le relazioni politico-diplomatiche sancite, in seguito, nel Trattato di Ucciali firmato con lo Stato italiano il 2 maggio 1889¹⁴⁴. Con questo accordo, nel 1890¹⁴⁵, si aprono le porte alla nascita della prima colonia italiana col nome di Eritrea istituita ufficialmente con R.D. 6592/1890¹⁴⁶ e destinata a rappresentare motivo di vanto per i futuri miraggi imperialistici italiani in epoca fascista¹⁴⁷.

L'Italia riconosce ufficialmente Menelik come imperatore di Abissinia e garantisce anche allo Stato africano l'esenzione dalle imposte di dogana per le merci che transitano per il porto di Massaua e un apprezzabile rispetto per i culti religiosi esistenti¹⁴⁸. Il patto identifica i territori del nord Etiopia: Bogos, Hamasen e Akele Guzay (la moderna Eritrea e il nord Tigray) assegnati all'Italia in cambio di una somma di denaro e la fornitura di 30.000 moschetti e 28 cannoni. Alcune voci si ergono in disaccordo rispetto ai trionfalismi colonialistici. Parte della stampa cattolica più intransigente negli anni seguenti manifesterà di non concordare con la visione della superiorità culturale

e Eritrea fra nazionalismi, sottosviluppo e guerra, Società Editrice Internazionale, Torino, 1994 e ANGELO DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, Roma-Bari 1985, vol. 2, p. 182.

¹⁴³ Sui primi movimenti coloniali si vedano: CARLO ROSSETTI, *Storia diplomatica d'Etiopia*, cit., pp. 11-16; GENNARO MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, cit., pp. 20-24.

¹⁴⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 41-47; CARLO SCHANZER, *L'acquisto delle colonie e il diritto pubblico italiano*, Loescher, Roma, 1912, pp. 128-133; GIORGIO ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Loescher Editore, Torino 1974. 1 – *La prima guerra d'Africa*, p. 68, nota 34; *Ivi*, *La guerra d'Etiopia e l'impero*, pp. 115-117.

¹⁴⁵ Sui profili giuridici dell'amministrazione di questa colonia si veda lo studio monografico di ISABELLA ROSONI, *La colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, EUM, Macerata, 2006.

¹⁴⁶ Consultabile online <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1890/01/07/4/sg/pdf>. Per una panoramica sulla legislazione del tempo in materia coloniale si veda GENNARO MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, cit., e ID., *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 1941. Sull'ordinamento giuridico della colonia si vedano gli studi di LUCIANO MARTONE, *Diritto d'Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

¹⁴⁷ *Ex multis* si legga l'editoriale del deputato del Regni d'Italia VITTORIO COTTAFI, "L'attività coloniale in Italia. Una mostra nel 1914", in *Patria e Colonie*, anno II, sem I, pp. 125-127, in https://www.google.it/books/edition/Patria_e_colonie/Z8ycFgFrXLAC?hl=it&gbpv=1&dq=shanzner+colonie&pg=PA126&printsec=frontcover.

¹⁴⁸ ARNALDO BERTOLA, *Il regime dei culti nell'Africa Italiana*, Licinio Cappelli Editore, Bologna, 1939, p. 19; ANTONIO MARONGIU, *Politica e religioni nel colonialismo italiano (1882-1941)*, Giuffrè Editore, Milano, 1982, *Introduzione*, pp. 15-22 e pp. 39-81.

dell'occidente e inviterà a desistere dal tentativo di manipolazione culturale delle popolazioni africane¹⁴⁹. La presenza italiana in territorio africano, quasi da subito in concomitanza con le prime spedizioni, non viene vista di buon occhio, ad esempio, dal fine politico e appassionato missionario Guglielmo Massaja (1809-1889)¹⁵⁰, creato cardinale da Leone XIII nel 1884¹⁵¹, che impara la lingua indigena in modo da essere il più vicino possibile al popolo – dal patriarca copto Abuna Salama viene soprannominato Abuna Messias – e che teme per le sorti delle sue missioni, a causa degli atteggiamenti di portoghesi e spagnoli, a differenza degli italiani, poco rispettosi della libertà religiosa degli indigeni. Infatti nel 1879 Massaja è costretto a lasciare per sempre l'Africa¹⁵². Avendo conosciuto meglio lo spirito dei popoli africani, anche perché era nel frattempo divenuto consigliere del Negus Menelik, Massaja ammonisce sui possibili risvolti nefasti di una guerra con gli stranieri, già di per sé odiosa per una qualsiasi popolazione locale, ma che ancor di più lo sarebbe in Africa, dove il sentimento di indipendenza promosso dagli Inglesi ha messo radici in quelle genti che preferirebbero essere dilaniate piuttosto che arrendersi. Queste vicende africane rivelano l'importanza dell'attività missionaria anche sul fronte politico nella relazione tra i paesi colonizzati e gli Stati europei¹⁵³, i

¹⁴⁹ ALESSANDRO D'ALESSANDRO, *L'opposizione cattolica alla politica coloniale negli anni 1895-96 nella stampa dell'epoca*, in *Società*, 5, 1957, pp. 894-908.

¹⁵⁰ MAURO FORNO, *Guglielmo Massaja*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 71, 2008, pp. 685-689.

¹⁵¹ Leone XIII lo consacra arcivescovo titolare di Staupoli il 2 agosto 1881 e lo crea cardinale il 10 novembre 1884, con queste parole colme di ammirazione: "E voi, umile figlio di s. Francesco [d'Assisi (1182-1226)], il cui nome fecero glorioso e venerando le diuturne e immense fatiche sostenute fra barbare genti per la propagazione della fede, collo splendore della romana Porpora diffonderete più viva la luce di quella vita apostolica, di cui foste nobilissimo esempio; mostrando al mondo, che lo disconosce, quanto bene possa meritare della vera civiltà anche un umile alunno del chiostro, animato dal soffio della carità di Gesù Cristo", ANSELMO DALBESIO O.F.M. Cap. (1934-1996), *Guglielmo Massaja, Bibliografia-Iconografia 1846-1967*, Centro Studi Massajani, n. 1920, Torino 1973, p. 331.

¹⁵² La presenza di Massaja in Etiopia è da lui stesso documentata nell'opera monumentale GUGLIELMO MASSAJA, *I miei trentacinque anni di missione nell'Alta Etiopia, 1885-1895*, 12 volumi, Roma, Tipografia s. Giuseppe, 1885-1895. Sulla figura del Massaja si vedano anche: MAURO FORNO, *Tra Africa e Occidente. Il cardinale Massaja e la missione cattolica in Etiopia nella coscienza e nella politica europee*, Bologna, Il Mulino, 2009; CRISTINA SICCARDI, *Guglielmo Massaja. L'Abuna Messias d'Etiopia. L'epopea di un missionario in Africa, "martire vivo", nel bicentenario della nascita*, in *Cristianità*, n. 352, 2009; MARIO ALEXIS PORTELLA, *Il cardinal Massaja e la missione della Chiesa nell'Etiopia e nell'Eritrea del XIX secolo*, in "La civiltà etiopica e la sua eredità: crocevia di culture, lingue e tradizioni" Simposio di studi etiopici, Presentazione del libro e Atto Accademico in onore del Prof. Mons. Osvaldo Raineri; TOMMASO CALIÒ, *Guglielmo Massaja nella cultura popolare del Novecento*, in LUCIA CECI (a cura di), *Percorsi, influenze, strategie missionarie*, Roma, Società Geografia Italiana, 2011, pp. 125-165.

¹⁵³ "non v'ha più saldo patriota del missionario lontano dalla patria", sul contributo dei missionari al buon andamento dell'impresa coloniale si veda FAUSTO FONZI, *La Chiesa cattolica e la politica*

quali, infatti, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo chiedono l'intervento di Leone XIII affinché decida in favore di una riorganizzazione del personale nelle missioni presenti nei territori di colonia. Richiesta che *Propaganda Fide* ha inteso assecondare¹⁵⁴; cioè a dire gli Stati europei premono per avere nei territori delle proprie colonie dei connazionali, proprio perchè risalta con evidenza il contributo che i missionari forniscono al buon andamento della politica coloniale. Il nuovo patriottismo cristiano era già stato messo alla prova con l'esperienza dei missionari nel continente americano inviati a sostegno delle comunità di immigrati¹⁵⁵. Il colonialismo africano si presenta più come un problema di ordine pubblico per via della fluidità politica delle autorità nazionali africane, chiamate alla rivendicazione, anche militare, della loro sovranità, qualora non accettassero le conseguenze dei nuovi trattati imposti, più che proposti dagli europei, in virtù dei quali i territori di conquista finiscono per essere considerati delle *res nullius*. A tessere le relazioni con i potentati locali sono essenzialmente uomini di commercio o missionari, capaci di cogliere le peculiarità delle popolazioni locali a prescindere dai pregiudizi nutriti dalla narrazione politica dei paesi europei che fondano costruzioni culturali posticce sul colonialismo¹⁵⁶. La prima esperienza coloniale italiana si fonda su principi di opportunità politica, più che moralistico egualitari, che di fatto realizzano un sistema di convivenza tendenzialmente rispettoso di tradizioni indigene e regolato dal diritto tradizionale consuetudinario e religioso¹⁵⁷. L'occasione dell'amara sconfitta di Adua nel 1896 impone un mutamento negli animi dei colonialisti italiani – dal “viva Massaua del 1885 al Via dall'Africa del 1896”

coloniale, cit., p. 444.

¹⁵⁴ Sull'influenza dell'attività missionaria nella politica coloniale di Francia e Italia si vedano: Antonio Marongiu, *Politica e religioni nel colonialismo italiano (1882-1941)*, cit., pp. 58-59; LUCIA CECI, *Chiesa e questione coloniale. Guerra e Missione nell'impresa di Etiopia*, in “*Italia contemporanea*”, dicembre 2003, n. 233, pp. 617-627 in particolare pp. 618-619. In una lettera apostolica rivolta alle Chiese Orientali Papa Pecci espone l'opportunità che siano indigeni i sacerdoti dei seminari delle Indie Orientali, vedi LEONE XIII, *Epistola Apostolica Orientalium dignitas Ecclesiarum*, 30 novembre 1894, in ASS vol. XXVII, 1894-1895, p. 257-264.

¹⁵⁵ Vedi sul tema GIANFAUSTO ROSOLI, *L'opera di assistenza tra gli emigrati dei missionari scalabriniani in America latina*, in *L'emigrazione italiana (1870-1970). Atti dei Colloqui di Roma, 19-20 settembre 1989; 29-31 ottobre 1990; 28-30 ottobre 1991; 28-30 ottobre 1993*, Istituto Poliografico e Zecca dello stato, Roma, 2002, pp. 127-143, in particolare pp. 1129-133. (carattere garamond corretto)

¹⁵⁶ GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, *Statualità africana ed espansione coloniale: La variante Menelik, imperatore d'Etiopia*, cit., p. 221.

¹⁵⁷ ANTONIO MARONGIU, *Politica e religioni nel colonialismo italiano (1882-1941)*, cit., pp. 68-72. Per un approfondimento critico sul tema della giurisdizione coloniale si veda lo studio di ANDREA MICCICHÈ, *Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d'Oltremare (1869-1945)*, cit., sul periodo che qui si tratta vedi pp. 19-27 e le ampie note bibliografiche di riferimento.

– e pone la questione delicatissima della richiesta di liberazione di più di 1700 tra semplici soldati e ufficiali italiani caduti prigionieri in mano agli Etiopi del Negus Menelik II a seguito della disfatta.

6. Breve parentesi sulla storia singolare dell'Abissinia divenuta colonia Eritrea

L'Etiopia ha una storia singolare, diversa dal resto dei paesi del Corno, avvolta da un alone di aura mitologica che le assegna il ruolo di protettrice dei paesi africani perché “connessa ai miti di fondazione e legittimazione nazionale che chiamano in causa l'ascendenza salomonide”¹⁵⁸. La sua conversione al cristianesimo viene quasi profetizzata nel salmo 68: “Accorre l'Etiopia e a Dio innalza le mani” ed è benedetta dal passaggio dell'apostolo Tommaso come ricorda Leone XIII nella Bolla *Humane salutis*¹⁵⁹. Viene convertita nel IV secolo al cristianesimo da Frumenzio, un monaco siriano chiamato Abba Salama, e per il suo legame con il cristianesimo nei secoli in avanti viene percepita come baluardo di difesa contro le minacce maomettane provenienti dai turchi, intorno al XIII secolo d.c. Il cristianesimo diviene religione di Stato nel 400 d.C., quando il giovane re axumita Ezanà abbraccia la croce di Cristo proprio grazie a Frumenzio, precettore dei giovani principi insieme al fratello Edesio¹⁶⁰. Frumenzio diviene il primo vescovo dell'Etiopia consacrato da Sant'Atanasio di Alessandria intorno al 346, e chiamato col nome di *Abba Selama* (Il pacifico) o *Kessatié berhan* (L'Illuminatore)¹⁶¹. I sovrani etiopici, nonostante l'adesione all'ortodossia copta, intrecciano relazioni con i missionari cattolici alla condizione pratica che però siano anche artigiani, in grado di educare le popolazioni a nuove professionalità artigianali. Nella loro visione escatologica Etiopia e Roma vanno considerate come le vere eredi di Gerusalemme, ed è, infatti, nella città santa che l'Etiopia difende beni ed interessi della Chiesa copta¹⁶². Le relazioni con i cattolici sono regolate dalle

¹⁵⁸ Vedi FEDERICA GUAZZINI, *Storie di confine: percezioni identitarie della frontiera coloniale tra Etiopia ed Eritrea (1897-1908)*, in *Quaderni storici*, fasc. 1, aprile 2002, pp. 221-258, in particolare p. 225 e i riferimenti bibliografici sul punto in nota n. 12.

¹⁵⁹ LEONE XIII, Bolla *Humanae salutis*, 1 settembre 1886, in ASS, vol. XIX, 1886-87, pp. 176-184.

¹⁶⁰ RUFINO, *Historia ecclesiastica*, I, IX, 231-232, in JEAN PAUL MIGNE, *Patrologia Latina*, Jaques Paul Migne, vol. XXI, Parigi, 1849, coll. 478-480.

¹⁶¹ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente Cattolico*, T. I, GIANPAOLO RIGOTTI (a cura di), 5° ed., Valore Italiano, 2017, Roma, pp. 431-432.

¹⁶² Occorre preliminarmente distinguere tra la Chiesa Copta di Egitto, evangelizzato da San Marco, chiesa che nasce come nazionale monofisita dopo il Concilio di Calcedonia (451 d.c) e Chiesa cattolica

norme sul protettorato francese, in base al quale ai cattolici è vietato predicare in territorio etiope¹⁶³. Ambivalente è il ruolo dell'imperatore che legifera anche in ambito religioso, facendo dell'Etiopia uno stato confessionale¹⁶⁴, e a tal proposito si preoccupa di codificare il diritto canonico e di redigere vari testi di teologia e liturgia. I tentativi di unione con Roma sono molteplici e, fondamentalmente, interrotti dalle persecuzioni turche del XVI secolo che si concludono con le conversioni forzate. Solo grazie all'intervento dei portoghesi si pone fine a questo conflitto, che da militare, però, si trasforma in disputa teologica tra i missionari e i teologi locali che hanno dato vita alla denominazione della Chiesa etiope in *tewāhedo*¹⁶⁵, che si traduce in unificazione, per via

copta che nasce ufficialmente intorno alla fine del XIX secolo con l'erezione del Patriarcato cattolico di Alessandria il 15 agosto 1824 con il Breve *Petrus Apostolorum Princeps*, sebbene la nomina del Primo Patriarca si deve a Leone XIII che con la Lettera Apostolica *Christi Domini* del 26 novembre 1895 nomina Cirillo Macario. Si veda ANTONIOS AZIZ MINA, voce *Iglesia copta*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, vol. II, Aranzadi, Pamplona, 2012, 744-747 e ancora CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente Cattolico*, cit., pp. 143-151.

¹⁶³ Il cristianesimo può spargersi nelle terre etiopi del regno di Axum dove si parla una lingua semitica, il *ghe'ez*, nella quale vengono tradotti numerosi testi sacri, ma dottrinalmente rimane legato alla chiesa copta d'Egitto. L'invasione militare araba intorno al VII secolo sprofonda il paese in una parentesi oscura dalla quale viene fuori solo tra il XII e il XIV secolo, grazie all'opera riformatrice della metropolita Selama II che traduce in lingua *ghe'ez* molti altri testi sacri che finiscono per formare il patrimonio religioso dottrinale etiope. Due sono le principali peculiarità della religiosità cristiana in Etiopia: una è la proliferazione della vita monacale che, grazie al prezioso aiuto dei missionari, ha consentito l'espansione della civilizzazione in quasi tutti i territori. Sulla storia religiosa dell'Etiopia si vedano anche: ALBERTO POLLERA, *Lo Stato etioptico e la sua Chiesa*, Roma-Milano, Seai, 1926, in particolare pp. 153-158; 218-229; sulle relazioni con Islam pp. 272-291 e con il cattolicesimo pp. 353 ss. Per una imponente rassegna bibliografica sul tema si veda JON ABBINK, *A Bibliography on Christianity in Ethiopia*, in *ASC Working Paper* 52/2003, Leiden, African Studies Centre. Sul ruolo del cristianesimo in Etiopia vedi anche le considerazioni di GIANPAOLO CALCHI NOVATI, *Statualità africana ed espansione coloniale: La variante Menelik, imperatore d'Etiopia*, cit., pp. 224-225.

¹⁶⁴ PAOLO BORRUSO, *L'Etiopia contemporanea dall'impero cristiano al regime di laicità*, in *Studi storici*, 2, 2019 pp. 693-718, in particolare p. 693 e nota n. 2 e bibliografia ivi citata.

¹⁶⁵ Si veda l'imponente opera di ricostruzione della storia religiosa dell'Etiopia di ALBERTO ELLI, *Storia della Chiesa Ortodossa Tawāhedo d'Etiopia*, Edizioni Terra Santa, Milano, 2017. Fino all'inizio del XX secolo, spettava al Patriarca di Alessandria (papa della Chiesa copto-ortodossa d'Egitto) nominare l'arcivescovo etiope (archieparca) e, infatti, il primate della Chiesa di Tawāhedo è sempre stato un copto egiziano, fino a quando la Chiesa etiope ottenne, infine, l'autocefalia nel 1959, le conseguenze di questi avvenimenti storici sono state tre: l'isolamento quasi completo dell'Etiopia cristiana dal resto del mondo cristiano per oltre otto secoli senza possibilità alcuna di aiuti spirituali; il permanere ostinato del gruppo separato copto fin quasi al nostro tempo; le condizioni sociali spesso disastrose per quelle popolazioni. Per i profili giuridici che differenziano la Chiesa Etiope da quella Alessandrina e da quella cattolica copta, si veda PABLO GEFAELL, *Etiopo (Iglesia)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit. vol. III, pp. 775-778; HUBERT KAUFHOLD, *Sources of Canon Law in the Eastern Churches*, in Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington (edited by) *The history of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, Catholic University Press, Washington, 2012, pp. 215-342, in particolare *Copts*, pp. 263-288 e *Ethiopians*, pp. 288-294.

della loro ferma convinzione anticalcedoniana dell'unità della natura umana e divina della persona di Cristo. Ma nonostante questo è proprio la cristianità che ha garantito all'Etiopia una posizione privilegiata tra gli africani ed è stata trattata alla stregua di una nazione. Religione e geopolitica continuano ad intrecciarsi nelle relazioni tra il paese africano e l'Italia, ed è la componente religiosa a consentire il superamento dell'eccidio di Dogali del 26 gennaio 1887¹⁶⁶, conclusosi con una pace fondata su un giuramento di carattere sacro, perché fatto sul vangelo, da parte del Ras Alula, che si impegna a non turbare le relazioni di pace con l'Italia, la quale dal canto suo si impegna a riconoscere gli interessi e l'autorità dell'impero etiope¹⁶⁷.

7. Il negus Menelik II: Ambessà Jehudà, il "Leone di Giuda"

Accanto alla figura di Leone XIII, nella vicenda di cui parleremo, si pone quella del Negus Menelik II (1844-1913)¹⁶⁸, il "Leone di Giuda"¹⁶⁹, di che, alla morte di Giovanni IV, si proclama Imperatore dello Scioà (Ge'ez), regione centrale dell'Etiopia nel 1889¹⁷⁰. Egli agisce in veste di un autentico capo di Stato del suo tempo, come se gli articoli trentaquattro e trentacinque dell'Atto costitutivo della conferenza di Berlino del 1885, nella cui Agenda vi è anche il cosiddetto *Scramble of Africa*, lo riguardino¹⁷¹. In verità egli non viene invitato perché in Etiopia ancora è lecita la pratica della schiavitù, ed infatti sarà

¹⁶⁶ Sul colonialismo italiano e in particolare la questione etiope le puntuali ricerche di ANDREA MICCICHÈ, *op. cit.*, pp. 28-30 e bibliografia citata in note.

¹⁶⁷ GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, *Statualità africana ed espansione coloniale: La variante Menelik, imperatore d'Etiopia*, cit., p. 225.

¹⁶⁸ Sui tratti biografici e la storia politica del Menelik si vedano: PIETRO ANTONELLI, *Menelik imperatore d'Etiopia*, Stabilimento Tipografico Italiano, Roma, 1891; VICO MANTEGAZZA, *Menelik, l'Italia e l'Etiopia*, Libreria Editrice Milanese, 1910; HAROLD G. MARCUS, *The Life and Times of Menelik II: Ethiopia 1844-1913*, clarendon Press, 1975.

¹⁶⁹ Il termine è in lingua Ge'ez, l'antico idioma liturgico della Chiesa ortodossa etiopica, un linguaggio semitico da cui deriva l'amharico parlato in Etiopia, e rappresenta un *topos* ricorrente nelle Sacre Scritture che alimenta una certa visione mitologica della dinastia reale etiopica, si veda LEONARDO PAGANELLI, *Leo de tribu Juda. Storia di un leone e di un "topos"*, in *Anuac*, Volume I, Numero 2, novembre 2012, pp. 66-76.

¹⁷⁰ ALBERTO ELLI, *Storia della Chiesa Ortodossa*, Edizioni Terra Santa, 2017, pp. 1477-1577, in particolare pp. 1480-1483; VICO MANTEGAZZA, *Menelik, L'Italia e l'Etiopia*, Libreria Editrice Milanese, Milano, 1910.

¹⁷¹ Voce *Menelik II*, in *Enciclopedia Treccani*, in <https://www.treccani.it/enciclopedia/menelik-ii/>. NOROK, *Appunti Sull'Etiopia: "Il regno di Menelik"*, in *Rivista Di Studi Politici Internazionali*, vol. 2, no. 3/4, 1935, pp. 265-326.

l'Italia a rappresentare l'Etiopia alla Conferenza di Bruxelles nel 1890¹⁷². I rapporti tra i due paesi si inclinano intorno al 1890 quando la diplomazia italiana cerca di convincere Menelik di una certa interpretazione dell'art. XVII del Trattato di Ucciali¹⁷³, probabilmente fuorviata dal collegamento con una norma precedente, l'art. XV secondo il quale la composizione delle liti dovesse avere luogo mediante arbitrato di paese esterno ai litiganti. Nell'interpretazione italiana della norma controversa, l'art. XVII¹⁷⁴, il sovrano dell'Etiopia “deve” svolgere tutta la politica estera attraverso lo Stato Italiano, rendendo così di fatto l'Eritrea un protettorato Italiano¹⁷⁵. La versione in lingua amarica, al contrario, dice che il sovrano “può”, prevedendo un'eventualità, e non una doverosità.

Approfittando dell'*empasse* linguistico – verosimilmente dovuto al combinarsi tra la scaltrezza del traduttore del Negus e l'ignoranza della lingua amarica da parte dell'ambasciatore italiano Conte Pietro Antonelli (1853-1901)¹⁷⁶ – lo Stato italiano prende l'iniziativa di invadere l'Abissinia e colonizzarla, al fine di risolvere questa discrepanza tra “deve” e “può”, con un probabile abuso di interpretazione filologica che favorisce una politica di espansione. La tensione politico-militare coinvolge in crescendo le due diplomazie, da anni impegnate in sacmbi epistolari nel tentativo di saldare i legmi di amizizia tra il nostro paese e quello africano oggetto di continue attenzioni da parte di altre potenze europee¹⁷⁷. Menelik invia, il 10 aprile 1891, una missiva in cui

¹⁷² Sulla questione della rappresentanza di Menelik II alla conferenza di Bruxelles si vedano gli interessanti studi di CESIRA FILESI, *La rappresentanza di Menelik alla Conferenza di Bruxelles 1890*, in *Storia contemporanea*, 1985, pp. 931-1132 e GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, *Statualità africana ed espansione coloniale: La variante Menelik, imperatore d'Etiopia*, cit., p.233

¹⁷³ CARLO ROSSETTI, *op. cit.*, pp. 41-44. Così recita l'art. 17 del Trattato di Ucciali stipulato il 2 maggio 1889: “Sua Maestà il Re di Etiopia consente di servirsi del Governo italiano per tutti le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi”. Con queste parole viene ufficializzato il protettorato italiano. NOROK, *Appunti storici sull'Etiopia. “Il regno di Menelik”*, cit., p. 291; ANGELO DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. Dall'Unità alla marcia su Roma*, Laterza, Bari-Roma 1976, p. 347.

¹⁷⁴ CARLO GIGLIO, *L'art. XVII del Trattato di Ucciali*, P. Cairoli Editore, Milano, 1968.

¹⁷⁵ Per una definizione dei caratteri giuridici di questo istituto si rinvia a ARRIGO CAVAGLIERI, voce *Protettorato, internazionale e coloniale*, in *Enciclopedia italiana Treccani*, 1935, consultabile online [https://www.treccani.it/enciclopedia/protettorato-internazionale-e-coloniale_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/protettorato-internazionale-e-coloniale_(Enciclopedia-Italiana)/). Due studi coevi all'epoca di cui trattiamo sono di PROSPERO FEDOZZI, *Saggio sul protettorato*, Fratelli Visentini, Venezia, 1897 e ENRICO LEVI CASTELLANI, *Ultimi studi sul protettorato. Nota critica*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1897, assai interessanti le note critiche iniziali in cui l'Autore si interroga se esista davvero una distinzione tra il protettorato internazionale e l'antico istituto medievale del vassallaggio, pp. 7-8. Si rinvia anche allo studio di SANTI ROMANO, *Corso di diritto coloniale* (Appunti raccolti dal Dott. Domenico Biscotti), Vol. I, parte generale, Aethenaeum, Roma, 1919, in particolare cap. III.

¹⁷⁶ CARLO ZAGHI, voce *Pietro Antonelli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., vol. 3, 1961, pp. 500-504.

¹⁷⁷ Per una cronaca delle complesse relazioni tra Italia ed Etiopia si veda NOROK, *Appunti storici*

si legge: “[...] Noi desideriamo far conoscere i confini dell’Etiopia [...]. Verso l’est, sono compresi i paesi dei Galla, conosciuti sotto il nome di Borani, tutto il paese degli Aroussi fino al limite dei Somali, ivi compresa la provincia dell’Ogaden [...]. Nell’indicare oggi i limiti attuali del mio impero, io farò in modo, se Dio vorrà accordarmi la vita e la forza, di ristabilire le antiche frontiere dell’Etiopia fino a Khartoum e fino al lago Nyanza con il paese Galla. L’Etiopia è stata per quattordici secoli una terra Cristiana in un mare di pagani. Se le Potenze da lontano si fanno avanti per dividersi l’Africa tra di loro, io non intendo rimanere un indifferente spettatore. Così come l’Onnipotente ha protetto l’Etiopia fino a questo giorno Egli continuerà a proteggerla e aumenterà i suoi confini in futuro. Sono certo che Egli ne risentirebbe a vederla divisa fra le altre Potenze. In altri tempi il confine dell’Etiopia era il mare. Essendo mancata una sufficiente forza e non avendo ricevuto aiuto dalle potenze Cristiane, la nostra frontiera sulla costa è caduta nelle mani del Mu(s)sulmano. Oggi noi non intendiamo riguadagnare la nostra frontiera con la forza, ma noi confidiamo che la Potenza Cristiana, guidata dal nostro Salvatore, ci restituirà la nostra frontiera sulla costa, o comunque certi punti sulla costa”¹⁷⁸. Menelik, si trova costretto a rivedere i suoi rapporti di amicizia con l’Italia, finendo per denunciare il Trattato di Ucciali¹⁷⁹ e per ritenerlo nullo. Egli rimarca la sua supremazia in territori dove anche le potenze europee avevano già firmato accordi fra di loro o con i capi locali per il protettorato su diversi territori. Non è particolare trascurabile che l’elemento religioso intervenga a sostegno della volontà di indipendenza di Menelik, il quale a seguito di sanguinosi scontri con l’esercito italiano accetta il sostegno dei dervisci di religione musulmana, in quanto ritiene che le ragioni del contrasto con l’Italia non siano solo politiche ma anche religiose. In un accorato discorso al suo popolo nel settembre del 1895, il cristiano Menelik avverte del pericolo che gli italiani presenti nelle terre dello Scioà costringano la popolazione anche a cambiare religione¹⁸⁰. In verità la politica ecclesiastica del regno d’Italia si distingue, nel contesto del colonialismo europeo, per la grande attenzione ai temi degli statuti personali, alle questioni della libertà religiosa, in un apparente clima di pluralismo giuridico, che si esprimerà nella tradizione del diritto ecclesiastico coloniale¹⁸¹. Il

sull’Etiopia: «Il Regno di Menelik», cit., pp. 275-283.

¹⁷⁸ RICHARD GREENFIELD, *Ethiopia: a new political history*, New York, 1965, pp. 464-465.

¹⁷⁹ CARLO ROSSETTI, *Storia diplomatica dell’Europa*, cit., pp. 111-112.

¹⁸⁰ ALBERTO ELLI, *Storia della Chiesa Ortodossa Tawāhedo d’Etiopia*, cit., pp. 1505-1507.

¹⁸¹ Per una visione critica completa di appendice documentale sul tema si veda il già citato studio monografico di ANDREA MICCICHÈ, *Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d’Oltremare (1869-1945)*,

governo italiano guidato da Crispi, con una sconsiderata scelta politica che gli costerà la Presidenza del Consiglio, incurante delle voci che sconsigliavano di “seguire la baldanza abissina”¹⁸², istiga il proprio esercito, inviato impreparato e già soccombente alle avversità geologiche e atmosferiche, contro quello abissino in forte superiorità numerica, e con più forti motivazioni di ordine etico, fino alla inevitabile sconfitta del 1 marzo 1896 ad Adua¹⁸³.

8. Leone XIII, la predilezione per le Chiese orientali e i buoni uffici per i prigionieri di Adua nel 1896.

Nell'imponente produzione magisteriale leonina un peso significativo può essere assegnato alla sua predilezione per i cristiani d'Oriente e le chiese separate, verso le quali non dissimula di avere una certa inclinazione, una paterna *caritas*¹⁸⁴, un amoroso sguardo rivolto ad Oriente, da dove inizialmente è partita la salvezza del mondo¹⁸⁵. Pecci, nel nutrire il suo sogno unitario, è

cit., in particolare le considerazioni dell'Autore, *Introduzione*, nota n. 8.

¹⁸² Vedi il dettagliato resoconto degli scambi epistolari tra i protagonisti politici e militari in quelle giornate concitate NOROK, *Appunti storici sull'Etiopia. “Il regno di Menelik”*, cit., p. 299-301.

¹⁸³ GENNARO MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale*, cit., pp. 110-129; LUCIANO MONZALI, *Guerra e diplomazia in Africa orientale. Francesco Crispi, l'Italia liberale e la questione etiopica*, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 2020, p. 124 e nota n. 120 e dello stesso *L'Etiopia nella politica estera italiana (1896-1915)*, Parma, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università, 1996, p. 16. Lo studio più recente sul tema è di MATTEO DOMINIONI, *I prigionieri di Menelik*, MIM Edizioni, Sesto San Giovanni, 2021, capitolo I.

¹⁸⁴ Così si intitola, ad esempio, l'enciclica leonina rivolta ai cristiani di Armenia che prima soffrono a causa della separazione di alcune comunità, precisamente quelle della città di Costantinopoli, e poi gioiscono per la ritrovata unione. Papa Pecci rivolge espressioni di rammarico, condito da un mite e rispettoso richiamo alla riunione verso coloro che ancora sono separati. Egli e invita a conservare con cura l'unione quando essa avvenga e ad accrescere questo dono della divina bontà, affinché rimanga da monito per tutte le altre comunità separate dalla cattolica, con al promessa di ricevere sempre presso la Sede Apostolica una *paterna benignitas*. LEONE XIII, *Epistola enciclica Paterna caritas*, 25 luglio 1888, in ASS, vol. XXI, 1888, pp. 67-72.

¹⁸⁵ “Ac primo peramanter respicimus ad Orientem, unde in orbem universum initio profecta salus. Videlicet expectatio desiderii Nostri iucunda in spe in inchoar e iubet, non longe abfor e ut redeant, unde discessere, fide a vita gloriâque vetere illustres, Ecclesia e orientales”, LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit., p. 707. Le principali opere leonine in cui è palesemente evidente il richiamo alla cristianità orientale sono evidenziate da ROSARIO F. ESPOSITO, *op. cit.*, *Introduzione*, pp. 11-20. “Praestantissimum id esse existimamus ad incolumitatem disciplinae Orientalium propriae, cui valde semper tribuimus animum curasque adiacere”, LEONE XIII, *Epistola Apostolica Orientalium dignitas ecclesiarum*, cit., in particolare p. 258. Sul tema si veda anche la nota sul Card. Langenieux, nominato da Leone XIII legato a Gerusalemme, *Il legato pontificio a Gerusalemme e l'Oriente cristiano*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, Vol. 2, Fasc. 6 (Giugno 1893), pp. 248-257, “Benedetto fra tutti i popoli pel suo passato biblico, come Maria lo fu fra tutte le donne per la sua maternità, l'Oriente si è pure arricchito d'una gloria incomparabile all'origine del

probabilmente convinto che lo sguardo paterno di Dio possa ancora intravedere eletti là dove invece i limiti umani non riescono a riconoscerli¹⁸⁶. Nella *Orientalium dignitas Ecclesiarum* del 1894 traccia le linee guida del suo apostolato, ma prima ancora nel 1880 nella *Grande munus* del 1880¹⁸⁷ celebra i Santi Cirillo e Metodio che hanno evangelizzato l'est Europa, alla cui unità egli anela. Da una parte celebra le sacre origini della cattolicità in quelle terre: "*Orientalium dignitas Ecclesiarum, pervetustis rerum monumentis eisque insignibus commendata, magnam habet toto christiano orbe venerationem et gloriam. Apud illas enim, inita benignissimo Dei consilio humanae redemptionis primordia, celeriter ad ea propera vere incrementa, ut laudes apostolatus et martyrii, doctrinae et sanctitatis primo honore floruerint, primam saluberrimorum fructuum laetitiam ediderint. Ex illis autem perampla beneficiorum vis in ceteros late populos mire profluxit; quum beatissimus Petrus, princeps apostolici ordinis, multiplicem erroris vitiique pravitatem disiecturus, lumen veritatis divinae, evangelium pacis, Christi libertatem in dominam gentium urbem caelesti numine intulit*"¹⁸⁸, e con grande spirito di libertà esorta affinché nell'attuare i dettami di un provvedimento del suo predecessore (Benedetto XIV, Costituzione *Demandatam*, 24 dicembre 1743) i sacerdoti latini vengano inviati dalla Sede Apostolica in quelle regioni al fine di servire e portare sollievo ai Patriarchi e ai Vescovi; guardandosi dal recare pregiudizio alla loro giurisdizione e dal diminuirne i sudditi. L'accorata tensione verso l'unità con le chiese separate risuona nelle espressioni colme di mitezza che Leone XIII utilizza per rivolgersi, ad esempio, alla Chiesa Copta di Egitto, cui dedica la *Unitatis Christianae*: "*Hoc loco sentit maxime animus ac testari gestit sollicitae caritatis vim, qua vos, quotquot coptico estis ritu a Nobis disiuncti, vos ad unum omnes prosequimur cupimusque in visceribus Iesu Christi (Philipp. I, 8). Sinite, fratres et Alios dulci vos desiderio appellemus; sinite alamus spem quam de reditu vestro non tenuem exhibetis (...) Cor nostrum ita patet ad vos: et quoniam alia nulla Nos movet ad hortandum causa, nisi caritas Christi*

Cristianesimo. Esso ha fornito alla Chiesa nascente tutti gli elementi essenziali per affermare la sua costituzione e assicurare il suo sviluppo; i suoi primi pastori, la sua lingua liturgica, i suoi apostoli, le sue prime istituzioni ed i suoi primi fedeli", p. 253.

¹⁸⁶ Il legato pontificio a Gerusalemme e l'Oriente cristiano, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, Vol. 2, Fasc. 6 (Giugno 1893), p. 255.

¹⁸⁷ "*Illae quidem Ecclesiae plurimas et maximas curarum Nostrarum sibi partes vindicant; nec quicquam est, quod optemus vehementius, quam ut earum possimus commoditati prosperitatieque consulere, cunctasque perpetuo concordiae nexu Nobiscum habere coniunctas, quod est maximum atque optimum vinculum incolumitatis*", così LEONE XIII, *Epistola enciclica Grande munus*, 30 settembre 1880, in ASS vol. XIII, 1880, pp. 145-153, in particolare p. 152.

¹⁸⁸ LEONE XIII, *Epistola apostolica Orientalium dignitas ecclesiarum*, cit., p. 257.

Iesu, in suam vos hereditatem vocantis, eadem vos ad respondendum movet impellatque obsecramus"¹⁸⁹.

La considerazione che Leone XIII mostra di avere nei confronti di popoli e nazioni, più o meno, lontane e, più o meno, dissidenti¹⁹⁰ rispetto alla cattolicità, abbraccia con trasporto paterno anche l'Africa, afflitta a causa della piaga della schiavitù, contro la quale Pecci non lesina reclami di natura e religione. Un pensiero particolarmente accorato viene rivolto, nell'Enciclica *In plurimus*¹⁹¹, alla condizione degli Etiopi che a causa delle invasioni arabe si ritrovano a soffrire la piaga della schiavitù: "*In re tamen persimili residet Nobis in animo alia quaedam cura quae non mediocriter angit, et Nostram urget sollicitudinem. Quippe tam turpis hominum mercatura ea quidem mari fieri desiit, terra vero nimis multum nimisque barbaramente exercetur; idque maxime in nonnullis Africae partibus. Hoc enim perverse a Mahometanis posito, hominem Aethiopem adsimilisve nationis vix aliquo numero supra esse belluam, videre licet et horrore perfidiam hominum atque immanitatem. Ex improvviso in Aethiopum tribus tale nihil metuentes more irruunt impetuque praedonum; in pagos, in villas, in mapalia incursant, omnia vastant, populantur, diripiunt; viros perinde et feminas et pueros, facile captos vinctosque abducunt, ut per vim ad nundinas trahant flagitiosissimas*"¹⁹².

Già predisposto ad una sollecitudine vera nei confronti della sofferenza umana dei più deboli e sempre attento all'aspetto umanitario delle questioni, anche politiche, Papa Pecci si lascia coinvolgere dalla vicenda disperata dei prigionieri in Etiopia dopo la sconfitta di Adua nel 1896 e decide di intercedere per la loro liberazione, rivestendo il ruolo di *amable compositeur*, prestando i suoi *bona officia*¹⁹³. Si tratta di una vicenda rimasta coperta dal

¹⁸⁹ LEONE XIII, *Epistola apostolica ad Coptos Unitatis Christianae*, 11 giugno 1895, in XXVII p. 705-710. Sulle intese relazioni tra Leone XIII e la Cristianità di San Marco si veda ROSARIO F. ESPOSITO, *Leone XIII e l'Oriente cristiano*, cit., pp. 328-361.

¹⁹⁰ Si pensi ad esempio alla sollecitudine verso la Chiesa Anglicana dimostrata nella *Epistola enciclica Amantissimae voluntatis* del 14 aprile 1895, in ASS, vol. XXVII, 1894-95, p. 583: "*Testis autem est Deus quam incensam foveamus spem, posse operam Nostram afferre aliquid ad summum christianae unitatis negotium in Anglia tuendum et procurandum*".

¹⁹¹ LEONE XIII, *Epistola enciclica In plurimus*, 5 maggio 1888, in ASS, vol. XX, 1887, pp. 545-559.

¹⁹² Così continua: "*Ex Aegypto, ex Zanzibar, partim quoque ex Sudan, quasi e stationibus, illae detestabiles expeditiones deduci solent; per longa itinera pergere viri constricti catenis, tenuissimo victu, sub crebra verberum caede; ad haec ferenda imbecilliores necari; qui satis salvi, gregatim cum reliqua turba ire venum, atque emptori prostare moroso et impudenti. Cui vero quisque venditus et permissus sit, dissidio miserabili qua uxorum, qua liberorum, qua parentum, illius in potestate ad servitutem adigitur maxime duram et fere nefandam, neque ipsa recusare potest sacra Mahometilvi*", p. 556.

¹⁹³ Nel diritto internazionale pubblico la nozione di 'buoni uffici' descrive ogni tipo di iniziativa diplomatica e umanitaria, svincolata da forme procedurali definite, realizzata da un Paese terzo o da un'istituzione neutrale, con il fine di ottenere la risoluzione o la composizione di un conflitto

segreto dei documenti vaticani fino al 1966, quando Carlo Giglio ne presenta uno studio al Congresso Internazionale di Studi Etiopici tenutosi ad Addis Abeba¹⁹⁴. L'occasione dell'amara sconfitta di Adua nel 1896 impone un mutamento negli animi dei colonialisti italiani – i moti del cuore mutano dal “viva Massaua del 1885 al Via dall’Africa del 1896” – e si presenta la faccenda delicatissima della richiesta di liberazione di oltre 1700, tra semplici soldati e ufficiali italiani caduti prigionieri in mano agli Etiopi, a seguito della disfatta. Informato della cattura dei prigionieri in Abissinia (Etiopia) il deputato Principe Baldassarre Odescalchi (1844-1909)¹⁹⁵ si fa promotore di un'iniziativa che avrebbe come finalità quella di creare un riavvicinamento tra due opposte posizioni, quella del Quirinale e quella del Vaticano, ancora più divisi, ove fosse possibile dopo la ferita della Questione Romana, anche a seguito delle continue esternazioni di Leone XIII sulla Massoneria¹⁹⁶. Si tenta la strada di un interesse comune, la salvezza dei prigionieri. Odescalchi ottiene udienza

bilaterale o internazionale; sul presupposto che il Paese o l'Autorità terzi rimangano estranei rispetto al contenuto dell'Accordo raggiunto. Cfr. VINCENZO ARANGIO RUIZ, *Controversie internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. X, Giuffrè Editore, Milano, 1962, p. 38: “Con molta approssimazione si potrebbe dire che i buoni uffici sono un mezzo estraneo sia alla procedura, che resta il negoziato, sia all'oggetto di essa che è la ricerca della soluzione o del mezzo ulteriore da esperire. La mediazione investe invece il negoziato sia nella procedura, modificandone i termini, che non sono più bilaterali, sia nella sostanza, grazie alla partecipazione del terzo come suggeritore neutrale ed eventualmente autorevole di soluzione o di mezzi di soluzione”; La Convenzione dell'Aja per il regolamento pacifico delle controversie del 29 luglio 1899 e 18 ottobre 1907, cui tuttavia la S. Sede rimase estranea, stabilì: a) che gli Stati estranei ad una controversia avevano il diritto di offrire i propri buoni uffici o la loro mediazione, e che l'esercizio di questo diritto non doveva essere riguardato come un atto ostile; b) che buoni uffici e mediazione non hanno mai valore vincolante, ma solo di mero consiglio; c) che l'accettazione di una mediazione non implicava l'interruzione delle operazioni militari, tranne nel caso ci fosse un peculiare accordo in tal senso. Attualmente nella Carta delle Nazioni Unite, l'art. 34 prevede l'istituzione di apposite commissioni di ‘buoni uffici’, che fungono da organismi sussidiari costituiti da membri dell'organo, funzionari del Segretariato o di altri Stati membri dai quali le parti coinvolte nella controversia decidono di farsi assistere. Sul tema si veda lo studio di JEAN-MARC TICCHI, *Aux frontières de la paix: bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège 1878-1922*, Publications de l'École Française de Rome, Année 2002., in particolare pp. 7-10.

¹⁹⁴ CARLO GIGLIO, *Il trattato di pace italo-etiope del 26 ottobre 1896*, “*Proceedings of the Third international conference of Ethiopian Studies (Addis Ababa 1966)*”, vol. I, Addis Ababa 1969, pp. 237.

¹⁹⁵ SALVATORE CANNETO, voce *Odescalchi Baldassarre*, *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 79, 2013, pp. 149-150.

¹⁹⁶ LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara Gratulationis*, cit., p. 713; *Epistola ad Episcopos Italiae; qui excitantur ad viriliter agendum adversus sectam massonum*, 8 dicembre 1892, in *ASS* vol. XXV, 1892-93, pp. 274-277. Pecci accusa la Massoneria di ingannare l'umanità, essendo *perniciosa et falsa* e *Sedis Apostolicae iudicio saepe damnata*, e di condurre l'intero paese sulla scia della rovina, non solo dottrinale ma che sociale, *ivi*, p. 275. Centra il punto essenziale dell'atteggiamento ostativo di Leone XIII nei confronti del sodalizio massonico ALESSANDRO TIRA, *La condanna canonica della massoneria: la graduale configurazione del divieto di affiliazione (1738-1917)*, in LORENZO SINISI (a cura di), *Dall'Unità a ll'Unificazione. Diritto ed Economia in Italia dal 1861 al 1871*, Rubettino editore, Soveria Mannelli, 2023, pp. 159-185, con relative indicazioni bibliografiche, in particolare pp. 179-180.

dal Segretario di stato Vaticano card. Rampolla (1843-1913), che incoraggiando il progetto, gli procura un incontro col Pontefice. Sorprendente la domanda di Leone XIII al ricevere la richiesta di intervento. Non senza una sottile vena di polemica Pecci si chiede come possa Egli intervenire a favore di soldati di un governo che Egli non riconosce. Assai arguta la risposta rassicurante di Odescalchi il quale si permette di ricordare al Pontefice che è il capo supremo di tutti i cristiani, motivo per il quale lo invita ad innalzarsi al di sopra di ogni considerazione politica, di guardare ai “cattivi” come suoi figli e fare di questo gesto il più meritevole del Pontificato.

A queste parole Pecci chiede quale sarebbe l’atteggiamento del governo italiano se il Vaticano decidesse di intervenire, e riceve rassicurazione che verrebbe trovata una formula di ringraziamento per il Pontefice, la cui azione diplomatica, precisa Odescalchi, si svolgerebbe parallelamente a quella della politica italiana. Leone XIII, assunte queste informazioni, prende tempo, per confrontarsi col proprio Segretario e dare risposta. Passati alcuni mesi senza ricevere notizie dal Vaticano, gli ambienti della politica si muovono ansiosi di risolvere la questione, con o senza l’ausilio di Leone XIII, sebbene l’intervento del Pontefice sia auspicato da più parti, perché è fin troppo chiaro come, e quanto, la sconfitta di Adua abbia rinvigorito i nemici europei dell’Italia¹⁹⁷. Vengono inviati a colloquio con Papa Pecci altri esponenti del Governo presieduto dal marchese di Rudinì.

Pecci spinto dalle preci dei politici italiani si dice disposto anche a pagare un eventuale riscatto qualora fosse richiesto dal Negus, dimostrando di avere tanto a cuore la sorte dei soldati per lui uomini incolpevoli. La preoccupazione manifestata dal Pontefice, causa del ritardo nel suo intervento, ha una natura politica. Egli non desidera oscurare il ruolo e la dignità del re d’Italia, del quale richiede la compiacenza di casa Savoia per promuovere l’iniziativa e dare incarico ai Nunzi. Umberto I fa pervenire una sua risposta favorevole all’iniziativa papale, Leone XIII conserva ancora qualche titubanza riguardante la pubblicazione della notizia del suo intervento sui giornali¹⁹⁸.

Superato anche questo ostacolo la macchina diplomatica pontificia si muove, chissà magari Papa Pecci avrà ripetuto a sé stesso e ai cardinali l’*incipit* della *Rerum Novarum*, con cui giustifica il suo intervento in quella materia, fiducioso e a pieno diritto, “giacché trattasi di questione di cui non è possibile

¹⁹⁷ EDOARDO SODERINI, *Il Pontificato di Leone XIII*, cit., p. 216.

¹⁹⁸ EDOARDO SODERINI, *Il Pontificato di Leone XIII*, cit., p. 215. Sul rapporto di Leone XIII con la stampa alla quale dedica precise indicazioni editoriali si veda GIUSEPPE GRABINSKI, *Leone XIII e la stampa cattolica*, Ufficio della Rassegna Nazionale, Firenze, 1885.

trovare soluzione che valga, senza ricorrere alla religione e alla Chiesa”¹⁹⁹. Nelle more di un intervento del Pontefice, si muovono attività diplomatiche parallele e poco conosciute, come l’iniziativa del “Comitato di soccorso delle Dame romane per i prigionieri in Africa”, promosso da membri dell’aristocrazia, che riesce ad inviare in Etiopia una missione capeggiata dal gesuita Constantin Wersowitz Rey. Leone XIII si limita a benedire l’iniziativa ma si guarda bene dal patrocinarla perché prudentemente, a riprova della sua lungimiranza diplomatica, non intende rivestirla di carattere ufficiale e rappresentativo della Santa Sede²⁰⁰. All’epoca dei fatti narrati Leone XIII è all’oscuro di un fatto assai rilevante, la cui conoscenza postuma, grazie alla desecretazione di una parte dell’Archivio Vaticano, ci consente di ritenere che la scelta di Leone XIII di intervenire sia condizionata solo dalla profonda consapevolezza del proprio mandato apostolico. La circostanza sconosciuta a Leone XIII è che due mesi prima della lettera che il papa invierà in Etiopia l’11 maggio 1896, Menelik, precisamente il 31 marzo 1896, ha inviato a Roma una missiva di contenuto politico nella quale il Negus esprime il suo rammarico sia per il mutato atteggiamento espansionistico del Governo italiano, al quale lo lega un rapporto di amicizia, sia per le scorrettezze nell’applicazione del citato articolo XVII del Trattato di Ucciali, in pregiudizio dell’indipendenza del Regno Etiope. Comportamento che secondo il Negus ha determinato una guerra tra i due eserciti. Il Negus si rivolge al Padre di tutti i cristiani con una dettagliata narrazione degli avvenimenti deplorabili di cui si è macchiato l’esercito italiano guidato dai generali Oreste Baratieri (1841-1901) e Antonio Baldissera (1838-1917), dal Trattato di Ucciali ad Adua, perché: “*Ethiopie ne doit rien à l’Italie dont de long espace la séparent. L’Ethiopie a toujours été indépendante*”²⁰¹ e perché il Pontefice possa conoscere tutte le negazioni di giustizia di cui l’Etiopia è vittima a causa dell’Italia. La missiva, però, giunge in Vaticano solo il 9 luglio dello stesso anno, a testimonianza di come la decisione di Leone XIII di intervenire in Etiopia, a maggio, non sia legata a questa particolare iniziativa del Negus²⁰². Il primo passo per il papa è la scelta dell’inviato adatto in

¹⁹⁹ LEONE XIII, *Epistola enciclica Rerum Novarum*, 15 maggio 1891, n. 13, in ASS, vol. XXIII, 1890-91, pp. 641-670.

²⁰⁰ DANIEL, *La missione delle dame romane*, in *La vita italiana illustrata*, anno III, 16 ottobre 1897, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1897, pp. 709-713.

²⁰¹ Parte del testo della lettera di Menelik a Leone XIII, datata 31 marzo 1896, e contenuta negli Archivi Vaticani, Segreteria di Stato, anno 1900, rubrica 165, Fasc. 7, pubblicata per la prima volta da NICOLA STORTI, “*La Missione umanitaria di Leone XIII presso Menelik II nel 1896, alla luce dei documenti vaticani*”, in *Rivista Trimestrale di Studi e Documentazione dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente*, vol. 40, no. 4, 1985, pp. 542-576, in particolare, pp. 550-552.

²⁰² NICOLA STORTI, *La Missione umanitaria di Leone XIII*, cit., p. 544, nota n. 5.

terra abissina. Da fine conoscitore degli umori internazionali Pecci sa di non potere inviare uno straniero, offendendo con tale mossa l'Italia, e si orienta su un vescovo della Chiesa Cattolica Copta in Egitto²⁰³. Sceglie, dietro suggerimento del Card. Ledochowski, Prefetto di *Propaganda Fide*²⁰⁴, di affidare la sua missiva per il Negus Menelik a Mons. Cirillo Macario (1867-1921)²⁰⁵, pensando di sfruttare a favore del buon esito della missione la prossimità tra la Chiesa etiope e quella alessandrina di cui Macario è Vicario Patriarcale, ma, soprattutto, per risvegliare ricordi di appartenenza religiosa e distanziare da questa missione umanitaria di pace, perché è così che la intende Papa Pecci, qualunque fuorviante sfumatura politica²⁰⁶. Sfortunatamente Pecci non tiene conto dell'effetto contrario generato da alcuni comportamenti dell'alto prelato copto, atteggiamenti inutilmente alteri²⁰⁷. Macario viene ricevuto per la prima volta il 12 agosto e consegna al Negus la lettera leonina, accompagnandola con la peculiare raccomandazione di affidarla a colui, il Negus, che come erede del Re Davide incarna di questi biblica generosità²⁰⁸. Il Negus accoglie

²⁰³ Il gesto del Pontefice ha una duplice valenza di politica estera, ma anche interna. Egli affidando la delicata missione al patriarca di Alessandria tende a ristabilire i fasti della Chiesa di San Marco e, contemporaneamente, un dialogo più fraterno con la Chiesa copta scismatica presente in territorio eritreo. Sulle prime reazioni positive della scelta del Pontefice si veda un editoriale della *La Civiltà Cattolica*, anno XLVIII, vol. VI, serie XVI, 1896, pp. 755-758. Sulle relazioni complesse tra chiesa cattolica e quella copta si veda GABRIEL LEVENQ, *La mission in adjutorum coptum*, in *Echos d'Orient*, Tome XV, 1912, pp. 405-411.

²⁰⁴ NICOLA STORTI, *La missione umanitaria di Leone XIII*, cit., p. 545.

²⁰⁵ EDOARDO SODERINI, *Il pontificato di Leone XIII*, cit., p. 216. Ministero degli Affari Esteri, Comitato per la documentazione dell'Opera dell'Italia in Africa, *L'Italia in Africa*, Vol. I, *L'Opera dell'Esercito*, T. II, testo di M.A. Vitale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1962, pp. 135-136. YAAKOUB SHEATA, *La missione diplomatica di Cirillo Macario in Etiopia (1896)*, in *Studia Orientalia Cristiana*, n. 43, 2010, p. 106.

²⁰⁶ EDOARDO SODERINI, *Il Pontificato di Leone XIII*, cit., p. 216.

²⁰⁷ EDOARDO SODERINI, *Il Pontificato di Leone XIII*, cit., p. 217, nota 1.

²⁰⁸ Il testo della lettera di Leone XIII, *Litterae ad Aethiopiae Imperatorem, quibus eum exhortat ut captivos milites reddat Italiae* in ASS, vol. XXIX, 1886-87, pp. 268-269: "Potentissime Negus Negesti, salutem prosperitatemque. Placuit tibi olim Pontificatus Nostri exordia omnino sponte fausto omine salutare; ac decem post annos, dum quinquagesimus ab initio per Nos Sacerdotio annus solemniter ageretur, novum tuae in Nos observantiae testimonium exhibere. Huiusmodi benevolentiae tuae erga Nos argumenta animum nostrum laetitia affecerunt, Te vero summo opere cohonestarunt. Hac igitur de causa nunc ad Te Imperatorem atque Christianum sermo Noster convertitur, ut Te ad magnanimitatis actum, summo Rege dignum, quoad possumus, provocemus. Parta nuper victoria multos manibus tuis captivos tradidit. Isti sunt iuvenes robusti et honore digni, qui primo aetatis flore et in ipsa vitae aurora, dum quod maxime excupiebant atque sperabant adepturi erant, e sinu familiae patriaeque avulsi et abstracti sunt. Eorum profecto captivitas nec vim potentiae tuae, nec dominii extensionem auget; sed quo diutius protrahitur, eo acerbior mille matrum ac sponsa rum innocentium animos dolor angit. Nos certe, ut qui mandati ac muneris, quod a Domino nostro Iesu Christo accepimus, quodque omnes Christianos spectat, probe conscii sumus, eos ut filios diligimus. — Suscipe igitur postulationem, quam Tibi communis Pater in divinae Trinitatis et Virginis opiferae nomine, atque

l'emissario del Papa con il massimo sfarzo e tutti gli onori, ma rinvia le trattative alla fine del mese di agosto, ultimate le celebrazioni dell'Assunzione. Nel frattempo è consentito a Macario e ai suoi uomini di incontrare i prigionieri, per portare loro ogni tipo di conforto materiale e spirituale. Il Negus, infatti, dispone l'allestimento di un luogo sacro per la celebrazione dei riti cattolici e consente la partecipazione di tutti i prigionieri²⁰⁹. Durante il soggiorno etiope del rappresentante pontificio, giungono a Roma numerose lettere dei parenti dei prigionieri, imploranti l'aiuto del Papa, e la Segreteria di Stato per facilitare l'esito positivo della missione non esita a chiedere il sostegno di due potenze amiche, la Francia, che rifornisce di armamenti l'esercito del Menelik, e la Russia, il cui imperatore ortodosso è considerato protettore della comunità religiosa etiope²¹⁰. Nella lettera scritta l'11 maggio 1896 papa Pecci si rivolge al Negus nella sua duplice qualità di capo politico ma anche, e forse soprattutto, di cristiano, per consigliare, questo è il termine usato, un atto di sovrana generosità. Pecci utilizza gli argomenti della *caritas*, della *misericordia*, come spiega meglio il Segretario di Stato Cardinale Rampolla nella lettera di

eorum quorumlibet, quae Tibi in hoc mundo maxime omnium chara sunt, ex corde admovet; ut quam primum ipsos pristinae libertati restituas. Potentissime Negus Negesti, ne renuas palam nationibus Te magnanimum comprobare. Hoc vero adeo illustre factum in regni tui fastis scribe. Quid sunt demum sanctiora etiam belli iura prae humanae fraternitatis iuribus et officiis? Amplissimam procul dubio reddet Tibi Deus huius benefacti remunerationem; misericors enim Pater est. Mille undique voces benedicendum Tibi certatim se extollent, nostraque prim um omnium inclamans audietur. Voluntatis tuae significationem expectantes, omne interim bonum in Te, regiamque familiam e Coelo adprecamur. Dat. Romae apud S. Petrum, die XX Maii, anno MDCCCXCVI. Pontificatus nostri anno XIX". La versione italiana in CARLO ROSSETTI, *op. cit.*, p. 191: "Al potentissimo Menelik Negus Neghesti, Imperatore di Etiopia. Leone XIII Papa. Salute e prosperità. Vi è piaciuto una volta di salutare con atto spontaneo il cominciamento del Nostro Pontificato, e dieci anni dopo, in occasione del Nostro Giubileo sacerdotale, Ci avete data una nuova testimonianza della vostra cortesia. Queste prove di benevolenza hanno allietato il Nostro cuore; esse provano il Vostro. Così è al Vostro cuore di monarca e di cristiano che si rivolge oggi la Nostra parola per consigliarvi un atto di generosità sovrana. La vittoria ha lasciato nelle Vostre mani numerosi prigionieri. Sono giovani vigorosi e degni di rispetto, che nel fiore degli anni ed all'aurora delle più belle speranze sono stati tolti alle loro famiglie ed alla loro patria. La loro captività non aumenta né la misura della Vostra potenza, né l'estensione del Vostro prestigio; ma, quanto essa si prolunga, tanto più vivo è il dolore nell'anima di migliaia di madri e di spose innocenti. Noi, compresi della santa missione che Ci ha confidato Nostro Signor Gesù Cristo, e che si estende a tutte le nazioni cristiane, Noi li amiamo come Nostri figli. Aggradite dunque la domanda che il cuore di un padre vi fa nel nome della Trinità Divina, nel nome della Vergine benedetta, nel nome di tutto ciò che vi è più caro in questo mondo: vogliate senza ritardo rendere loro la libertà. Potentissimo Negus Neghesti, non Vi rifiutate di mostrarvi magnanimo agli occhi delle nazioni. Registrate questa pagina gloriosa negli annali del vostro regno. Che sono alla fine i diritti implacabili della guerra di fronte ai diritti ed ai doveri della fraternità umana? Dio Ve ne renderà una ricca ricompensa perché Egli è padre misericordioso! Mille voci s'innalzeranno in coro per benedirvi e la Nostra si farà intendere per prima. Attendendo, Noi imploriamo dal Cielo sulla famiglia reale tutti i beni desiderabili. Dato a Roma presso San Pietro, l'11 maggio dell'anno 1896, diciannovesimo del Nostro Pontificato. Leone P. P. XIII".

²⁰⁹ NICOLA STORTI, *La missione umanitaria di Leone XIII*, cit., p. 549.

²¹⁰ NICOLA STORTI, *La missione umanitaria*, cit., p. 546.

istruzioni conferita a Macario, in cui sottolinea che non è la politica umana ad ispirare il Papa, “*ne s’inspirant pas des conseils de politique humaine mais des motifs de charité, fait appel aux sentiments chrétiens du Négus*”²¹¹.

Rampolla qualifica l’intervento di Leone XIII come prestazione di buoni uffici, escludendo le categorie giuridiche della mediazione o dell’arbitrato, utilizzato, invece nella vicenda delle Caroline²¹². Pecci, come titolare di una missione divina che si estende a tutte le nazioni cristiane, di cui si fa, quindi, portavoce, si attribuisce l’appellativo di padre di tutti i cristiani, promuovendo, anche in questa occasione, la sua visione unitaria delle chiese cristiane. Conclude invitando Menelik a considerare gli effetti benefici ricadenti sulla sua reputazione di una decisione magnanima in favore della liberazione dei prigionieri, della cui paternità il Pontefice si gloria; una decisione quella prospettata dal Pontefice, e implorata nel nome della Santissima Trinità e della Vergine Maria, nella quale prevarrebbero i diritti della fraternità umana su quelli implacabili della guerra²¹³. Potremmo dire che l’intervento di Leone XIII, se fosse un sovrano secolare, si collocherebbe nel contesto di quel filone del diritto internazionale, nascente nella seconda metà dell’ottocento, che è il diritto cosiddetto umanitario, teorizzato da Henri Dunant²¹⁴ e Guillaume-Henri Dufour, che, pure avendo origini antichissime come *ius in bello*, prende forma giuridica moderna dopo la creazione della Croce Rossa Internazionale e la Convenzione di Ginevra del 1864.

La posizione di Papa Pecci che dall’alto della sua cattedra si assume il peso della cura di tutti gli uomini si fonda invece sul diritto divino naturale, sul mandato di pascere gli agnelli e le pecorelle di Cristo (Giov. XXI, 15-17) al fine di garantire il precipuo e prioritario scopo di tutelare e assicurare la prosperità di questa vita terrena, come afferma proprio lo stesso pontefice nella *Quamvis anini nostri consilia*, e in più la salute di tutta l’umana società: *Gravissimas inter sollicitudines, quas Nobis summi Pontificatus formidabile pondus et semper attulit, et nunc affert, Nobis ipsis solandis haud parum*

²¹¹ *Ivi*, p. 558.

²¹² *Ibidem*: “*Le douleur de tant de familles consternées et inquiètes sur le sort de leurs proches chéris, ne pouvait ne pas toucher le coeur paternel de Sa Sainteté et ne pas L’amener spontanément à interposer ses bons offices auprès de l’Empereur d’Abyssinie, en s’autorisant de l’agréable souvenir des marques de courtoise déférence que le Négus a bien voulu Lui donner à l’occasion de son jubilé sacerdotal*”.

²¹³ LEONE XIII, *Litterae ad Aethiopiae Imperatorem, quibus eum exhortatur captivos milites reddat Italiae*, cit., p. 269.

²¹⁴ HENRI DUNANT, *A Souvenir de Solférino*, trad. it di COSTANTINO CIPOLLA, PAOLO VANNI, Franco Angeli, Firenze, 2009, il testo raccoglie la testimonianza della battaglia di Solferino che ispirò all’Autore la fondazione della Croce Rossa come idea di fratellanza e soccorso universale anche in tempo di guerra.

*valuit, animo nostro altissimis defixa radicibus persuasio, Ecclesiam magna vi ac virtute, non aeternae animarum saluti tantummodo, quae illius verus et proprius finis est, verum etiam totius humanae Societatis saluti procurandae idonea, affatim praeditam esse*²¹⁵. Nessun accenno politico nella lettera di Papa Pecci, nessun collegamento col Governo italiano è rinvenibile. La Santa Sede ha diritto, derivato dal mandato del suo Divin Fondatore, di intromettersi in questa questione internazionale, in cui non è personalmente coinvolta e non riceve incarichi formali di intervento. Ma, di fatto, agisce come un'autorità esterna con peculiari interessi personali nella vicenda, non politici o economici: la libertà, *in primis*, e, secondariamente, la tutela della vita dei prigionieri, le cui condizioni di benessere sono oggetto di speciale raccomandazione anche per Macario. Questi rassicura il Negus delle buone intenzioni di Leone XIII, la cui saggezza e inviolabile equità hanno spinto altri sovrani a rivolgersi al suo intervento risolutore, probabilmente alludendo alla questione della Caroline²¹⁶.

Il Negus, invece, muove da una visione dei fatti prettamente politica e reagisce con sorpresa al ricevere la lettera di Leone XIII, meravigliandosi che il Pontefice si intrometta in una questione che riguarda solo l'Italia e l'Etiopia, come Nazioni belligeranti, una questione che viene considerata meramente politica. L'atteggiamento di sorpresa del Negus rivela i pregiudizi radicati sull'incompetenza in materia internazionale del Pontefice, alla luce dei fatti di Roma, che lo hanno privato arbitrariamente del potere civile, e forse lo priverebbero di ogni altra capacità e peso politico per intervenire nelle questioni internazionali. A conferma di quanto detto è interessante riferire di un dialogo intervenuto tra Menelik e un ufficiale dell'esercito italiano prigioniero, al quale vengono richieste, dal sovrano etiope, delucidazioni su quale sia la reale posizione giuridica del Pontefice a Roma, perché egli si dice convinto che in Italia il potere regio sia diviso tra il Re ed il Papa.

L'ufficiale Giovanni Gamera nelle sue memorie sottolinea di avere cercato di spiegare al Negus Menelik che in verità si tratta dello stesso rapporto

²¹⁵ LEONE XIII, *Epistola Quamvis anini nostri consilia*, cit., p. 5

²¹⁶ "Oui, je le dois répéter en son nom, Sa Sainteté Léon XIII est absolument incapable de faire une démarche ou de donner un conseil tant soit peu nuisible à vos intérêts. En effet il serait inouï dans les annales du Saint-Siège et de ses relations diplomatiques avec les puissances, que le Pape qui est le représentant de Dieu et de la Justice sur la terre et en particulier que Léon XIII dont la haute sagesse et l'inviolable équité sont si célèbres dans le monde civilisé que plusieurs Empereurs et Rois non-catholiques l'ont choisi comme arbitre de leurs différends, il serait inouï, dis-je, que l'homme le plus sage et le plus incorruptible qui soit sous le ciel, m'ait envoyé auprès de Votre Majesté à travers mille périls pour être l'intermédiaire d'une démarche nuisible aux intérêts de l'Abyssinie". Tratto dalla relazione conclusiva del card. Macario dove si riferisce sull'incontro con il Negus Menelik, vedi NICOLA STORTI, *La missione umanitaria di Leone XIII*, cit., p. 574.

intercorrente tra lo stesso Menelik e l'Abuna, ma pare che nonostante questa spiegazione il Menelik sia rimasto saldo nelle proprie convinzioni²¹⁷. Quando sembra che il cuore del Negus sia piegato a compassione grazie alle parole di Leone XIII, accade lo spiacevole episodio della cattura, da parte degli italiani, del vascello olandese, il piroscalo Doelwijk carico di armi per l'esercito Abissino. La fiducia di Menelik nelle intenzioni di Leone XIII e del Governo italiano vacilla fino a spegnersi e la liberazione dei prigionieri viene postergata²¹⁸. Si invertono i ruoli, ed è il Negus a supplicare il Pontefice di far sentire il peso della propria voce paterna ascoltata da tutti i cristiani, affinché possa perorare la causa dell'indipendenza dell'Etiopia, condizione per la liberazione dei prigionieri e la realizzazione del desiderio comune. La missione leonina sfortunatamente fallisce, ma si scopre che molto verosimilmente è stata in

²¹⁷ GIOVANNI GAMBERA, *Ricordi di un prigioniero di guerra nello Scioa (marzo 1896-gennaio 1897)*, V edizione, Firenze, G. Barbera Editore, 1898, p. 95. Interessante è anche il dialogo di carattere religioso tra il prigioniero Gamera e il ras Oliè il quale chiede delucidazioni sulle credenze dell'ufficiale italiano, se sia un vero cristiano, in quanto sembra colpito dal sentirsi rispondere che Gamera crede in un solo Dio ma in tre persone, ed infine Oliè domanda stupito come mai, pur professandosi veri cattolici, tutti i soldati italiani bestemmiassero. *Ivi*, p. 98.

²¹⁸ CARLO ROSSETTI, *Storia diplomatica d'Etiopia*, cit., p. 193. Questo il testo della lettera di risposta al Papa scritta da Menelik: "Questa è la lettera del Negus al Sommo Pontefice: "Leone vincitore della tribù di Giuda, Menelik eletto dal Signore Re dei Re d'Etiopia, pervenga a Sua Santità Leone XIII Papa. Salute! Ho ricevuto da monsignor Macario la paterna lettera colla quale Vostra Santità, dopo di aver ricordato graziosamente le anteriori nostre relazioni, faceva appello ai miei sentimenti di clemenza in favore dei prigionieri italiani, che la volontà di Dio ha posto nelle mie mani. Aggiungo che Vostra Santità non poteva scegliere per interprete dei suoi sentimenti un inviato più eloquente e più simpatico di Sua Eccellenza monsignor Macario.

Sono stato vivamente commosso leggendo l'ammirabile lettera del Padre comune dei cristiani, ed ascoltando il linguaggio del suo illustre inviato, il primo movimento del mio cuore era stato quello di dare a Vostra Santità la soddisfazione che mi domandava così nobilmente; perché io pure piango sulle numerose ed innocenti vittime di questa guerra che ho coscienza di non avere provocata.

Disgraziatamente il mio vivo desiderio di realizzare i voti di Vostra Santità è stato contrariato dall'attitudine impreveduta del Governo italiano, il quale dopo avermi espresso il desiderio di far la pace e di ristabilire le buone relazioni fra continua ad agire a mio riguardo come se fossimo in stato di guerra. Il mio dovere di re e di padre del mio popolo, mi interdice in siffatta circostanza di sacrificare la sola garanzia di pace che si trova nelle mie mani, alla soddisfazione di essere gradito a Vostra Santità ed a me stesso.

È con la pia profonda tristezza che dopo di aver tutto pesato nella mia coscienza di monarca e di cristiano, sono costretto a rinviare a tempi migliori la testimonianza di affetto e di alta stima che avrei desiderato di dare a Vostra Santità. Spero che la gran voce di Vostra Santità, che tutti i cristiani ascoltano con rispetto, s'innalzerà in favore della giustizia della mia causa che è quella della indipendenza del popolo di cui Dio mi ha confidato il governo; e che Ella renderà così molto vicina la realizzazione del nostro comune desiderio di rendere alle loro famiglie coloro che ne sono separati. Posso, attendendo, rassicurare Vostra Santità sulla sorte dei prigionieri italiani che non ho cessato di proteggere, e di trattare secondo i doveri della carità cristiana, ed ai quali in considerazione di Vostra Santità accorderò ancora se è possibile, delle agevolezze (adoucements). Scritto nella nostra città di Addis Abeba, 22 Mascaram 1889, dell'anno di grazia (1° ottobre 1896)", CARLO ROSSETTI, *Storia diplomatica dell'Etiopia*, cit., pp. 195-196.

qualche modo boicottata dalla diffidenza di ambienti politici italiani anticlericali che non credevano alle intenzioni meramente caritatevoli di papa Pecci, interpretando le sue titubanze nell'accettare le richieste di riscatto del Menelik come un tentativo di umiliare il Governo italiano, che, poi, infatti, risolve autonomamente la trattativa discutendo con l'autorità etiope questioni meramente politiche ed economiche, ossia l'indennità del riscatto e la fissazione di una frontiera²¹⁹, argomenti che sono assenti nell'appello di Leone XIII, il quale come "sovrano senza regno", non è in condizione negoziare offerte materiali²²⁰.

9. La prospettiva storico-giuridica della relazione Chiesa mondo come fondamento del diritto da *inter nationes* a *inter gentes*

La politica di respiro mondiale di questo "geniale vegliardo"²²¹ ha gettato i semi di una cultura eletta e di una sapiente diplomazia che non tarderanno a dare frutti. Nello stesso arco di tempo in cui si svolge la questione etiope, i principali paesi europei, e non solo, fautori della pace e della predisposizione

²¹⁹ Nell'accordo di pace firmato dal Maggiore Nerazzini e dal negus Menelik il 26 ottobre 1896, non si fa menzione della ridefinizione della frontiera e il termine riscatto viene sostituito dal rimborso spese sostenute per i prigionieri, oltretutto non quantificato ma lasciato alla determinazione equitativa del Governo italiano. Di seguito il testo: "Au nom de la Très Sainte Trinité. Entre Sa Majesté Ménélik II Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur Cesar Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I Roi d'Italie, a été convenue et conclue la présente convention: Art. 1. Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d'Italie et l'empire d'Ethiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Ethiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie s'engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harrar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié. Art. 2. Pour faciliter le rapatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie autorise un détachement de la Croix Rouge italienne à venir jusqu'à Gueldessa. Art. 3. Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l'objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le Gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses. Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie déclare s'en rapporter à l'équité du Gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices. En foi de quoi, Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Cesar Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention. Fait à Addis Abeba le 17 Tekemt 1889, correspondant au 26 octobre 1896. Maggiore Cesare Nerazzini inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia. (Sigillo di S. M. V Imperatore Menelik II)", *ivi*, pp. 199-200. Sui movimenti del governo italiano anche SALVATORE TEDESCHI, "Santa Sede et Etiopia dopo Adua (1896)", in *Africa. Rivista Trimestrale Studi e Documentazione Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente*, vol. 40, no. 4, 1985, pp. 519-41, in particolare p. 521-522.

²²⁰ TENENTE B. MELLI, *La colonia eritrea dalle sue origini fino al 1° marzo 1899*, cit., p. 291.

²²¹ Così lo ricorda ARRIGO SOMMI, *Il Pontificato di Pio X*, in *Patria e Colonie*, anno III, 1914, p. 161.

di un metodo dialettico per la soluzione dei conflitti²²², riuniti, a Budapest dal 17 al 22 settembre, nel VII Congresso Interparlamentare per la Pace²²³ inviano a Papa Pecci un accorato ringraziamento²²⁴ per avere sostenuto, con il magistero e la costante e abile attività diplomatica, la causa della pace e la costituzione di una Suprema Corte di Arbitrato Internazionale²²⁵, affinché si possa sostituire alla legge della forza quella del diritto, ed eliminare l'orrore delle soluzioni violente²²⁶. Un ringraziamento che si unisce ad un'accorata supplica che si fonda: sui valori condivisi della religione, nella quale risuona l'eco della fratellanza cristiana del lontano 1885, ancora sull'idea comune di umanità²²⁷, come valore che possiamo definire "trans-nazionale" e sul principio razionale tomistico in base al quale la pace è la *tranquillitas ordinis*, come corrispondenza di tutte le cose al fine assegnato, cui tutte le Nazioni devono ambire, come Papa Pecci ricorda nella *Nostis errorem* del 1889²²⁸.

²²² "Ed è un notevole passo quello fatto dal Congresso interparlamentare, su proposta del gruppo parlamentare inglese, di incaricare la Commissione speciale di mettersi d'accordo coi Governi per l'istituzione di una Corte arbitrale interparlamentare", in *Cronaca sociale, Roma dal 16 settembre al 15 ottobre 1896, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, Vol. 12, Fasc. 46 (Ottobre 1896), pp. 337-348, in particolare p. 338.

²²³ BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX, *Bulletin Officiel du VIIe Congrès Universel De La Paix, Budapest du 17 au 22 septembre 1896*, Michael & Büchler, Berne, 1896. Per l'elenco analitico dei paesi membri e dei loro rappresentanti vedi pp. 7-17.

²²⁴ Alcuni brani idel messaggio rivolto a Pontefice Leone XIII inseriti una riflessione sul ruolo dell'istituto dell'arbitrato come unica garanzia giuridica per la Pace e la figura del Pontefice come "arbitro degli arbitri" in FILIPPO MEDA, *La pace è l'arbitrato*, in *La Civiltà Cattolica*, serie II, anno II, vol. II, 1897, pp.218-233, in particolare pp. 221-222.

²²⁵ BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX, *Bulletin Officiel du VIIe Congrès De la Paix*, cit. pp. 78

²²⁶ *Ivi*, pp. 97-98. Si tratta della sostituzione della legge alla forza delle armi per costruire relazioni internazionali di pace, idea partorita da Kant e divenuta fondamento teorico del pacifismo giuridico a cavallo tra due secoli, il XIX e il XX di un gruppo di giuristi fiduciosi nella costruzione di un mondo cosmopolita guidato dalla riflessione scientifica e da una certa sensibilità umanitaria. Si veda sul punto la ricostruzione di: PASQUALE STANISLAO MANCINI, *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti; e per l'ordinamento di una giustizia internazionale. Discorso per la inaugurazione degli studi nella università di Roma*, pronunciato il 2 novembre 1874, Stabilimento Civelli, Roma, 1874, p. 51. NORBERTO BOBBIO, *Diritto e guerra*, in *ID, Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna, 1997 (1 ed.1979), pp. 99-118; sulla nascita della scienza del Diritto internazionale, gli istituti di ricerca specializzati e le riviste scientifiche del settore STEFANO MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, cit., pp. 25-26; "mostrare la possibilità (o forse meglio la necessità) di estendere la normatività della legge dal piano intrastatale a quello internazionale è l'elemento di novità e di svolta rappresentato dalla teoria kantiana della pace e della guerra", così MASSIMO MORI, *La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, storia*, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 48-49.

²²⁷ BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX, *Bulletin Officiel du VIIe Congrès De la Paix*, cit., p. 37. Vedi anche EDOARDO SODERINI, *Il pontificato di Leone XIII*, cit., p. 221-223.

²²⁸ LEONE XIII, *Allocutio Nostis errorem*, 11 febbraio 1889, in *ASS*, vol. XXI, 1888, pp. 385-388, in particolare p. 387: "*Quoniam pax tranquillitate ordinis continetur, consequens est ut quemamodum privatorum, ita et imperiorum concordia in iustitia maxime et caritate nitatur. Violare neminem, alieni*

I lavori della comunità internazionale volti alla costruzione di un nuovo Diritto Internazionale dal volto umanitario, influenzato dal movimento pacifista e democratico del XIX secolo²²⁹, non si arrestano. Sfortunatamente la presenza del Pontefice ai lavori della Conferenza dell'Aja nel 1899, caldeggiata *in primis* dalla sovrana Guglielmina d'Olanda, paese ospitante, alla quale Leone XIII scrive una missiva letta verso la fine dei lavori della Conferenza ma che rappresenta la sintesi forte del suo magistero sui temi di diritto internazionale²³⁰, viene impedita dall'ostilità dei delegati italiani, sostenuti dall'Inghilterra. Questo atteggiamento non onorevole, e forse anche pernicioso del governo italiano²³¹, non ha, comunque, impedito il raggiungimento dell'obiettivo sperato, ovvero la formazione di una Corte permanente di Arbitrato Internazionale²³², alla cui creazione crediamo di potere ascrivere il contributo del

iuris vereri sanctitatem, colere fidem benevolentiamque mutuam, perspicuum est vincula concordiae esse firmissima atque immutabilia, quorum adeo pollet virtus, ut vel semina inimicitiarum atque emulationis nulla esse patiantur. Immo utriusque virtutis parentem et custodem Deus esse iussit Ecclesiam suam: quae idcirco nihil habuit, neque est habitura sanctius, quam conservare iustitiae caritatisque leges, propagare, tueri (...) Ac probe memor legum atque exemplorum divini auctoris sui, qui rex pacificus appellari voluit, cuius ipsum natalem caelestia pacis praeconia nunciare, quiescere vult homines in pulchritudine pacis ac multa prece studet contendere a Deo, ut belli discrimina a capite fortunisque populorum defendat". Si veda anche FILIPPO MEDA, *La pace è l'arbitrato*, cit., p. 231.

²²⁹ Non si può omettere di riconoscere il debito del pacifismo giuridico nei confronti dell'opera di Emmanuel Kant scritta un secolo prima, IMMANUEL KANT, *Per la Pace perpetua*, 1795, Prefazione di SALVATORE VECA, trad. it di ROBERTO BORDIGA, con un saggio di ALBERTO BURGIO, Feltrinelli, Milano, 1995. Per un approccio panoramico al tema si vedano: MICHELE SARFATTI, *La nascita del moderno pacifismo democratico ed il Congrès international de la paix di Ginevra nel 1867*, Edizioni Comune di Milano, Milano 1981; *Le sfide della pace. Istituzioni e movimenti intellettuali e politici tra otto e novecento*, ALFREDO CANAVERO, GUIDO FORMIGONI, GIORGIO VECCHIO (a cura di), LED, Milano, 2008; CARLO VALLAURI, *L' "arco della pace". Movimenti e istituzioni contro la violenza e per i diritti umani tra Ottocento e Novecento*, 3 voll., Ediesse, Roma 2011.

²³⁰ LEONE XIII, *Epistola quam Leo Papa XIII ad Wlhelminam Hollandiae Reginam rescribens misi*, in ASS, vol. XXXII, 1899-00, pp. 63-68, in particolare p. 66: "*Enimvero Summi Pontificatus auctoritas nationum confinia transgreditur: omnes populos complectitur, ut eos simul vera Evangelii pace consociet; eiusque actio, ut publicum humanae societatis bonum promoveat, privatum, quod supremi quique cuiusvis Reipublicae Administratores curare solent, bonum transigit; ipsaque melius, quam quivis alius et mortalibus, populos adeo inter se discrepantes ad concordiam perducere novit*".

²³¹ LEONE XIII, *Epistola quam Leo Papa XIII ad Wlhelminam Hollandiae Reginam rescribens misi*, cit., p. 225.

²³² La fine dell'ottocento è il tempo in cui si vuole credere alla battaglia per l'applicazione dell'arbitrato nella risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati, STEFANO MANNONI, *Potenza e Ragione, La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, cit., pp. 78-84; ALESSANDRO POLSI, *Mito politico e risultati pratici di un'idea: l'arbitrato internazionale (1870-1911)*, in «*Storia amministrazione costituzione*», 18, 2010, pp. 179-227; LEONIDA TEODOLDI, *Costruire la giustizia internazionale. Alle origini delle organizzazioni giudiziarie internazionali: temi e problemi*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, n. 35, 2009, pp. 1137, in particolare p. 12 e dello stesso AUTORE *Alle origini*, in Id. (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico politico dall'arbitrato alla Corte penale (secc. XIX – XX)*, Carocci, Roma, 2012, pp. 43-53. Sulle origini dell'istituto si vedano alcuni Autori del tempo: PASQUALE STANISALO MANCINI, *Della vocazione del*

magistero sulle relazioni internazionali di Papa Pecci, per il quale non è mai stata accettabile l'indifferenza delle potenze occidentali sia per i diritti delle persone, sia per i diritti delle comunità statali, compresa una Africana come l'Etiopia²³³.

Nulla di scontato se si pensa alle dure, e tremendamente attuali, parole di Maurizio Buonfanti alla conclusione dei lavori della Conferenza di Berlino del 1885, pubblicate su *l'Esploratore*: "La Conferenza di Berlino – scrive – è chiusa. Il mercato è finito. Secondo il solito le potenze grandi e piccine dell'Europa disposero dell'Africa molto disinteressatamente sol pel bene dei suoi abitanti, *et diviserunt vestimenta eorum*. Portare la civiltà a un popolo è, secondo esse, assoggettarle al loro dominio – forse farei meglio a dire tirannia; tirarne tutte le ricchezze a beneficio del vecchio mondo, forzare il negro a un lavoro di cui non ha bisogno per vivere alla sua maniera, e offrirgli in cambio di ciò vestiti per coprire la sua nudità e acquavite per ubriacarsi"²³⁴. L'attività diplomatica e neutrale di papa Pecci lascia un segno evidente e, da più parti, si vede in lui una sorta di modello ideale di arbitro. "Arbitro universale", così

nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, cit., p. 50; MAURO PARETTI, *Degli arbitrati internazionali*, Stabilimento Tipografico Vincenzo Bona, Torino, 1875, interessante nota n. 1, pp. 244 e ss e la voce dissonante di PASQUALE FIORE, *Trattato di Diritto Internazionale Pubblico*, cit., pp. 91-93 ed ancora GIORGIO BALLADORE PALLIERI, "La Natura Giuridica dell'Arbitrato Internazionale", in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 8, 1929, pp. 328-355. Tra le prime riflessioni sull'arbitrato pontificio: LORENZO SCHIOPPA, *L'arbitrato pontificio*, Ed. Giannini, Napoli, 1896, e GIUSEPPE PATRONI, *L'arbitrato pontificio e i congressi per la pace*, in *La scuola cattolica e la scienza italiana*, serie III, anno VIII, vol. XIV, Roma, 1898, pp. 489-510; per una lettura dell'arbitrato in chiave apologetica MARINO CANCLINI, *L'arbitrato pontificio*, Como, Scuola Tipografica Casa Divina Provvidenza, 1918 ed ancora sull'arbitrato in Diritto canonico GAETANO CATALANO, *Voce Arbitrato*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 994-1001; PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Arbitrato* (dir. Can.), *Enciclopedia del Diritto*, Vol. II, Giuffrè Editore, Milano, 1958, pp. 958-965.

²³³ Ancora nel contesto della seconda Conferenza dell'Aja si riconoscono i meriti di Leone XIII che ispira con la sua attività diplomatica l'importanza della mediazione dei soggetti neutrali, e primo tra questi proprio il romano Pontefice nella sua posizione di garante della pace e, agente principale della ricostruzione del diritto internazionale perché interprete del "*Jus aeternum verum*, irradiazione di una unica, universale giustizia, che è la giustizia eterna di Dio", così, ANTONIO BURRI, *La convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur le droit de la médiation de la paix des Etats neutres et la question d'une médiation pontificale. Discours prononcé au Cercle catholique de Fribourg le 23 août 1916, par I. Muller, Fribourg, 1917*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, Vol. 74, Fasc. 295 (31 Luglio 1917), pp. 274-276, in particolare p. 276.

²³⁴ TEOBALDO FILESI, *La partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Berlino (1884-1885)*, cit., p. 34, nota n. 43. Ancora all'inizio del XX secolo, in tempo di pacifismo ufficiale, coevo di Papa Pecci, Theodore Roosevelt nel 1906 riceve il Nobel per il contributo dato all'elaborazione di una dottrina internationalistica, e nella sua *Lecture* giustifica che ai confini fra la civiltà e la barbarie la guerra possa essere considerata un fatto normale, GIULIANO PROCACCI, *Premi Nobel per la pace e guerre mondiali*, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 32 e 34, il testo della Lecture è reperibile in <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1906/roosevelt/lecture/>, *Il Papa arbitro*, in *Natura ed Arte*, fasc. XVII, Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1902-1903, pp. 337-338.

viene invocato perfino da alcuni rappresentanti della camera dei Lord inglesi, il Marchese di Bristol e Lord Stanley d'Anderly²³⁵.

Il ricorso alla soluzione arbitrale rappresenta una prassi costante nei contenziosi medievali²³⁶, ed è innegabile il fondamento cristiano di questo istituto²³⁷. L'oggetto degli arbitrati in epoca moderna poggia su due capisaldi: il diritto delle genti, come norma positiva e la giustizia naturale morale e cristiana. Il Pontefice, come autorità più lontana dalle gare politiche e dalle passioni sociali, degnamente assume il ruolo di giudice naturale tra i popoli, così si legge in alcuni articoli comparsi su riviste del tempo²³⁸. Proprio perché capace di giudicare secondo equità, avendo ricevuto come ricorda Paolo ai Corinzi il ministero della conciliazione (Corinzi 5, 1-21), non rimane legato alle rigidità del dettato della legge. Forse è proprio l'uso dell'*aequitas* nelle procedure arbitrali²³⁹ che fa del Pontefice legislatore e interprete della legge canonica, che sull'*aequitas* fonda le sue norme, il miglior agente internazionale in favore della pace.

²³⁵ LUIGI BIGINELLI, *Il Papa arbitro universale*, in *Ateneo*, 4 settembre 1887, anno XIX, Torino, 1887, p. 524.

²³⁶ Uno studio ricco di indicazioni bibliografiche sulla soluzione arbitrale dei conflitti nel medioevo in FLAVIA NEGRO, *Cognoscere per quam viam voluerit. Il problema della libertà nella procedura arbitrale in rapporto alla scrittura (secc. XII-XIV)*, in *Archivio storico italiano*, IV, a. 177, n. 662, 2019, pp. 635-671, in particolare sulla differenziazione tra le figure di *arbitrer* e *arbitrator* pp. 645-646 e pp. 655-656.

²³⁷ Interessante studio che accosta le figure di Leone XIII e Dante Alighieri nell'elaborazione della Dottrina sociale e che vede nel papato l'arbitro perfetto cui deferire le contese tra Stati, GIACOMO POLETTI, *La riforma sociale di Leone XIII e la dottrina di Dante Alighieri*, parte I, vol. I, Biblioteca del Clero, Siena, 1898, pp. 325-327.

²³⁸ ERNESTO CALLIGARI, *Il Papa arbitro*, in *Natura ed Arte*, fasc. XVII, Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1902-1903, pp. 337-338.

²³⁹ Il pensiero giuridico occidentale trova in Aristotele il fondamento logico dell'istituto dell'*aequitas*: "Ciò che è equo sembra essere giusto, e l'equo è il giusto che va al di là della legge scritta. [...] Ed è equo avere indulgenza per le debolezze umane. E non guardare alla legge, ma al legislatore, non al dettato della legge, ma al pensiero del legislatore, non all'azione ma all'intenzione, non alla parte ma al tutto, non com'è ora l'imputato, ma com'era sempre o per lo più. [...] E voler andare da un arbitro piuttosto che in giudizio: l'arbitro, infatti, considera l'equità, mentre il giudice la legge, e l'arbitro per questo è stato inventato, per dare forza all'equità", ARISTOTELE, *Retorica*, trad. di SILVIA GASTALDI, Carocci, Roma, 2014, pp. 137, 139. Sarà, poi, grazie al contributo di San Tommaso D'Aquino che la dottrina cristiana elabora ulteriormente il concetto di *aequitas-epicheia*, ovvero la giustizia nel caso concreto, che è principio immanente al sistema giuridico ecclesiale. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 60, a. 5, ad 2; II-II, q. 120, 1, 2 in www.corpusthomicum.org. Sull'*aequitas* nel diritto canonico, come dicotomia tra equità in quanto giustizia nel caso concreto ed equità in quanto benignità- misericordia, si vedano gli studi di BEATRICE SERRA: *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene, Napoli, 2007; *L'equità canonica come diritto. Riflessioni sull'esigibilità di un principio fondante*, in *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, 2017, pp. 2249-2265; Id., *Sull'equità canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36 del 2017.

In ragione della struttura complessa della Chiesa, del suo modello organizzativo, della sua autocoscienza di universalità, essa è da sempre al centro delle relazioni transnazionali, se non proprio alle origini di queste²⁴⁰, in un rapporto di reciproca emulazione “per contrasto”²⁴¹ con le nazioni²⁴², che va crescendo, soprattutto, con l’avanzare dell’Era Moderna, in cui l’elemento della spazialità non coincide più con la Chiesa di Roma e i territori della *Re-pubblica Christiana*.

Ma anche oggi in un mondo a dimensione culturalmente, religiosamente e giuridicamente pluralista, il bimillenario sistema giuridico canonico rivela una capacità immutata di adattare, o trasformare, materiali ed elementi incongrui e reimpiegarli “in modo funzionale ai propri scopi”²⁴³. Lo stesso Leone XIII scrivendo al cardinale di Parigi, il 17 giugno 1885, riflette sulla “forza d’assimilazione” che consente alla Chiesa di poter vivere in mezzo a qualsivoglia società e dice a proposito del ruolo direttivo del papa: “nel governo generale della Chiesa (...) è riservato a ciascuno di seguire quella maniera che secondo i tempi e le altre circostanze egli reputa la migliore”²⁴⁴.

È, soprattutto, il patrimonio dogmatico veicolato da questo complesso di norme a rivelarsi in grado di superare le resistenze spazio-temporali e porsi come perenne elemento di conciliazione nella incessante e problematica dialettica tra popoli, perché non di rado il bene delle singole anime e il bene comune formano una cosa sola²⁴⁵. La Chiesa di Roma, proprio in virtù della

²⁴⁰ La considerazione è di RYAN ARON, *Lezioni sulla storia*, Bologna, Zanichelli, 1977, citato da CARLO FANTAPPIÈ, *La Santa Sede e il mondo in prospettiva storico-giuridica*, in *Rechtsgeschichte Legal History*, rg. 20, 2012, pp. 332 – 338, in particolare p. 332.

²⁴¹ CARLO FANTAPPIÈ, *La Santa Sede e il mondo in prospettiva storico-giuridica*, cit., p. 334.

²⁴² Da una parte troviamo il modello delle chiese particolari presenti in tutto mondo, in relazione tra loro, in relazione con Roma e poi anche con gli Stati ospitanti grazie alla creazione di una struttura diplomatica simile a quella secolare nel XVI secolo, cioè le nunziature.

²⁴³ CARLO FANTAPPIÈ, *La Santa Sede e il mondo in prospettiva storico-giuridica*, cit., p. 336.

²⁴⁴ EDOARDO SODERINI, *Arbitrati e mediazioni papali*, cit., p. 8.

²⁴⁵ GOTTFRIED WILHELM LEIBNITZ, *Tractatus de jure*, III, *Opera Omnia*, Vol. IV, ed. Ginevra, 1768, p. 299, citato BERNARD O'REILLY, *Vita di Leone XIII*, cit., p. 489. La celeberrima definizione di bene comune in TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a 4, in <https://www.corpusthomicum.org/sth2090.html>. Sui fondamenti tomistici del concetto di bene comune si veda REGINALDO PIZZORNI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, 2003, 48-52. Sui fondamenti del pensiero giuridico occidentale nella tradizione del Diritto comune, si veda ORAZIO CONDORELLI, *Ius commune, justicia y bien común: un legado para la tradición jurídica occidental. Ius commune, Justice and the Common Good: A Legacy for the Western Legal Tradition un'eredità per la tradizione giuridica occidentale*, in *Ius Canonicum* 63, 2023, pp. 369-379, in particolare sul concetto di bene comune pp. 373-374. Su alcuni richiami al principio del bene comune da parte dei Pontefici degli ultimi due secoli fino alla formulazione del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa si vedano sinteticamente: LEONE XIII, Lettera Enciclica, *Libertas*, 20 giugno 1888, in ASS, vol. XX, 1887, pp. 593-613; PIO XII, *Radiomessaggio natalizio 25 dicembre 1942* in GIOVANNI XXIII,

sua *complexio oppositorum*, si pone nella realtà terrena in primo luogo *ad instar rei publicae*, perché *societas perfecta* con i suoi rappresentanti presenti negli organismi statali e internazionali e la capacità giuridica alla stipula di Convenzioni e Trattati internazionali; sub-statuale, grazie alla capacità di geolocalizzarsi e razionalizzare giuridicamente la propria presenza nel territorio degli Stati e quella dei propri fedeli nelle diverse chiese locali²⁴⁶; ed infine come ente sovra-statuale in quanto portatrice di un messaggio universale, metapolitico²⁴⁷, e banditrice di una concezione sempre attuale della convivenza²⁴⁸. Se il tema della pacifica convivenza tra gli uomini intenderà ispirarsi ai criteri etici universali piuttosto che politici, in sé divisivi, la figura del Pontefice incarna nel suo ministero questo equilibrio, questa peculiare capacità di rivestire il ruolo arbitrale, che la storia gli riconosce sempre attuale, perché fermamente ancorata al principio evangelico essenziale e irreformabile della *caritas*, di cui la politica è forma espressiva²⁴⁹. Una *caritas* che induce alla cura e all'impegno a utilizzare lo strumento potente della politica al fine di realizzare non solo il bene di una Nazione ma un programma comune per l'umanità presente e futura. Una *caritas* che, a sua volta, si traduce nella con-

Epistola enciclica Mater et Magistra 15 maggio 1961, in AAS, vol. 53, 1961, pp. 401-464 e *Pacem in Terris* cit.; PAOLO VI, *Epistola Apostolica Octogesima adveniens*, 14 maggio 1971, n. 46, in AAS, vol. 63, 1971, pp. 401-441, in particolare p. 435 GIOVANNI PAOLO II, *Epistola Enciclica Centesimus annus*, 1 maggio 1991, nn. 29-31, in AAS, vol. 83, 1991, pp. 793-867 in particolare pp. 828-831; BENEDETTO XVI, *Epistola enciclica Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, n. 7, in AAS, vol. 101, 2009, n. 8, pp. 641-709 in particolare p. 645; FRANCESCO, *Messaggio per la LIV Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 2021, n. 6, in AAS, vol. 113, 2021, n. 1, pp. 66-75, in particolare pp. 1021-1022. In ultimo la formazione del concetto in CONCILIO VATICANO II, *Costituzione Pastorale Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, nn. 26 e 74 e PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA GIUSTIZIA E LA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, nn. 164-170, pp. 89-92.

²⁴⁶ CARLO FANTAPPIÈ, *La Santa Sede e il mondo in prospettiva storico-giuridica*, cit., p. 333.

²⁴⁷ MICHELE NICOLETTI, "Per amore della libertà", in *Religione e politica nella società post-secolare*, ALESSANDRO FERRARA (a cura di), Meltemi Editore, Roma, 2009, pp. 64-80, in particolare p. 78. Sulle declinazioni territoriali della presenza della Chiesa cattolica e della sua diplomazia si vedano: GIOVANNI BARBERINI, *op. cit.*; MICHAEL F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia. Da Silvestro I a Giovanni Paolo II. Un profilo*, cit.; in particolare sul sistema delle nunziature durante la Soppressione dello Stato Pontificio pp. 80-92; CARLO FABBRI, "La diplomazia pontificia come presenza della Santa Sede nella vita delle chiese locali, presso la comunità nazionale e internazionale", in *Angelicum*, tomo 83, no. 1, Roma, 2006, pp. 177-209.

²⁴⁸ GIOVANNI XXIII, *Epistola enciclica Mater et Magistra*, cit., n. 203, p. 443: "*Quam catholica Ecclesia doctrinam tradit et pronuntiat de hominum convictu ac societate, ea sine ulla dubitatione perpetua vi pollet. Cuius doctrinae illud est omnino caput, singulos homines necessarie fundamentum, causam et finem esse omnium socialium institutorum; homines dicimus, quatenus sunt natura congregabiles, et ad ordinem rerum evecti, quae naturam exsuperant et vincunt.*"

²⁴⁹ La celeberrima espressione è di Pio XI, *Messaggio del 18 dicembre 1927 ai Dirigenti della Formazione Universitaria Cattolica*, in *L'Osservatore Romano*, 23 dicembre 1927, n. 296, 3, coll. 1-4.

temporanea solidarietà²⁵⁰ positivizzata nelle carte costituzionali.

La Chiesa comprende e insegna che il bene della giustizia è primo fondamento della felicità e stabilità degli Stati²⁵¹, ma non è sufficiente la giustizia a realizzare una convivenza pacifica tra gli individui, un ordine internazionale armonioso, perché senza la *caritas*, che fonda la fratellanza universale, quindi potremmo dire anche i diritti umani²⁵², e l'idea di bene comune, la giustizia corre il rischio di degenerare in *summa iniuria*. Non usa mezzi termini Leone XIII quando indica nell'allontanamento dei popoli dalla religione cristiana la causa del disordine internazionale²⁵³. Nella conclusione della *Rerum Novarum* si legge la soluzione prospettata dal Pontefice, ovvero che la Chiesa non lesinerà aiuti, più efficaci se Essa sarà libera, a coloro che hanno il dovere di provvedere al bene dei popoli – Leone XIII adopera il termine *munus*, che rappresenta l'essenza della *potestas* nella Chiesa, quasi a sottolineare che la salvezza desiderata può avere origine principalmente dall'effusione di carità cristiana che è il più “sicuro antidoto contro l'orgoglio e l'egoismo del secolo”²⁵⁴.

La legge di carità applicata alle diverse declinazioni dell'esperienza umana anima i principi della Dottrina Sociale della Chiesa – patrimonio di norme diretto non esclusivamente ai fedeli ma a tutti gli uomini²⁵⁵ – che trova nel magistero leonino uno dei suoi più fecondi archetipi²⁵⁶: “La carità è una “forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo d'oggi e per rinnovare profondamente dall'interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici. In questa prospettiva la carità diventa carità sociale e

²⁵⁰ Si veda quanto detto da GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Centesimus annus*, cit., n. 10.

²⁵¹ LEONE XIII, *Epistola, Quamvis animi nostri consilia*, cit., p. 23.

²⁵² GIOVANNI CAPRILE, “*La diplomazia pontificia a servizio della pace*”, in *La Civiltà Cattolica*, anno 123, tomo I, Roma 1972, pp. 263-266.

²⁵³ LEONE XIII, *Epistola Vigesimoquinto anno*, cit., pp. 519-520: “Similmente col ripudio delle influenze cristiane, nelle quali è connotata la virtù di affratellare le genti e raccoglierle come in una grande famiglia, prevalse a poco a poco nell'ordine internazionale un sistema di egoismo e di gelosia, per cui le nazioni si guardano reciprocamente, se non con livore, certo con diffidenza di emule”.

²⁵⁴ LEONE XIII, *Epistola Enciclica Rerum novarum*, cit., p. 670.

²⁵⁵ Sulla funzione della Dottrina Sociale della Chiesa come strumento di propagazione dei principi evangelici, attraverso il linguaggio e gli strumenti della società democratica, si vedano le riflessioni di ORAZIO CONDORELLI, *Diritto, religione, sviluppo integrale. La prospettiva della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica*, in FABIO LA ROSA (a cura di), *Analisi clinica delle imprese soggette al crimine organizzato*, Milano, Franco Angeli, pp. 397-413.

²⁵⁶ “Leone XIII, sulle orme dei predecessori, stabiliva un paradigma permanente per la Chiesa. Questa, infatti, ha la sua parola da dire di fronte a determinate situazioni umane, individuali e comunitarie, nazionali e internazionali, per le quali formula una vera dottrina, un corpus, che le permette di analizzare le realtà sociali, di pronunciarsi su di esse e di indicare orientamenti per la giusta soluzione dei problemi che ne derivano”, così GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Centesimus annus*, cit., n. 5.

politica: la carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce" (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 207)²⁵⁷. Da qui discende il primo dovere che la Chiesa ricorda a tutte le Nazioni: "quello di vivere in atteggiamento di pace, di rispetto e di solidarietà", in un assetto equilibrato tra particolarità ed universalità²⁵⁸. Risuona l'indimenticato monito di Pio XII, sulla interrelazione tra ordine interno e ordine internazionale: "Rapporti internazionali e ordine interno sono intimamente connessi, essendo l'equilibrio e l'armonia tra le Nazioni dipendenti dall'interno equilibrio e dalla interna maturità dei singoli Stati nel campo materiale, sociale e intellettuale"²⁵⁹.

Il tema dell'intima relazione tra *caritas* e *iustitia* diventa un *topos* nel magistero leonino, lo ritroviamo nella *Graves de communi re* dove Pecci, ormai quasi alla fine del suo mandato, dichiara che la legge di scambievole carità, che dovrebbe animare le relazioni umane i più diversi livelli altro non è se non un perfezionamento di quella di giustizia, in virtù della quale si impone di dare a ciascuno il suo, ma anche di non osteggiare i diritti di alcuno, ed infine di favorirsi vicendevolmente²⁶⁰. Un virtuoso intreccio tra giustizia, carità, l'equità e la mitezza di Cristo, che abbracciano l'organismo dell'umana società, guidando i suoi membri al conseguimento del bene individuale e comune²⁶¹. Ma perché questa azione fecondatrice della *caritas* sociale o politica, di cui la diplomazia cattolica si fa per prima messaggera²⁶², possa compiersi, nel ri-

²⁵⁷ *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, cit., Parte I, cap. IV, VIII, n. 207, p. 114.

²⁵⁸ *Ivi*, n. 157, p. 84-85.

²⁵⁹ Pio XII, *Radiomessaggio natalizio 24 dicembre 1942*, cit. Il fondamento di questo principio verrà sviluppato più tardi nella *Caritas in veritate* di Benedetto XVI: "è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici", BENEDETTO XVI nella Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, cit., in particolare p. 642.

²⁶⁰ LEONE XIII, *Epistola Enciclica Graves de Communi*, 18 gennaio 1901, in ASS, vol XXXIII, 1900-1901, pp. 585-596, in particolare p. 590.

²⁶¹ LEONE XIII, *Epistola Enciclica Graves de Communi*, cit., p. 591.

²⁶² LEONE XIII, *Epistola apostolica Praeclara gratulationis*, cit, p. 714: "Atqui hinc evadere, et pacem veri nominis adipisci, nisi Iesu Christi beneficio, non possumus. Etenim ad ambitionem, ad appetentiam alieni, ad aemulationem cohibendam, quae sunt maxima e bellorum faces, christiana virtute imprimisque iustitia, nihil est aptius: cuius ipsius virtutis munere tum iura gentium et religiones foederum integra esse possunt, tum germanitatis vincula firmiter permanere, eo persuaso: iustitia elevat gentem". Nella concezione cristiana *caritas* e *iustitia* convivono tendendo al loro perfezionamento reciproco: "Ad secundum dicendum quod, sicut apostolus dicit, I ad Tim. I, finis praecepti caritas est, ad hoc enim omnis lex tendit, ut amicitiam constituat vel hominum ad invicem, vel hominis ad Deum. Et ideo tota lex impletur in hoc uno mandato, diliges proximum tuum sicut teipsum, sicut in quodam fine mandatorum omnium, in dilectione enim proximi includitur etiam Dei dilectio, quando proximus diligitur propter Deum. Unde apostolus hoc unum praeceptum posuit pro duobus quae sunt

spetto anche dell'autonomia dei soggetti interessati, è indispensabile di questi ultimi conoscerne la storia.

Leone XIII ha con la cultura classica un rapporto molto intimo e con la storia, testimone del potere che la Divina Provvidenza ha voluto concedere alla Sede Apostolica, ancora più forte tanto da decidere di schiudere alla ricerca scientifica il patrimonio documentale del Vaticano. Nel suo *Saepenumero considerantes* – documento di grande potenza apologetica Papa Pecci difende i benefici procurati all'intera società civile dall'operato della Chiesa cattolica nel corso dei secoli, grazie alla quale impera la straordinaria fama dell'Italia negli studi liberali e nelle arti, per non dimenticare poi che la letteratura dei Romani e dei Greci si sarebbe perduta se i Pontefici e gli uomini di Chiesa non avessero ripreso e salvato per consegnarle alla storia le spoglie di così grandi opere²⁶³. Papa Pecci consegna agli studiosi della storia un appassionato monito affinché i fatti non vengano travisati a detrimento della Sede apostolica, nuocendo tra l'altro anche alla purezza e fragilità delle menti dei più giovani facilmente seducibili²⁶⁴. Queste parole di grande saggezza spingono lo storico – ma credo che questa esortazione possa estendersi a chiunque, storico o giurista, cerchi una possibile soluzione ai problemi odierni riflettendo sul

de dilectione Dei et proximi, de quibus dicit dominus, Matth. XXII, in his duobus mandatis pendet omnis lex et prophetae", TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 99, a. 1 ad 2, in <https://www.corpusthomisticum.org/sth2098.html>. 203. La *caritas* politico-sociale costituirebbe l'ispirazione per la creazione di un'Autorità Politica Mondiale, in grado di garantire sviluppo integrale e pacifica convivenza tra i Popoli, teorizzata da GIOVANNI XXIII nella *Pacem in Terris*, 11 aprile 1963, nn. 7-100-132, in AAS, 55, p. 257-304 e poi ricordata da BENEDETTO XVI nella Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, cit., n. 67, p. 700. In verità una corretta interpretazione di queste esortazioni alla luce del pensiero giuridico cristiano induce a pensare che l'unica realtà universale ed unitaria che la volontà divina ha previsto è solo la Chiesa cattolica. Il cristianesimo relativizza tutte le realtà, compresa quella politica, perché guarda all'unico assoluto. Nel terzo millennio è difficile sostituire il concetto di potere politico con quello di *auctoritas politica*, che ci riporta all'esperienza della *Repubblica Christiana*, comunità di comunità, organizzate secondo il patrimonio condiviso del diritto comune.

²⁶³ "*Profecto sempiternae posterorum memoriae historia commendavit summa Pontificatus romani in Europam merita ac nominatim in Italiam; quae ab Apostolica Sede commoda et utilitates, ut erat proclive factu, una ex omnibus accepit plurimas (...) Ad laudem Apostolicae Sedis magnam partem pertinet quaesitum italico nomini ingenuis studiis atque artibus decus. Tacite interiturae Romanorum Graecorumque litterae erant nisi reliquias tantorum operum Pontifices et Clerici velut ex naufragio collegissent. In Urbe vero actae perfectaeque res altius loquuntur: nova condita et summorum artificum operibus exulta: musea et bibliothecae constitutae: scholae instituendis adolescentibus apertae: Licea magna praeclare fundata: quibus de caussis ad hanc laudem Roma pervenit, ut communi hominum opinione mater optimarum artium habeatur*": LEONE XIII, *Epistola Saepenumero considerantes*, 18 agosto 1883, in AAS, vol. XVI, 1883-84, 49-57, in particolare pp. 52-53.

²⁶⁴ "*Interim tamen vix credibile est quam sit capitale malum historiate famulatus servientis partium studiis et variis hominum cupiditatibus. Futura quippe et non magistra vitae neque lux veritatis, qualem esse oportere veteres iure dixerunt, sed vitiorum assentatrix et ministra corruptelae: idque praesertim hominibus adolescentibus, quorum et mentes opinionum implebit insania, et animos ab honestate modestiae deflectet*", LEONE XIII, *Epistola Saepenumero considerantes*, cit., p. 53.

passato – a non essere né accusatore né giudice del passato, ma ad adoperarsi pazientemente per comprendere ogni cosa con la massima penetrazione e ampiezza, al fine di delineare un quadro storico il più possibile aderente alla verità dei fatti e utile per il tempo presente²⁶⁵. Quasi a prosecuzione e tutela di questo monito Giovanni Paolo II, un secolo più tardi, nel celebrare proprio Leone XIII ricorda che “chi indaga sulle radici dei conflitti in atto in varie parti del Pianeta scopre che eventi risalenti a secoli passati continuano a far sentire anche nel presente le loro funeste conseguenze. Non di rado – e ciò rende più complessa la situazione – queste memorie ‘inquinata’ sono addirittura diventate punti di cristallizzazione dell’identità nazionale e, in alcuni casi, persino di quella religiosa. Ecco perché occorre rinunciare a qualsiasi strumentalizzazione della verità. L’amore degli storici per il proprio popolo, per la propria comunità anche religiosa, non deve entrare in competizione con il rigore per la verità elaborata scientificamente”. È da qui che ha inizio il processo della “purificazione della memoria, quale indispensabile premessa per la creazione di un ordine internazionale di pace”²⁶⁶. Se la storia arricchisce l’uomo di insegnamenti, soprattutto se illuminata da una visione teologica, anche lo sguardo veloce su questi avvenimenti appena poggiato può indurci a guardare all’esperienza della Chiesa Cattolica in tema di relazioni internazionali così come il Conte Sacconi, architetto autore del celeberrimo monumento romano del Vittoriale, guardando la Cupola di Michelangelo a San Pietro la indicava come l’eterna pietra di paragone di ogni attività secolare²⁶⁷.

²⁶⁵ “O la storia è una raccolta di novelle più o meno interessanti, ed allora non è scienza, ma deve prender posto fra le varie forme della letteratura, accanto alla poesia, al romanzo, alle produzioni teatrali ecc.; oppure la storia devesi ammettere nel novero delle scienze, ed allora accanto alla fedele esposizione degli avvenimenti e dei loro particolari di maggior rilievo deve contenere quel ragionamento filosofico, che spogliando la narrazione da tutto ciò che è secondario cerca di mostrare al lettore il logico svolgersi degli avvenimenti, e ne deduce quegli ammaestramenti e quelle conseguenze, che debbono servire ad istruzione degli uomini ed a preservare governi e popoli dal ritorno a quegli errori, che cagionarono in passato dolori e rovine”, così ANGELO ANDREA DI PESARO, *op. cit.*, p. 4.

²⁶⁶ “È invece importante sforzarsi anzitutto di risalire al contesto socio-culturale dell’epoca, per comprendere quanto è accaduto a partire dalle motivazioni, dalle circostanze e dai risvolti del periodo in esame. Gli eventi storici sono il risultato di intrecci complessi tra libertà umana e condizionamenti personali e strutturali”. Queste parole sono parte dell’esortazione rivolta da Giovanni Paolo II agli storici riuniti in occasione proprio della commemorazione di Leone XIII nel 2003, GIOVANNI PAOLO II, Messaggio in occasione del Convegno “*Leone XIII e gli studi storici*”, 28 ottobre 2003, nn. 3-5. in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/pont_messages/2003/documents/hf_jpii_mes_20031031_leo-xiii.html.

²⁶⁷ EDOARDO SODERINI, *Il Pontificato di Leone XIII*, Vol. II, cit., p. 123.